BNCF
Manoscritti
Conv. Soppr.
A
VIII
1132

OF
scritti
Soppr.
A
MT
232

R 1132 A.8

Trattato dell'Indulgenze — fol. 6no
Tratt.o dell'Escomuniche — fol.
Tratt.o dell'Elezione Canonica fol
Sopra la Passione di Christo — fol.
Modo dell'Unione dell'anema contrio fol.
Sono di D. Silvano da Salezzo Maggiore di S. Geremo
Trattatino de contratti Usurarij credo che la prima volta nel 1542.
Sermon di D. Stefano da Venezia — fol

Ihesus . delli Indulgentie

a Laureliani Camaldoli. 1. C

II—19

P Del nascimento delli indulgentie se ritrouar si puoli certa vera, questa è la verita et niuna autorita delli sacri et diuini scripturi, e mancho delli antiqui dotori greci o uero latini a nostra noticia expuruta. ma solamite habiamo letto come il beato Gregorio instituite li Indulgentie delli stationi come il dottore sancto Thomaso aquinate nel quarto delli sententie ha detto, do poi p longo spatio di tempo habiamo letto come alcuni dauano alcune indiscrete et superflue indulgentie, come dice Innocentio 3°. nel capitolo, quia ex, co. extra de penitentia et remissione e anchora p sopr. de più di anni quadragento hauam habiamo ritrouato risoluta una questione da Alexandro tertio delli Indulgentie date dalli episcopi come si vide nel. c°. gd aut. hauemo di nuouo ritrouato da Innocentio 3° come apare nel c°. excommunicamus extra de hereticis paragho. catholici, qualmite cócess. la Indulgentia a coloro quali andauano in subsidio di terra santa, et anchora ch nó si ritroua iri scritti, tamè si tiene indubitatamite la expeditione della crociata fussi priuilegiata. dilla Indulgentia plenaria e giusto si dice ritrouarsi in una decisione del decretale nel c°. ad liberandu, extra, de Judeis, p quale si tira ricitato habiamo qualmente la gra delli Indulgentie è cosa antiqua nella chiesa christiana. e nó è cosa nouua, nouamite adiunctione ritrouata come dicano li nuoui heretici

1

Et li sopradetti ragionamiti noi possiamo cõcludere
el tesoro delle indulgentie quanto puncti singulari
il primo è, ch̃ dando il papa la indulgentia ad alcu-
no è altro ch̃ quello absolvere, il secundo, è ch̃ questa
absolutione si appertiene al foro penitentiale, il terzio
è, ch̃ questa absolutione è, alli penitenti in iuncti ple-
nissi colpe, el quarto è, ch̃ alli molti sono date
et cõcesse indiscretamẽte. El 5º puncto noi lo sabiamo
et pressamẽte nel sup̃detto c°. gò aũt, da alij .3. il
quale respondẽdo alle arcivescovo cantuariense dis-
se nisuno puole ligare o mico absolvere quelli ch̃ nõ sono
suoi subditi, et tanto le indulgentie cõcesse a uno
Episcopo nõ si extendono oltra la sua diocesi, extra
di cõsenso di ambidoi proprij Judicj. E in questa
risponsione in segna chiaramẽte come la indulgentia
è una absolutione et tanto al solo proprio Judice si
pole fare. Li altri .5. puncti si ritrouano nel cõcilio
generale celebrato sotto Innocentio .3. nel c°. quũ, et ibi
extra de penitentie et remissionẽ; quanto scia ch̃ si
aptiene al foro penitentiale, nel nominato c°. si trova
come dicano le parolle. la indiscreta Indulgentia et remi
la penitentiale satisfactione, quanto scia ch̃ libera da
le iniunte penitentie trouasi nel detto cõcilio. et
similmẽte ch̃ alcuni si dano sup̃flue et indiscrete. quimi
si ritrova.

Potimo hora p̃li cose supradetti sapia ẽ cosa
Indulgentia ecclesiastica secundo li sacri canonj
Altro nó è, ẽ una absolutiom de li meritj p̃mißi
p̃ delli peccati remissi nel foro penitentiali
Hora bauemo a uedere, la materia de li Indulgentie
Dico ẽ la materia delle indulgentie è ella sup
habundanti satisfactiom della passiom di x̃o et delli
sancti

Contra questa determinatiom la quale è de li doctorj
sono alcuni altri doctori i quali uolino prouare ch̃
ui sia x̃o ui anchora nelli sancti si ritroua quest
superabondanti satisfactiom · El primo è frate Marcho
nel quarto lib· de li sententi alla dist· ig· il quale
niega questo sancto thesoro il quale dice ẽ x̃o nó
a meritato, ueruno ẽ p̃ticipi nó sia stato remune
rato, secundo li parole dello Apostolo, dicẽdo ẽ humiliò
et factus obediens usq; alla morte, p̃ la cui inuidia lo adepatano, e dabagli il nome. quale è sup̃ tutti
li nomj ecco dice questo doctor ẽ x̃ habondantissime
essendo remunerato et exconsequenti nó ha lassato
niuno thesoro,

Seguendo nel quarto delli sententi Alla dist· 20 affirma
ẽ x̃ ha lassato il thesoro de li superflui satisfactiom
ma delli sancti dubita et aduce doj ragiom ẽ
cõcludano niuna satisfactiom superflua de sancti
si ritroua nel thesoro della sancta chiesa

1ª Ragioni, li meriti di sancti sono infinitti ultra il cõdegno sotisfacti, como dice lo apostolo, & li nri passioni nõ sono cõdigne a quilla futura gloria imo nõ si ritrova proportioni, como ha detto Aristotile una cosa infinita a una infinita nõ è. Equiparanza ꝑ tanto li meriti de sancti sono statti finiti, è il ꝓmio infinito, dilchè si cõclude como sono remunerati piu del debito, è seguita admeta & nõ hano hauto mistr di supabundar. ꝙlchè misser dil suo, è nostro unic thesoro della santa chiesa dove emanano le indulgitie

2ª Ragioni, se uno uol sotisfar ꝑ unaltro bisogna la intentiõ & drizza tal aplicatiõ a quello ꝙl uol sotisfare, de niuno sancto si liggie auctorica mẽte & habia hauuto questa intentiõ di sotisfar ꝑ noj. cõcludo adonchà questo doctore & nisuno meritto sotisfatorio de sancti trouasi in detto Thesoro hora uidi como ha prouato le quisti doj ragioni la sua opiniõ, falssa como prouaremo hora

Nõ è, cosa difficile, nõ solo la opiniõ, ma li loro ragionj di quisti doctori, cõuincer è esser falsse & senza ragiõ, Et cõmiciando da ꝙ nõ signore dico è, falssissimo & li meriti suoj siano ꝓpriamẽte sotisfacti, cõciosia & ꝙ meritto a noj, è cõtinuamẽte è remunerato nelli suoj membri, come si uide di cõtinuo nelli batizati, i quali si salueno & uano a quelli celesti mansiõi, nõ gia ꝑ li suoj ꝓpri meriti, ma si bẽ ꝑ quelli di Xpo

Anchora questa opinioni è fora di ragion
ché è capo del corpo mistico il quale è la chiesa
del cł la sua grazia è grá capitale ettanto è l
merito suo nó altrimenti si ha li membra sue
come uno privato huomo si ha al corpo suo ettanto
si come l'huomo merita nó solo ꝑ l'anima, ma anche
ꝑ il suo corpo, così cristo nó solo ꝑ lui, ma ꝑ li altri
a meritato, anci più ha ꝑ noj meritato cł ꝑ lui
ꝑ cł ꝑ noj ha meritato la beatitudine, la quale nó
merito ꝑ lui, ꝑ ché nel principio della sua cóceptione
beato. come dicano li santi dottori cł fu vero compre-
hésore di subito cł l'anima fu infusa nel suo corpo
Quanto sia alla autorità allegata di lo apostolo
nó dice cł li meriti di ꝑ sciámo pienamente remune-
rati in lui medesimo, ma solo noj pigli di esshi
narra. cioè la exaltatione sua et la excellentia
del nome suo sopra li altri nomj, ha meritato ultra
di questo come dice s. Thomaso nel quarto delli sent.
alli dist. alligati. molti et quasi infiniti meriti.
Volendo hora rispondere alle ragioni di quando
dicendo cł li santi sono ultra il debbito remunerati
dico distinguendo cł li meriti di santi, secundo
uno modo sono remunerabili totalmente in beatitudine
secundo uno altro modo nó sono remunerabili
totalmente, come chiaramente si può vedere ꝑ questa
ragione, se noi pigliamo li meriti di santi absolu-
tamente et secundo il suo officio principale, dico cł
sono remunerati in beatitudine, ma se noj pigliamo

li meriti di santi secundo costo officio cõ q̃ua
sotisfari q̃ la pena temporali debbita q̃ li peccati
actuali nõ sono remunerati q̃ cõ nõ sono debitori
di tanta q̃na temporali q̃ alcuna colpa actuale
q̃tunq̃ ponendo li santi nõ essi debbitori di tãta
pena, necessario seguita cõ nõ sciamo capaci di
tal remuneratione cioe cõ sua sotisfactione vaglia
alla solutione della pena q̃ loro meriti
Supponamo come e vero cõ li santi sano pin sotisfacto
q̃ suoi peccati cõ nõ erano debbitori, si q̃li dico
cõ li sotisfactione sue in quanto excedano li sua
debbiti nõ sono remunerati in loro meriti q̃ cõ
loro nõ haueuano bisogno della solutione delli pene
cõ si domanda remuneratione sotisfactoria
Si noi uolimo pin sotilmẽte ragionari di questo
dico cõ li meriti di sancti tuti sono totalmẽte
remunerati. ponendo anchora li sanctae sotisfactione
sono anque delli primamẽte sotisfacti. o uero sotisfaranssi
aduncha tuti quilli cõ li santi sano meritato
tuto sera remunerato, o uero q̃ premio essentiali o uero
q̃ premio accidentali, nõ dimeno questa p̃missione
remuneratione, nõ minuisse la forza della sotisfactione
q̃ gli altri, lo acto di sancti satisfacendo. in quanto
meritorio e remunerato uita eterna, ma in quanto
e tal operatione q̃nali alcun e remunerato gaudio
accidentale, si aligrara di questo cõ pin ha q̃nito
cõ nõ meritauano li sui colpi, undi si da la mercede
adalcune operatione, q̃ la exigutione di tal operatione

pil cō ꝑ qualūq3 R.mmuniatiōni quillo atto
nō ꝑde il suo ufficio, quale si, solamē la pena
limporale ꝑ il peccato ꝓpio o uero alieno, ma
quā acasca cō li supabundanti sotisfactioni di sancto
lauamio uengano applicati ꝑ la pena debita di
uno purgatorio, sara uno gaudio accidentale in cielo
sancto lauamio di questo cō sua sotisfactioni a
pagano ꝑ quil purgatorio

Quanto scia cō li sancti ꝑ ui sano sotisfacto cō
nō siano debitori, noi lo prouamo ꝑ li scripturali
diuini ut ꝑ ꝑ la autorita di Job al 6. c. dicēdo
uolsi idio cō li mei peccati fussino in una ꝑ
dila bilancia e la callamita e passioni cō patisco
nella baba pari, uedessi più graue quella
cō patisco arena del mare. dil cō si uede chiaramēte comi
il pacientissimo Job più a sotisfacto cō nō era il
suo debito. quilla supabundantia e ripposta nel tesoro
della chiesa dil quale si fara le indulgentie
Quanto scia alla instantie di pari ꝑ noi. Lo
apostolo lo pua alli colossensi al ꝑ c. douendici
Io adimpisco quil mancho di lle passioni di ꝛ
nella carne mia, ꝑ il suo corpo il quale si, la
chiesa unita si uede chiaramēte come la diuina
prouidentia a disposto alcune passioni nella carne
di sancti. cō spectano al compimento delle passioni
di ꝛ ꝑ il corpo suo il quale la chiesa, cioe la
cōgregatione de fideli e tal ordinatione. ancora cō
li sancti nō la intendessano actualmēte, ꝛ come capo
il tutto intendina ꝑ questa intentione bastano

Risponsione cōtra la 2ª ragione

5

E dilli sup.ti cosi si cava la cõclusione
sodda et una et determinata dilla Romana chiesa
cõe li Indulgentie si fano del Thesoro dilli supabondãtj
meriti di X.o et di santi la qual cõclusione ha
fondamẽto nella sacra scriptura nella p.a epistola
di S. Joannj al c.o 2.o dicendo X.o ipse est
p.o peccatis nr.is, nõ solo p.o nr.is sed etiã tot.ius
tuto il mũdo, adonca la supabondantia dilla sotisfa.ne
one sua ha facto uno Thesoro infinito quanto
sia dilli santi Sanctolo prouato di sopra di
Job. al 6. c.o di paulo al 1.o c.o alli Colossesi
E si domandassi. Essendo la sotisfactione di X.o
infinita e abastanza, cõe era necessario reponere
in questo Thesoro li sotisfactioni di santi
Rndo cõe a noi. cõe li sua membra siamo simigliãti
al capo, noj uidimo come la diuina p.uidentia
ha disposto cõe alcuni principali membri altri si
assimigliassano quanto era possibili, uidi dilli santi
alcuni sono curatori di altri, alcuni sono doctori
in signando adaltri, alcuni cõe meritassano p.o altri
di cõgruo, alcuni impetrano, p.o altri, cosi alcuni
satisfano p.o altri quanto alli p.mi temporali acioch
in questo si assimigliassano a X.o p.o cõe come Cristo
a patito p.o altri cosi questi santi Sabiano a patito
e sano patito, p.o cõe nõ meritano acioch p.o li
altri sotisfaciano ~ ~

Ancora si domanda a qui fini ha voluto ꝺ̃
tanta habondantia di questo ẽ sia loro di la sua
passione et di lli suoi meriti cõ sit ẽ dopoi il Iudicio
sia sumpulsuũ, maxime ẽ in quel tempo ſ̃ nõ
si potra piu usare.

Rꝺ dicendo circa ẽ consista sumpabondantia di meriti di ꝺ̃ et
di sancti in quanto è sotisfatoria p̃ altrui p̃ma
sara prima a gloria di xpo et di sancti et a comũdanza
di lla liberta di la saluationi di li predestinati
Ancora detta sumpabondantia a bastara qualuncti
gli riprobi, nõ ia p̃ insuficientia di lla sotisfactionꝫ
di ꝺ̃ et di lli sancti, sono dannati, ẽ apparisi tal
suficientia, fussi bastata p̃ li electi p̃ma solo p̃
li loro iniquita sono dannati ~ ~

Hauendo cõcluso ẽ il Thesoro donde si fanno li
Indulgentie, e, posto nilla santa chiesa bona
Sauimo bandire si, il pontifici. e. vero dispẽsa
tori, di tal Thesori, e in qui modo lo dispensa
Per ẽ alcuni heretici, dicano ẽ il papa puoli
dispensari, il Thesoro di la chiesa p̃ collationꝫ
di lli sacramẽti, e nõ p̃ altro modo, et in questo
nigano li indulgentie, li quali nõ sono dati
p̃ modo di lli sacramẽti. p̃ il ẽ cõuenti rispondiri
alla lor ragioni, et acio ẽ si uida miglio la
dificulta, faro prima il suo argomẽto. et poi
cõ la gra di l signori gli rispondiremo, e primo
questa ẽ sia la magiora difficulta ẽ sia in questꝫ
materia. ~ ~

Argumẽto, Solo ꝑ quoi cõferisce l'effecto sacramẽtale
sanza il sacramento, sed sic est. la remissioni di la
pena temporale debita ꝑ il peccato actuale. e
effecto dil sacramẽto, adonecha nõ si poli remet
ere sanza il sacramẽto. unde dil batismo o uero
ꝑ la terza parte dil sacramẽto dilla penitentia
cõ; la sotisfactioni. Et cõsequenti questa remissi
oni dilla pena nõ si poli remitere, ꝑ il dono
dilli Indulgentii. E questo ꝑ, tuto quello cõ in
tendiẽdo di provare. ~ ~

Nõ sanza fatichia si poli sotisfari a guista
ragioni, nõ dimeno, sanimo li resolutioni
anchora cõ nõ habiamo niuna autorita dilla
scriptura Et manchi di doctori, noi sanimẽ la
lautorita chi la chiesa la quali ha dichiarato com
li privati pono sanza la cõllationi di sacramenti
dispensari dil thesoro, dando li indulgentie com
fano li episcopi li quali dãno li indulgentii ali
suoi subditi in particulari, E la dichiaratione
di papa leoni decimo. cõ fra li altri dichiarationi
si dichiarino, qualmẽti il pontifici potessa dispensari
dil thesoro di la chiesa nõ solo ꝑ la collationi di
li sacramenti, ma si anchora ꝑ li indulgentii. Et
a mi pari cõ sanindo La autorita di la sancta chiesa
e sufficienti argumẽto, dicendo Agostino, cõ nõ credirei
alo euangelio, si la autorita di la chiesa nõ lo
cõpiliassi. unde ultra di questo, uolchi rispõdiamo
alla ragioni facta. et solutindo lo argumẽto

Leo x. Nella 10a sessione

Solutione 3a

Vno effecto si puoli cõsiderare in doj modi
p quanto è totalmẽte effecto di vna causa cõ nõ altramẽte
se puoli produrre senza detta causa, si puoli cõsiderare
anchora quando nõ è totalmente di vna causa ma
è partiali di più cause, e alcuna si puoli ritrovare
senza veruna di dette cause, cosi dico amplicando
alla matra, la remissione della pena temporale
debita p la colpa actuale, nõ è effecto totale
di niuno sacramẽto, si bene partiali comme del
sacramẽto del battesmo et della penitentia, imo
si puoli ritrovare senza niuno sacramẽto, come
si vede in uno penitente, cõ mortificandosi, mundo
purgando, puoli sostessare alla remissione delli
sui pene debite p li peccati actuali, senza sacramẽto
adonca è falsa quella propositione, cõ solo p la
collatione di sacramẽti si puoli remettere la pena temple
p tanto, il pontifice puoli remettere tal pena senza
sacramẽti, p nõ essere effecto totale di detti sacramẽti
adonca explicando il fisso della passione di ꝑ
li sancti p il modo delli indulgentii, potra absolvere
li penitenti delle pene temporali debite p li peccati sui
e cosi è vero senza dubitatione alcuna cõ il vicario
di ꝑ ha autorita di dispensare, giusto thesoro della
santa chiesa nõ solo p collatione di sacramẽti ma
anchora p li sancti indulgentii, e cosi fallano
gli heretici nõ argomentare cõtra, giusta solida verita

Quanto sia alla causa. delle Indulgentie
dico ꝯ nó sono nulle, si la causa nó è ragione
vole, come habiamo extra de penitentia et remiss.
c. qui ex eo, il quale dice, le indulgentie indiscreti
enervano la sotisfactioni penitentiali, nó debitamẽte
no se fussono nulle, ma adiplicabano in merita quanto
haveriano la sotisfactioni penitentiale, adimpite. dil ꝯ
sempre la causa ragionevolle si presumpe altrimẽti sono
dette indulgentie invalide. E questa è opinione comune
de tuti li doctori

Anchora se si domandasi. quella causa quale è expressa in
la bolla si debbe haver et tenir, p causa ragionevole.

Rispondo. et dico ꝯ la causa expressa nella bolla se nó
gli fusse expresso errore et manifesto, sempre è causa
racionabile, p ꝯ si come la sententia data dal iudice. sempre
si presume iusta excepto ꝯ nó commesse manifesto
errore. cosi la causa expressa dal principe nelle sue
dispensationi si presume sempre ragionevole. excepto
come havemo detto, nó cõtenga errore manifesto
La causa di tanta quantita delle indulgentie expressa nella
bolla, nó è necessario ꝯ totalmẽte in merita sia racionabile
E, la ragione è questa p ꝯ in questi et simil altri casi
il Papa puole errare, p ꝯ nó è questa sententia iudiciale
delle cose ꝯ a la fede si apertengano, se debbe pero sempre
qualmẽte lo accesso et la susceptione delle indulgentie
e una certa professione della fede christiana. la fede p o et

tanto si apertiene alle indulgentie in quanto la
indulgentia nó è specificata a questa o vera a quella
indulgentia particolare. ꝑ cõ si come la fede christiana
circha lo sacramẽto della Eucaristia è cõ sotto l'hostia
sustamẽte consecrata si contiene il vero corpo di xp̃o
E nó è cõ questa hostia particolare sacia sustantialmẽte
consecrata ne sotto questa hostia quale si propone
al populo adoranda contenga il vero corpo di xp̃o ꝑ
questo puole essere falsso, E ꝑ cõ alla fede christiana
nó puole essere falsita niuna, ꝑ tanto circha la
indulgentie, nó siamo necessitati ꝑ hora a gli modo
aspettare alla fede. solo la fede mã è cõ le indulgentie
sustamẽte date sono valide, E nó aspetta alla fede mã
cõ questa particolare indulgentia sacia sustamẽte data
o vero cõ questa causa sacia ragionabile, o questa indulge
ntia sia valida. o nó, ꝑ cõ questi particolari investi
gatori circha le particolari indulgentie puono essere
falsse. come habbiamo provato. cõ nó aspettano alla fede
mã, ma si bene alla opinione humana et a una certa
credulita la quale è de queste cose singulari. ꝑ tanto
puono essere falsse. ꝑ il cõ le dottori dicano cõ nó
se debbono dare le indulgentie sancta causa di importã
accio cõ il thesoro di la sancta chiesa non venga
in vilipendio cõme il c. legimus 93 dist.
dice cõ le cose rare sono pretiose. ꝑ tanto si cõclude
qualmẽte la causa ragionevole sie necessaria. E ꝑ
exẽplio ne adduco alcuni.

8

P.ª Prima p recuperar terra santa, Per la dificatione
delle chiesie, Per visitar li corpi santi a roma, per
la reparatione di ponti dove passano li pellegrini acciò
nó panschano pericolo. Et altri simili cause.
Anchora si domanda se li indulgentie si pono dar p cosa
mere temporali. Et nó si comette simonia
Rndo secundo il doctor sancto Thomaso. Et dico Et nó si
puono dare, ma si bene quando el temporale è ordinato
al spirituale, come p la elimosina datta p la edificatione
di la chiesia come si proua p la cósuetudine di la chiesia
romana unde il sup.to doctore dice Et li cose temporali
ordinate sono p li spirituali. imo noi dovemo usar li
cose temporali p li spirituali. p tanto simpliciter p
li temporali nó si puono dar li indulgentie ma si
bene quando sono ordinati alli spirituali come seria a
reparare gli inimici della chiesia li quali p turbano
la santa pace di detta chiesia. Et p Et questo si cónclude
Et in questo modo dar li indulgentie & nó si cómette
symonia, si puol dare; p li cose mere spirituali. come
fece papa Innocentio 4º. quii faciva et chi fa oratione
p il Re di francia hanno giorni dieci di indulgentia
Et similmente quelli Et predicano la croce hanno quella
medesima indulgentia, chi hanno quelli Et la pigliano detta
p. Essendo concluso di li cause di detta indulgentie sora
havemo a vedere chi puol dare & predicar li indulgentie

Pa Il Pontifice ꝓuol dar li indulgentie vniuersal
ꝑ tutto il mũdo ꝑticolar et vniuersali secundo il suo
bene ꝑplacito dõmodo causa trouasi ragioneuol. Et quisti
ꝑ cõ solo lui è assũpto alla plenitudine della potes-
pontificia come sabiamo di ꝑdonanza et remissione nel
capitolo, quod aũt. et nel c. qui ex eo, et nella 24. q. 1
c. godeng

Jtẽ li liggati del papa ꝓono far indulgentie ꝑ certo
limitato ꝓ nelli confini della sua liggatione. si come ꝓono
far statuti ꝑpetui, come sabiamo di officio liggat. capitolo
finali.

Jtẽ li arcivescovi ꝓuono dar indulgentie, nella sua
ꝓuincia dõmodo nõ eccedano il numero di 40 giorni
excepto nella dedicatione della chiesia ꝑcipali. ꝓuno dar
vn anno, e nõ piu ancora cõ fussano piu arcivescovi

Jtẽ li episcopi ꝓuono dar Indulgentie nella sua diocesi, giorni
40. alcuni volano cõ nella sua solenni missa ꝓssa dar
vno anno secũdo il ꝓuisto Jnnocentio iij li giorni 40.
Et lo Abbate bene cõ il cõcilio generale ꝓssi dar la
indulgentia, plenaria, Ancora dice cõ si de vacante nõ si
ꝓuol dar la indulgentia

Jtẽ li altri ꝓlati inferiori, o cõ sciano secolari o vero regulari
come abbati, nõ ꝓuono dar indulgentie si nõ hano speciale
comissione o vero ꝓuilegio ꝑ come sabiamo nel cº
accedentibus de Excº. Prelatorꝫ. ꝑ cõ cotesta dignita e dello
episcopo.

Jtẽ Tutti li sacerdoti nel foro ꝓnitentiale ꝓuono dar li
indulgentie a quelli cõ ꝓuol absolvere secundo li docturi
edicano cõ il sacerdote ꝓuol, anchi debbe cõ dispensar

9

pmitia

có il pmitia del p.sidno della mia vita et conosci
mitai, rilassando la pena della indulgentia et
questo è, vn testo di Augustino de pmitentia alla dist. 1
qui pmitit, et capo. ipi aut. mi giusta determinatione
è contraria al c. Accedentibus. de excess. priulator. et
iui parla de li indulgentie in foro iudiciali et questi
parlla in foro pmitentiali. et tanto nó è contrario

Sti se vno il quale nó sia sacerdote puole dare li indulgen
tie è puole, hauendo Iurisdictione ecclesiastica. et è la
opinione di fare le indulgentie seguita la Iurisdictione
è, et è diaconi et li altri nó sacerdoti puonno hauere
Iurisdictione o vero et commissione come li legati o vero de
ordinaria come li electi, et tanto poño fare l'indulgentie
bene è vero è nó puono absolvere nel foro pmitentiale
et si apartiene al ordine,

Sti vno exsistit in peccato mortale puole dare le indulgentie
et equalmente valeno, e la ragione è, et il peccato nó toglie
la Iurisdictione, et tanto valeno le indulgentie date da quello
et in peccato mortale, tanto, quanto quelle di vn sanctiss°
huomo. có sit et nó minuit la pena et virtu di sua mercie
ma et virtu di meriti riposti nel Thesoro di la sancta
ecclesia, e, tutto questo è di S. Thomaso in 4° sent.

Circha quello et si apartiene a quelli
et degnamente volleno pigliare le indulgen

Hauemo a videre vno exsistente nel peccato mortale sia
comune, del fructo delle indulgentie, dico et di nó secundo
il doctor sancto Thomaso nel 4°. delle sent. alla distinc. 20
5°. qst. 1ª. quista è la ragione stante la causa della colla

o uero la offesa. lo effetto cioe lo resto della pena
nó si puote rimouere, p tanto la indulgentia nó puote
fare lo effetto suo p ritornare lo imprimitio del peccato
p tanto la forma delle indulgentie usa questi doi vocabuli
cóteriti. et cófessi, p tanto si cónclude che, in peccato mortale
nó si, capace di tal fructo.

Se le indulgentie nó ualeno alla colpa ch̄ vole dire
ch̄ la chiesia romana, usa questi parole nelle bolle
Indulgentia plenaria a pena et colpa

Rndr. io. felino: glosator del decretto in uno tractato delle
indulgentie dice ch̄ mai si nó uiene dalla corte romana
tal forma ch̄ ne uiene, e corretto il vocabolo p ch̄
mai sempre la colpa nó caschi il fructo delle indulgentie
nó dimeno il beato Antonino dice si puole seruare
tal parlare. in questo modo. ch̄ la remissione della
colpa si riferischa alla cóteritione et cófessione, le quale
sono preambuli necessarii a cóseguire la indulgentia
come, e manifesto p la forma. et la remissione della
pena si riferischa allo effecto delle indulgentie, ancora
giouani di nicolla in uno suo cósiglio dice ch̄ quelle parolle
a pena et a colpa a parere essere additione a una
superabondante cautella, p ch̄ se nó fusse a pena et colpa
nó seria plenissima indulgentia, o sia alora la
remissione della colpa p la cóteritione, o uero ch̄ della
pena, se debbe essere plenaria cómunemente si faceia la
remissione di pena et di colpa et massime p ne uno
quando si fa quello p il ch̄ si dalla indulgentia et lassa lo effecto

Si domanda anchora se è necessario la cõfessione actuale in pigliar li indulgentie, dove pare pare di sì p cõ la forma delle indulgentie expressamẽte dice cõfessi et cõtriti, p tanto una opinione è che sì simile la forma delle indulgentie secundo la forma delle leggi, anchora si debbe intendere nõ solo della cõfessione ma et della cõtritione; p cõ il precepto della cõfessione è precepto affirmativo, e similmẽte quello della cõtritione li quali precepti nõ obligano semp̃ et p semp̃ ma il tempo della necessità et loco, p tanto la chiesia a determinato il tempo quale è una volta l'anno adũcha vole questa opinione. cõ sì la receptione delle indulgentie nõ ricerca la cõfessione actuale ma, solo secundo lo statuto di la chiesia cõ una volta l'anno, così parimente si pone della cõtritione, adũcha si cõclude secũdo questa opinione; sì la forma delle indulgentie nõ obliga la recipiente alla cõfessione actuale, ma solo allo statuto della chiesia cõ una volta l'anno, così della cõtritione bastara hauerla hauta al tempo della cõfessione, et questo è diritto cõtra la intentione del donatore delle indulgẽtie adõcha è meglio a chi vole cõseguir il fructo delle indulgẽtie cõ actualmẽte si cõfessa et actualmẽte habia delli suoi peccati cõtritione, et questa è opinione è del gaetano nelli suoi quolibeti. anchi adduce doi altre ragioni, ma p nõ esser verboso le tralassi, et maxime, dice cõ li secolari nõ sano hauer cõtritione, sì actualmẽte nõ si cõfessano. pel cõ exporre quelli cõ volano pigliar le indulgentie si cõfessano

ꝙ ꝯ accadendo ꝯ nó hanissono mitai cófissioni la
vna cótritione, ma solo la atritioni, ꝙ virtu di li
chiavi diuintano cótriti ꝯ ꝛ molto seguir questa via
L'altra opinione ferme ꝯ alla recepione delli indulgentie
basta la cótritione actuali, có proposito di cófessarsi secundo
il precepto di la chiesia, quali ꝛ vna volta l'anno
e questi tali si chiamo cófessi ꝙ ꝯ nel anno passato si
sono cófessati, ꝯ hauendo proponimito, il simile nel anno
seguenti. questa dici opinioni, ꝯ basta alla recetione
del fructo delli indulgentie, ꝙ ꝯ la indulgentia ꝛ, già
basta adunda questa cófessione in uoto in fauore di
recipiti. ꝯ questa opinioni ꝛ, commune quasi di tuti
doctori ma, ꝛ, particolari di l panormita nel cº. omnis ꝯ
Penitentia ꝯ remissioni, ꝯ di Iouanandrea nel detto cº.
ꝙ aút. ghi dici medesmo siluestro nella sua summa ꝯ
cosi fu. rispóso a questa dificulta nel cócilio cóstaciensi
dove si ritroua detta declaratione in uno libretto scripta
de mani del prº. Rdo frº. Iouanni di Caloppia del ordini
ꝑdicatorio huómo docto ꝛ, vendico, quali sia miglior de ambi
dua opinioni, lo lasso al sauio iudicio, di quelli ꝯ sono
cauai il sottili di l sotili, a mi ꝯ mi domandasi quali
ꝛ, piu segura ꝯ piu utili, direi la prima, ma ꝙ tor
li scõpoli, dico, ꝯ la seconda, ꝛ necessaria, la prima ꝛ,
ꝛ cósiliativa ꝯ adbene ꝛ, ꝯ questo basta quanto a questa
risolutione di la dispositione del recipichi, Anchora fa
bisogno la fede, ꝯ recordi cuda, anchora uoli el
gaetano, ꝯ uolea la già uolino una particolare dispositione
a qui uoli utilmiti ricerca li indulgentie

Hora bisogna vedere chi sono quelli ch̄ puono
e ch̄ sciano capaci del frutto delli indulgentie, e prima
Tutti quelli ch̄ sono in carita, p̄ ch̄ li membra morti
nó puono ricevere il frutto dello alimento del corpo
vivo, p̄ tanto tutti li fideli christiani, e uno corpo mistico
il cui capo è X̄o lo alimento et il Tesoro della chiesia
del quali essisono li sancti indulgentie, p̄ il ch̄ solo
quelle membra ch̄ nó solo sono unite al corpo mistico
ma ch̄ vivano di vita della sancta carita puono esser
participi di tal frutto, cosi quelli ch̄ sono in carita
puono utilmente ricevere il frutto delle indulgentie
come expressamente dicano tutti li doctori sancti
Anchora si domanda. se le indulgentie vallano alli
Religiosi p̄ essi loro sotto il voto della obedientia
Il doctor sancto nel 4º delli sentij alla dist. 20. — dice
ch̄ valino alli religiosi ~~il~~ i quali in carita exequiscano
quello tutto. p̄ il ch̄ le indulgentie sono datte, nó mancho
sono adunabili degli altrui meriti, ch̄ li secularj. eadē ch̄
i religiosi sciano in stato di p̄fectione, tamē sancta alcuno
peccato vivino, puono, p̄ tanto p̄ alcuna commissa colpa
sono rei di alcuna pena la quale si puole p̄ le indulgentie
expiare et sotisfare. et adench̄ nó habiano di proprio
p̄ dare quanto è tassato p̄ le indulgentie, ni mancho
puono usare del clausho sancta licentia, tamē il p̄lato
gli puole dare licentia di fare quanto dice la forma delle
indulgentie et cosi cósequiano il frutto de dette indulgentie

nó dimino il pulato p̄ li indulgentie nó dibbi
solueri li regulari obseruantie / p̄ ch̄ il religioso più
merita osseruando, la osseruantia di la sua religion —
quanto sia al premio di vita ehrna, ch̄ nó ; exequiē
le indulgentie, vero ; manebo quanto sia alla remissiom
dilla pena, il ch̄ pero manebo breue.
Anchora si aduertischa ch̄ p̄ li indulgentie i religiosi nó
gli sono remisse le pene in iuncta in capitolo p̄ li
suoi pulati. p̄ ch̄ in capitolo si agita in foro giudiciali
e, nó nil foro penitentiali, et li indulgentie remettono
le pene in iuncta nil foro penitentiali. do carta di l
o. sancto in 4° fort. nila disp. soprad[itta].

Hora habiamo a uedere se li animi ch̄ in purgatorio purg/
ano le sue pene, quali nó hano sodisfacto in vita. si sono
chapaci dilli suffragii dilli sancti indulgentie, et maxime
ch̄ dicti animi uiueno in gra de dio et in carita.
A questa questione, Rispondeno li doctori theologi, et canonisti
e dicano ch̄ p̄ modo di suffragio puoano cosequir il fructo
dilli indulgentie, ma p̄ ch̄ questo di parlar è oscuro, p tanto
uoglio ch̄ formiamo la questione, ordinatamēti, e p̄ argomē
do alla parte negatiua, a cioe ch̄ la uerita più chiara si
veda
P̄ Alcuni argomentano in cōtrario e dicano ch̄ il nōtifici
nó ha autorita sup̄ il purgatorio. et aducano un
testo dil decreto nilla xxiij. q. ii nil c. iuuenis.
il qual dice in questo modo: Viuentes, nó mortuos, soluere
possumus aut ligare; dice questo thexto in nome di l papa
la mia autorita si extende a uiuenti, nó gia a morti

Anchora aducono vn̄ Testo di sancto Matt.o al xvj.
.c.o il quale dice q.cq̄ ligaueris sup̄ terrā
erit ligatū et solutū in cēlo, la dichiaratione di el quale
secundo la mente di sopradetti, si intende es̄ xp̄o
in queste parole limitto la autorita a sancto pietro dicendo
supra la terra, adchora, sotto terra nō si extende, p.ch̄
il purgatorio secundo la opinione comune et maxime
di sancto gregorio) e, sotto terra, adūcha la autorita di la
chiesia nō si extende; e cosi li animi quivi existenti nō
puono essa suffragati dil Tesoro di xp̄o

Anchora aducano una bella ragione, mirano poi dare
indulgentie excepto a quelli es̄ sono sotto la sua Iurisdictione
come aligano il c.o q.d ait. di penitentia et remissione
sed sic è, es̄ quelli liquali sono difonti, nō sono più sotto
la Iurisdictione della chiesia militante, ma sono sotto il
regnāti foro di dio, p.tanto il papa nō gli puoli auxiliare
et ch̄ le indulgentie, quali sono le ragione di quelli
es̄ negano es̄ la chiesia habbia autorita sup̄ el purgatorio
nō dimeno rispondemo, mediante la gra̅ del signore

In prima s. bonaventura, Alexandro di alis mil 4.o di sancti
dicono es̄ idio ottimo, et max.o a tutti, ha prouiduto
secundo la ordinatiss.a sua prouidentia et sua pieta
misericordiss.a; e la ordinatione retta della carita vole
es̄ uno possi esser aiutato et succurrito, e maxime a
quelli es̄ plus nō si puono aiutare, si adūcha gli huomini
e animi in questo secolo, i quali sono bisogno di auxilio
dio p sua prouidentia gli prouide di lo auxilio della

indulgentie dati dalla chiesia, p̃ cõ andrea quilli
cõ sono in purgatorio, li quali hãno bisogno di laltrui
auxilio, p̃ no potissi p̃ corpissi aiutari debbono
esser primi di tal divina provisione cõ il tesoro
delli indulgentie nõ siano auxiliari vr adiutori dilli
quisti doctori cõcludono cõ quista ragioni cõ li anime
cõ sono in purgatorio pono fruiri il fructo delli indulgentie
ancora cõ quista ragioni sia bona nõ dimeno nõ
totalmẽti sotisfa al cõmincio, p̃ tanto pongo la instition
di .S. Thomaso nel 4º sent. alla dist. p̃ xlv. ~
dici quisto sancto doctori cõ in dua modi li indulgentie
pono esser utilli al suscipienti, uno modo principalmẽti
mẽti ẽ uno diuttamẽti, in uno altro modo indiuttamẽti
Principalmẽti valino a quilli cõ fano quil tutto cõ
causa cõ talli indulgentie sono dati, como verbigrã
visitando li chiesie delli sancti apostoli in roma o uno
chi fara tal elimosina alla tal chiesia quilli p̃ cõ
fano tutto quilla cõ intende la forma dilla bolla, chi
tali cõsegino il fructo di li indulgentie, diuttamẽti
quanto a quisto modo li anime cõ sono in purgatorio
nõ puono cõsegini, diuttamẽti o uno principalmẽti li
li indulgentie, p̃ cõ nõ puono exeguiri tutto quillo
cõ causa di tal indulgentie, p̃ cõ nõ puono andari
uisitari limina delli sancti apostoli, ne fari elimosini
et simili opini, p̃ tanto dici il doctori sancto cõ detti
anime nõ puono ricuri il fructo delli indulgentie
p̃ cõ modo cõ habiamo detto. p̃ cõ quisto modo cõuient
a uiui et nõ adifunti. ~

E, vno altro modo, domadato indiretto et secundario
cõ li indulgentie, sono vtili et valide alli animi cõ-
sono in purgatorio, quando vno fa quello tutto p̃ il cõ
sono dati, p̃ vno altro, et maxime quando la forma
della indulgentia dice, chi fara la tal cosa p̃ lui o vero
p̃ altro cõsiguira la indulgentia, a questo modo i uiuenti
puono adiutari li animi cõ sono in purgatorio, prima
ch̃ la intentione di quello cõ da li indulgentie, cõ voli, cõ
uno possa adiutari lato facendo p̃ quello cõ nella
bolla si cõtiene) et quello applicando tal opera alla anima
di suo patri o di sua matri, tali animi consiguisseno
il fructo delli sancte indulgentie, a questo secundo modo
eo maxime nõ ch̃ ragione niuna cõ il põtifici nõ
possi transferire i meriti communi della sancta chiesia nõ
solo alli uiuenti, ma anchora alli defuncti, tutta la
ragione del doctor. s. mi 4º delli sentti dist. 11 q. 3 punct
nottati.

Volendo hora rispondere alli argomenti facti in principio
della questione, dico al primo del decretto, il papa puoli
in doi modi dari li indulgentie, uno p̃ modo, p̃ modo di
Judicio, usando la sua potesta Jurisdiciali, in uno altro
modo, p̃ modo di suffragio, si uolimo cõsiderari li indul
gentie secundo il primo modo, dico cõ il papa nõ ha
cõsiesta potesta supra li defuncti, p̃ ch̃ essi loro cõfumi
del foro della chiesia militanti, et a questa intentione
sono tutti li testi del decretto, et maxime quello cõ adducto
in principio, p̃ il cõ la chiesia nõ intendi di dari li indulg-
entie a quelli animi cõ sono in purgatorio p̃ modo di
Judicio, p̃ la ragione suddetta.

Ma si noj vogliamo rispondere al 2° modo
il quale è p modo di suffragii, dico cõ il pontifice
puole suffragare et auxiliare li anime cõ sono
in purgatorio p meglio delli indulgentie et
questo è, p ritrouarsi in carita, p tanto sono idonee
et capaci di recevere li beneficii spirituali. vnde
si, e. alcuno vole pigliare li indulgentie p li anime
di defuncti et dica dulcissimo signore il merito il
quale debbo recevere p la visitatione di questa chiesia
et p la elimosina cõfessata, li prego p tua misericordia
a tribuisca alla anima di mio padre o di mia madre
o fratello, o figlio, a loro suffragio et Auxilio cõe nõ è
dubio cõ idio nõ expaudisca cõsista p vtilitate. et
maxime quando la forma et expressamẽte p nuncia
cõ vno possa adimpire altro, facendo quello tutto cõ
è causa di tale indulgentia. dil cõ si conclude cõ p modo
di suffragio il papa puole sublevare li pene delli
anime cõ sono in purgatorio, et cosi è risposto al
questo adducto in cõtrario, de questa distinctione quali
è delli teologi.

Quanto sia alla autorita dilo Euangelio in s Matt.
che il papa ha la sua autorita supra la terra et nõ
in purgatorio il quale è sotto terra imo nel cẽtro
di essa terra,

Rispondo cõ la distinctione di teologi, si puole cõsiderare
il purgatorio in doi modi, o vno comi, termino, o vna
comi via de andare al ultimo fine cõ la pace cõ sp

Si noj cõsideriamo quanto e quodamo termino
es sono confirmate quelli animi in quanto nõ possono
più peccare, et tanto et questa ragione il purgatorio
e terminato, e in questo sono fora foco sotto terra
ma in quanto e via e transito di andare alli
superni stanli et maxime es sono in atto di purgatio
dico es sono quodamodo sopra la terra et possono
ricevere li suffragi delli indulgentie et cosi si salua
il detto dicto euangelio, et questa ella expositione
del .tb. Alberto magno super Sanctu matheo exponendo
li dicti parole. e cosi e risolta la questione. gli aduersari
di numero dicano, et li ragioni superdicte. noi cõfessiamo
es il papa ha autorita sup il purgatorio, et questo
nasce una nõ mancho difficili questione es la .p.
Adonesa il papa si voli potra euacuare in tutto il
purgatorio, potendo. et nõ facendo lo fa cõtra la carita
la quale voli es quando noj potiamo aiutare il proximo
quale e in summo bisogno, sotto precepto, si ha aiutare
es, euacua il purgatorio, sera finito, es dicto purgatorio
in uano sera da dio creato,

Respondendo a dicta questione dico prima es il cõfessio
le indulgentie presupõgano nõ solo cõcurrente causa
ma et iusta niuna causa cõcurrente possi impedire
es il pontifici sabbia a expõgliare tutto il purgatorio
como il doctor .s. nel 4º delli sent. alla 20ª dist
adunca nõ puoli il papa liberare tutti li animi del pur
et a questo adduco una ragione

Il ministro debbe, nel dispensar, imitare
il suo signore, altrimenti tal dispensatione
non sarà approbata, da lui, imo come indiscreto
sarebbe approbare, così il dio signore universale
talmente ꝑdona alli delinquenti, ch̃ non li sempre
sarà temuto della sua Iustitia, molto maggiormente
il suo ministro ichist. il papa debbe cõ ogni
discretione, et moderanza libere della chiesia
et il suo thesoro dispensare, et ꝑtanto
come dicano li doctori, nõ è, dispensatione in
distructione della chiesia, ma si bene in edificatione
ꝑtanto li beni spirituali, cõ summa discretione
debbe far tal dispensa, ch̃ nõ sia a nocive
et spoglia il purgatorio, cõtra la volunta
del suo signore.

2ª La passione di ch̃ nõ ha hora maggior virtu et
efficatia, ch̃ nel principio suo, sed sic ẽ, ch̃
nel ꝓcipio, della sua passione et vittoria ch̃
discendendo allo inferno, nõ trasse tutti li animi
quali erano in purgatorio, ma solo quelli ch̃ hauea
ꝓmerito, così hora ꝑ il suo ministro, nõ vole
ch̃ la sua passione, habia maggior virtu d'extra
endo tutti li animi ch̃ sono in purgatorio, ꝑtanto
solamẽte, alcuni animi, si ꝓcurano li beni et
il thesoro delli indulgentie. et questa basta.

dil. d. s. Thomaso in 3ª p. q. xlv
ar. viii

Anchora como si intendono, i giorni & anni posti nelli bolli, ecco nasci grande difficultà secundo li dottori a volir diliminari, como si intendano li giorni & anni delle indulgentie, secundo li dottori secundo la ragion probabile, se intendano, secundo la penitentia quale comunem li se sole fare. cioè, nella indulgentia ⁊, plenaria nō ⁊, dubio cō remitte ogni pena si ⁊, de uno giorno, tanta ⁊ la remissione quanta fatta ꝑ la penitentia de uno giorno, & cosi de uno mese o de uno anno, & giusto ⁊, quello cō communamēte dicono i dottori cō tanto vallino quanto ⁊, il sono delle parolle notta cō il panormita d̄ c̄. ch̄ co, fa longo ragionamento di quesi 40 giorni, o uno di l'anno, uero siano usuali o uero cōtinui. Et cō ciosia cō molti dicano molte cose, nō dimeno io dico secundo cō io intendo, cō quando si dona ꝑ penitentia quaranta giorni, cō nō ⁊ necessario cō siano continui ma si puole quella penitentia, farla dividendo & ponendo i giorni uno giorno la settimana, ma sino abia sodisfacto al numero delli 40 giorni, Et si lo episcopo da 40 giorni de indulgentia ⁊ sodisfacto ꝑ quelle penitentie de tutti quelli giorni, & l'anno dice il panormita cō la penitentia debbe essi cōtinua. idest. quando uno a fare penitentia ꝑ uno anno, debbe ꝑ uno anno cōtinuo fare penitentia & si si da la indulgentia de uno anno, pigliando la sodisfa ala penitentia de l'anno cō ⁊ca in iuncto & giusto tutto dice il panormita nel texto supradetto Et giusto basta quanto alli giorni & anni

Anchora. como si intendano li parolli della indulgentia a giusto ⁊, difficile a dare una chiara doctrina, se pono dare alcuni regule comune

P^a Si ha a cõsiderare li ꝑ^i li parolli della bolla
e comandamẽti tanto Callino quanto sonano
como habiamo di ꝓvisigius nihil ē cõ ꝓplantare

2^a Si ha cõsiderare colui ēs da li indulgentie saben
lauctorita

3^a ēs lo recipiente sia dispꝓsito cioe in carita e grã

4ª Regula ēs si faccia quello tutto ēs comandano e ēs
si cõtiene nelli bolli

5ª Sie quando si da li indulgentie. ꝓmitta cõmẽciano al primo
vespero et dura insino al secundo, o vero insino a octo
giorni, sol una volta si ha la indulgentia, anchora
ēs como volti visitassi detta chiesa dove ꝓsta la indulgen
eccepto ēs nella forma dicesi tante volti quanto visone
hanno la indulgentia, o vero quando ꝑ ꝓpter. secundo
s. Thomaso in 4° sent. il qual pone tre modi, il
p°. quando dice tante volti quante visitarai. questo ēs divino
2° modo quando nella bolla explica similmente tantõ
e questo e manifesto 3° modo quando nõ explica. ne in
questo si ella ꝑ ꝓpter, si cõsiguisce tante volti quante
visite. se e determinato ꝑ uno giorno o ꝑ octo giorni
una vôlta tanto, se nõ ꝑ piu.

Ité li litere de li questuari cõ indulgentie, nõ si debbano
accettare, si nõ sono la fede del papa. o vero dello episcõ

Quanto alla forma della absolutione, secundo il
Sancto antonino florentino, dice ēs cordialmente
e mamano indulgentie dalla sede apostolica. ēs in
articolo di morte ꝑ uno idoneo cõfessore quale
eligerano, si possano autorita apostolica absolvere plena
remissione

16

et in questo molto fu libérale Eugenio 4°
al quale furono proposte molte dubitatione
et per lui declarate, fra le quale fu domandato
come si intende in articolo mortis et in questo
fu risposto, che quando la forma dello indulto altro
non è che si debbe intendere dello articolo presente et non
altro, così come della extrema unctione che si debbe dare
solo a moribondi, si debbe dare a quelli a comunia extreme
sono privati che morendo et in detto articolo presente
si debbono absolvere, et seguitano le altre indulgentie
vivendo fino al tempo prefisso, ancora che non morendo
ma sia già, poi si finisse et spira in fermo, et questa
regula falla, quando la forma dello indulto dicesse che
conseguisca lo effecto delle indulgentie in caso che si more
et dice a questo caso che non morendo che non conseguisca
lo effecto delle indulgentie, ne mondo la grā expira
et quella absolutione, unde debbe dire il confessore io te
absolvo se tu mori in questa volta

Quanto sia del modo di absolvere primarie nelle generale nelle
in articolo di morte, a quelli dare la licentia et
declaratio indulgentia dal pontifici et primo dica
lo infrascripto confessore sul nuovo. doppoi il sacerdote dica
Pius misereatur tui etc. doppoi dica Auctoritate dñi nri
Jesu Xpi. et apostolorum eius petri et pauli et dñi nri
pape .N. in hac parte tibi specialiter concessa, concedo
et do tibi plenariam remissionem omnium peccatorum tuorum
de quibus ore confessus et corde contritus fuisti (quos nō commisisti sub
pretextu istius indulgentie:) in quantum claves ecclesie

si extenderá vt beneplacitú est in oculis diuine
magistatis in nomine pris & filii & s. s. amen
Eadem autoritate do & cócedo tibi plenariá remissionem
omniú penaz de quibus ex peccatis tuis es obnoxius
& obligatus quantú claues ecclesie se extendút &
visitato ti illi ecclesiis in qua fuisti quando fuisti
baptizatus q̃ quidé plenaria indulgentia sit tibi in augmentú
meritú virtutis & gratie & in augmentú vite eterne in
nomine pris & filij & s. s. amen.

¶ L Jubileo anticamẽte si dana una volta
in cento anni, come p la extrauagante di
Bonifatio octauo fu ordinato, et qui pone
il titolo,
Centesimo quoque anno visitantibus basilicas
petri et pauli apostolorz plenissima peccatorz
venia cóceditur. Idest plenaria & peccatis dubitatz
cosi exponi la gloza sup̃ quelli parolli di l.2
libro di gli macabei al xij ca Sancta et salubris
cet. ¶.

¶ Clemẽte vj. volendo ridurre a minor tempo
l'anno del Jubileo, scriuendo alli suoi suffraganei
come e registrato di penitentie & remissioni
nela extrauagante, dice il titolo. cosi
Annus Jubileus, siue plenaria remissio qui
olim dabatur quolibet centesimo anno omnibus
uere penitentibus & cófessis visitantibus basilicas
beatorz petri et pauli, p ista extrauagante ad
annú quinquagesimú reducitur

Jhí ꝯ Sixto 4º comi Sabiamo di R.missioni
et ꝓmittimis, libro, 5º Sa ridutto il Jubileo ꝑminor
tempo comi si ligi nella sua Extravagantj il
qual titolo dice cosi

Bulla cõfirmationis anni Jubilej ꝓmulgata apud
Sanctũ ꝑtrũ in die nativitatis domini nri qua
cõtinetur q̃ annus Jubileus est ad breuius tempus
reductus q̃ olim esset quoniã vigesimo quinto
quoq; anno, cunctis fidelibus basilicas urbis romanã
hic et ꝓpriis visitantibus illius indulgentia cõcedatur
et illo durante alie indulgentie vbiq; cessent

Hora domandiano si la indulgentia del Jubileo, sia di
maggior effectione, cõ le altre indulgentie ꝓlixate
Rispondo. Io fidino, do noi sonno ma dice cõ nõ
è, differentia fra la indulgentia del iubileo et le altre
indulgentie ꝓlixate, excepto cõ cosi in roma, si cõsimpla molti corpi Sanctj, et di molti signalati
i quali sono stati fodamẽto della mia fede et molte reliquie
le quale oculata fede si vedeno, ꝑ il cõ molti si cõfortiamo
ꝑ tal cõsimplatione a vivere virtuosamẽte ꝓ il tempo
cõ alora è cõcesso di uiuere, et mi giusto par cõ le indulgentie
del iubileo, operano qualcosa di ꝓ ꝓ le ragione
dicte.

Jhí noj Sabiamo a sapere quando uno mette mille religione
di regula approbate, intendendo quando fa ꝓfessione
Sa tanta indulgentia, quanto Sano quelli cõ passano
il mare et vano a terra Sancta, et è ꝓlixate uno
ꝓlixissima Indulgentia et giusto si dice S. Thomaso
nella 22. q. 189. Ar. 3 ad 3m il quale dice cosi

voti religionis cū sit principali est maius q̄ voti peregrinationis Terre sancte q̄ est humanale e giusto e ragionevole cō q̄ lo ingresso della religione venga a cōseguir la remissione di tutti li sui peccati q̄ cō se vene q̄ il beneficio della elimosina q̄ole redimere li peccati sui secundo il parlare di damiL al 4° c. Peccata tua elimosinis redime, maggior mēte q̄ satisfan q̄ tutti li sui peccati, satisfano quando alcuno si mancipia totalmēte nelli divini obsequi q̄ lo ingresso della religione il qual excede ogni spetie de satisfactione et della publica penitentia come habiamo nella .33. g. 2. nel c. admo~~nitio~~

Jnō della pena cō dice sancti quelli cō peniteano o vero pudicano, li indulgentie si discerte come si ha expressamente nelli clementini, c. Religiosi de priuilegiis. dice la glosa cō peccano mortalmēte q̄ cō gli proibito si mentre della santa obedientia et sotto pena della maladicione ~~et~~ et si intende pudicani indulgentie indiscrete, secūdo la glosa quando peniteano li indulgentie nō cōcesse, o vero cō nō ano. cō si intende, nō vere, o vero nō valide, ancora dice ~~it~~ q andanita cō sono indiscrete quando excedano la quantita, q̄nta quando il digiuno da ~~q̄~~ q̄n di quaranta giorni come, q nel c° ex.uo., si q̄uono anchora dimandā indiscrete quando l nō si q̄uono q̄onare, lo qui de q̄bationibus c° gem. et nel c° post cessionem

Fforza ponemmo nel ultimo loco alcune indulgentie
cõcesse al ordine cãdelisse, & p la indulgentia plenaria
data nõ solo alli chierici, ma cõmissi & commissi in
questo modo, qualuncha dica p uno anno intiero una
volta la settimana li sette psalmi penitentiali cõ le
lanie & le orationi cõsuete, & chi nõ sa legere, come
sono cõmissi o uero cõmissi, dicano in loco di psalmi
cinquanta pater nõ, et tante ave marie, ogni settimana
a compimẽto de uno anno, cõsequita la indulgentia
plenaria, de tutti li sui peccati, cioe de tutti li pecca-
ti innanti p li peccati o sia a uita, o uero da cõfesso
delli quali ne sarano assolti la prima uolta o inanti
mũdo o uero in purgatorio, gli serano rimessi medianti
la assolutione facta p uirtu de tale indulgentie
Ancora, nõ si intenda questi settimani cõtinua-
ma usuale, ptanto, dica tanti settimani & uno
anno faciano. ~ ~

Item una altra indulgentia, cõcessa similmẽte nõ
solo a monachi ma a cõmissi, & commissi, qualuncha
uisitara, cinque altari nella chiesia de l'ordine. o uero
si p negotio de l bi comuni, si ritrouasse in altra chiesia
& dicendo p ognuno altare il psalmo, miserere mei
& chi nõ lo sa, dica cinque pater nõ, & il simile
uolta la salutatione angelica, cõsequita tutte le
stationi di Roma, & tutte le indulgentie quale sono
cõcesse a dette chiesie in roma, nõ manchando chi si

corporalmẽte et psonalmẽte si visitassemo et
anchora si qualuncha si ritrouassi fori dil monastero
p causa legittima, et nó fussi in quel loco solo
uno altro, quello cinq volte uisitandolo có il ꝓdetto
psalmo miserere mei o uero li tre pater nr
et lo ammaria sotstanza et cosignica il tenor di tal
indulgentie, come tutto si ritroua authenticamẽte
nelli priuilegi, et acti alloro gli uisitano
ché nella capella et ch edifico papa gregorio. g.
essendo lui cardinale, nel hierusalem, domandato la
capella dil papa, gli cócesse a tutti penitenti cófessi et
cómunicati la plenaria indulgentia et la remissione
delli suoi peccati, a quel modo ch si nella chiesa di
sanctipietro in roma in perpetuo durante
Ché nel anno M CC LXVij uiuendo papa clemẽte
4º in secreta cõ l'imperatore henrico, cõ sette cardinali
et molti episcopi et prelati nella pasqua della resurrec-
tione hierusalem, domandato casentino, et approximandosi
alla sacra hierusalem di camaldoli, intesi la buona et sancta
fama di detto loco, ricordandosi delli beneficii et deuotione
del suo predecessori Gregorio nono, pẽ cósiglio et aprouo
in detta capella la indulgentia plenaria et remissione
de peccati come ritrouassi nella chiesa di sancto spirito in
roma,
Ché di nuouo aggiunse alla sudetta indulgentia, ch
ogni penitẽti, uisitando detta capella ogni dì, anni CCC xij
Ché ogni domenica et ogni festa comandata, Anni CCCCCC xij

Jn nelli solemitati di Pasca ~~di resurrectione~~ vel
nella assensione del signore, cocidi cccccccc xxx4
Jn nella festa della assumptione, della Natività
Purificatione et Annuntiatione di santa Maria vergine
Anni M. cc xlvm durante in perpetuo. et
ad cocessione detti ni prisenti di infrascripti
ssimani videlicet Enrico Imperatore, Guidone di
comitis cardinali, ecclesie romane, Jsippo d bófanti
cardinale, Birdo archiepiscopo pisano, Guielmo
d vbertinis episcopo Arretino, simone Abbat.
d cófi d balistolli et molti altri degni di fede. del
ex ni perpetua memoria ne fu rogato
ser Jacobo d vgulioni publico notario imperiale
autorità et officiali et scribba del supnominato
pontifice.

Jn Sabendo fatto una inadunanza li Romitti
d mónte corona di papa chimenti vij comi p una
lettera del Rmo S.r iiij vechio, il quale fa fede
di oraculo vive vocis del S.mo felice memoria
Papa Chimenti settimo, nella quale sono anchora
descripti alcuni quali, cioè

Visitando ad esto o p altro effecto qualúq chiese
o uno oratorij di Romitti o di alcuni loci della
p detta societa alor subiecti, o che serano subiecti
p lo advenire: et il Psalmo Exaudiat &c. 7

dicúdo, q̃ la felicita della p̃detta sua scita
in vita sua et dopo la morte q̃ remedio
de l'anima sua, o, vero Tu p̃ nr̃ et Avc Mia
Tuta et clarissima indulgentie, stationi, et
remissione de peccati et plenaria, cósequono
li quali q̃ la fede antica generalmẽte o
specialmẽte o altrimẽti visino a q̃ son cócesse
o mi fusino se cócedessino, sotto qualunche
vigore, forma, o altro modo, cóstituti, o che
se cóstituissino tanto a tutti e ciascuno che
vi orationi di Roma quanto for di roma
vi et in tutto il mũdo existenti: cosi come
se i p̃fati Romitti li medesimi che
orationi a suoi tempi p̃sonalmẽte visitassono
et tutto quello facessono et exeguissono che
q̃ cóseguir̃ p̃detta indulgentie stationi et
remissioni de peccati fussi da fare, Sopra
di più li ritenuti di legitimo impedimẽto
al cóseguir̃ detti casi si dirano, o si nó potran
dire la sola mente et intentione di quel che
son tenuti a dire, Et cosi noi ct̃ gaudemo
li suoi p̃detti privilegii Gratie indulgentie
Summunitate. Et molti altri solo li indulgen
tie et la gratia santa Sirena et Longo Sanbo
tutti vivanti finis

20

Della excommunicatione

Volendo ragionar della excommunicatione, p̃ p̃ esser questo termine equiuoco, noi bisogna adunca p̃mieramẽte diuidere, bisogna & intendiamo la sua significatione come dice il philosopho & li nomi equiuochi p̃ sono diuidej & p̃ noj diffinirli p̃ tanto p̃ noi poniamo di lor sono o uero specie di excommunicatione, come dicano li doctorj & maxime s. Thomaso in 4° sentẽ distinj 18. & poi poniamo la sua essentia, o uero diffinitione, & p̃ obligatione del tutto, p̃a intendo di lor sono communione nella chiesa, come dice il d. sancto, & colui & niega la gratia del Baptismo, & facto participe di lor communioni, p̃ma e unito come membro del corpo mistico della chiesa cioe e unito alla communione de fidelj, in una catholica fede. 2a. & unito alla susceptione delli sacramẽti, cioe quando uno riceue il sacramẽto, usato lo ministro o uero quando molti sono adunati a tal receptione, 3a. e capace delli beni & si sono spirituali nella chiesa & come membro uiuo & unito di tali beni ui sia participe come dice il psalmo, Particeps ego sũ omniũ timentiũ te, io sono p̃ la unione delli fidelj nel corpo mistico della chiesa facto participe di tutto il bene & facto quelli & ti temano

Cosi sono lor sorti de excommunicatione & la prima si chiama excommunicatione magiore la quale si chiama anchora Anathema, la qual excludi & separa l'huomo di tutti li supradicti communioni, p̃ma lo taglia come membro del corpo della chiesa & fa lo nõ fidelo anchora la prima della participatione de sacramẽti

Et ancora lo ꝙua di ꝙanicipari delli beni cꝰ si fano
nella chiesa, e questa si chiama magiori ꝙ li grandi
effetti cꝰ causa nel huomo, como è un signaculo de
le tre comunioni sup̃dette, e una altra excomunicatio
domandata minori, e questa nó signa lo huomo exem
pto di comunioni de sacrameti, cioè, passiui, cꝰ nó ꝙuo li
ricevi sacramito veruno, senza ꝙiccato di sacrilegio
ꝙ essa lui ꝙima iurisdicamita di tal communicatione
sata e quella cꝰ signora lo huomo da dio e questo
è ꝙ il ꝙiccato mortali, la quale signara l'huomo
dalla 3ª comunioni cioè cꝰ nó è ꝙanicipe delli beni
cꝰ si fano nella chiesa, ꝙ cꝰ lui è membro morto anchora
cꝰ sia unito al corpo mistico, nó dimino nó ꝙuoli
ricevi nessuno di detto corpo ꝙ essa lui nella colpa
mortali, et de questi ragionamiti chiaramiti
si ꝙuoli sapere cꝰ cosa è la excommicatione, ꝺiuidendo
di la magiore da ꝙui dimo di la minore, di la
quale noi nó intendiamo al ꝙisente ragionare. Hor
diffinisse il doctor santo Thomaso nel 4º delli sentiti
ꝺ. 18 e dice. excomunicatio est separatio a communione
ecclesie quo ad fructu. et suffragia generalia, La quale
diffinitione, si intende cꝰ signara l'huomo dalli sacrameti
in quella parolla, cꝰ dice quo ad fructu, e in quella
cꝰ dice suffragia generalia, lo priua della communione
de fideli et alla ꝙticipatione delli beni spirituali
la quale diffinitione cóclude tutto quello cꝰ hauemo detto di
sopra

Et sanami ꝯ noj siamo nella maniera d'ditta excommunicatione, q̃ essi sia tanto malvagia nelli suoj produttifichi, volemmo sapere se la mia mente dice la chiesa quali sustanze, et cõmunichamoci usare la excommunicatione, q̃ causa tanto mali nelo excommu-

Jo Rispondo secundo la doctrina di s. Thomaso nelli
sentj. d. vt supra, dice ꝯ il fine della excommunicatione
altro nó è, ꝯ lo excommunicato riconosca il suo error
et ritorni al suo creatore, q̃ il ꝯ la chiesa vole
imitare il suo sposo et il iudicio di dio, il quale
castiga et flagella li peccatori, acciò ꝯ al ben mio
gli riduca et gli habandona, subtrando li suoj
auxilij et favori lassandogli q̃ mine alli flagelli acciò ꝯ
di subito riconoscano la sua infirmita et miseria
có humilita ritornano a dio chiamãdogli mercie delli
cõmissi errori, Così la chiesa alcuni excomunica
sẽparandogli della comunione di fideli, acciò ꝯ erubesca-
no, et gli sipara dagli suffragii et dagli altri beni
spirituali, acciò ꝯ q̃ tali humiliationi, vengano alla co-
gnitione delli misfatti, et ritornano alla primiera
salute, q̃ ꝯ questo è il fine della chiesa usando
la excommunicatione, nõ altro effecto ꝯ come salutife-
ra medicina a curare li animi, come dice il testo
di sententia et excommunicatione nel c. cũ medicinalis
lib°. 6. Et è sententia di sancto augustino il quale
dice niuna pena è maggiore nella chiesa g̃. la
excommunicatione — come dice il testo

Per magior intelligentia de questa materia noi
havemo a notar doi punti, Primo nella excommunicatione
romana si doi cosi, Una la persona qualche excommunicata Et
la actione per il che sia excommunicata, in quanto alla
persone non si extende la excommunicatione facilmente
si puol discernere et conoscere havendo rispecto alli
canoni si compisendente tutti o alcuni o uno solo
circha la actione nè; cosi facile di sapere discernere
Bisogna considerar la actione, o uno per rispecto del
homine o uno per rispecto dello agente, la actione
la quale è subiecta alla Excommunicatione si pone per
del homine si intende consumata et effecta et finita
del che ragionando seguitarimente si tal actione nè
consumata nè ha loco la excommunicatione come si
puol dar uno exempio si fusse una excommunicatione
che excommunicasse ogniuno che occidesse il christiano, si alcuno
quantunque di animo deliberato e; che desse mille ferite
mortale al christiano, si nè seguì la morte, colui non è
excommunicato, per che tal actione nè; terminata et finita
et consumata, Ancora quantunque uno che ogni corpo si
dilibera per cutine il clinico, che lanza o che saghitta o che picha
si, la saghitta o uno lanza o picha nè per cotte la
persona del clinico, nè si contrahe la excommunicatione
che manus violentas, per che questo nè; tal actione consumata
la quale consumatione è nella actione del clinico et non
altrimente et cosi de gli altri simili

Quanto sia da quali dito agrum dal quali
~ssi la acion, bisogna sia vno agrum vt ꝯ lui
scia quillo ꝯ exca tal acion, ita q̄ si excommicō
quillo ꝯ occidi il ꝓsimo, solo è excommicato quillo
ꝯ lo ocidi et nō quillo ꝯ lo manda a fari tal acion
vt la ragion, ꝯ in iure nō sono dicti veri agrum
excepto quilli ꝯ sono tal acion, colui ꝯ manda
da cōsiglio solamē sono factori ministrativi vt
ni signo di quisto, quando il cōditori dilli canoni
uoli ꝯ ministrori nō solo quilli ꝯ fano, ma vt
gli cooperatori excidi li uocabuli dicendo vt quicūq
dederit cōsiliū, auxiliū, vel fauorē, et alcuni gli
aiūgi, quilli q̄ ꝯ mediatori di tal acion, q̄ il ꝯ
si no si q̄uori tal clausuli, nō sono excommicati
excepto li factori vt agrum et q̄ tanto cōmicati il
victori vt cōfessori essi caso et nō sia q̄cipitoso
ni iudicari li cooperatori essi excommicati excepto
ꝯ li canoni gli exprocificano, cō li huomini sup̄ dicti
secundo ni doi modi li acitioni cooperatori sono subiecti
alla excommicationi, q̄ q̄ modo di exclusioni o uero
in quanto sono cooperatori, uerbi grā quando si excommica
li mani violenti nulli q̄sona clericali et duti quilli
ꝯ mandano, dano fauori cōsilio vt auxilio, si nō segui
lo effecto, nō cascano ni excommicationi, q̄ ꝯ tali
acioni nō si excommicano, si no in tanto ꝯ sono
uenuti cooperatori, dil q̄mitenti agrum. ꝯ la
sua acioni sia cōsumata vt terminata altrimenti nō
sono tal acioni subiecti alla excommicationi

In uno altro modo, & modo di pronũ. accom-
uerbi già, quando si excommunica li Religiosi li quali
dicono, & suadano li audienti & nõ pagano li debita
decime ali chiesi, in questo caso nõ fa bisogno & il suo
dire, o il suo persuadere sia cõsumato, uidel. & li audienti
nõ pagano le decime, ma solo il suo dire, e, subito
alla excommunicatione, & & la actione cioe il dire
e, cõsumato, ue e determinato et nõ e, bisogno & più
in longo si extenda, et il fatto e, & il canone
excommunica & dice, o uero & suade, ancora & non
seguita lo effecto. de nõ pagare le decime, non
resta & li giudicanti, dicendo ue & suadendo non de-
corano in la excommunicatione. Et questo basta & la
intelligentia de li Excommunicationi. Sono seguitando
li cose & qui comode di tal materia

Hora bisogna a uedere chi sono quelli & possano excom-
municare, Et seguendo la doctrina di s. Thomaso in 4o sent.
d. 18. q. 2 ar. 3 dice & uno e, posto in el grado superiore
& la Jurisdictione, et e facto uedere, & quello, & tanto
tutti quelli & ano Jurisdictione, quelli & hanno excommunicare
& & la excommunicatione e, effecto della ~~detta~~ Jurisdictione
Et di questa declaratione si conclude, & niuno ha Jurisdictione
in el inferiore, ne in suo equale e, maneho nel suo superiore
& & niuno si può lo stesso excommunicare, ne il suo
equale, ne il superiore, & la ragione sum̃ detta

Et mitti il docun sanpo cꝰ si uno iudici ecclesiastico
facessi una excommica, di furto, quantūq; il Iudici
o uero uno suo equali o superiori commissi o uero Sanisi
commisso tal furto, nō sarebbi excommicato. ꝑ ilꝰ
si conclude cꝰ sollamti il iudice ecclesiastico e quello
cꝰ sa subditi ꝑuoli excommicari, uenido al
ꝑticulare il Papa ꝑuoli fare la excommicatiōe
ꝑ tutto il mōdo ꝑ Sanisi uniuersali iurisdictiōe
ligati in tutta sua ligatiōe, Episcopi in lla sua
diocesi, excepto li exempti et ꝑuiligiati, ꝑuoli
excommicari, tutti li ꝑulati quali sono canonicamēte
electi et cꝰ sono subditi, comi sono li priori
cōuentuali, posti ꝑ electiōe ꝑ uono excommicare
comi; nil cō cū sis ecclesiis di magioritate ne obbidiēno
nō già dil priore claustrali il quale è posto sancta
electiōe dil suo Abbate.

Qui sono quelli li quali ꝑuono essē excommicati
in comuni, et ꝑuo ueniuno ad alcuni casi ꝑticulari
nō si ꝑuoli excommicare il papa, excepto ꝑ causa
di heresia ꝑ la quale ꝑuoli essē iudicato et diposito dal
papato, qo dicē si ꝑpa. ꝑ altri casi nō si ꝑuoli
excommicari, ne ancora ꝑ via di canone ꝑ cꝰ lis
è solito, a cui cꝰ sia licito uiuere secundo li canoni
ne manco ꝑuoli essē excommicato ab homine
cꝰ ꝑ lui; superiore a tutti cōsti 21 cō inferiori. 9. q. ultima
cō ꝑati., ne ancora ꝑuoli essē excommicato di
excommicatiōe minori ꝑticipando cō excommicati 26
nil cō nulli di simonia et excommicatiōe

Anchora nó si ꝙuoli excommunicare li morti
ꝙ es̄ prima no sono huomini come sabia & fidi catholica
c̄. ꝑ. ni anchora ꝙ es̄ nó ꝙuono ꝙccare, ni issuti
corretti, ni cōtumaci es̄ sanza li decti cosi nó si ꝙuoli
fare la excommunicatione, virgi es̄ in alcuni casi
la chiesa ꝑ iusto ad huomini gli excōmunica ꝙ rispecto
del vinculo ꝙfatto, ꝙ il es̄ si nicgga la sepoltura
et la communione delli orationi, come nel ꝙccato della
heresia et come quelli es̄ morino nel ꝙccato mortale
E quisti tali sono da excommunicare do ꝙuo morti
ꝙ es̄ li scripti dalla lassate cōtingano sentētie et giusto
si ha adintendere quando loro nelli sua scripture
nó hano posto sotto la corretione della chiesia et alla
sua diffinitione, come fece lo Abbate Ioachis di sima
rinitate et fidi catholica c̄. Ioānonem, et anchora
sono da excommunicare do ꝙuo huomini quelli es̄ lassono
heredi gli heretici come sabiamo 24. q. 2 c̄ sancte.
Anchora nó si ꝙuoli excommunicare gli infidelli ꝙ es̄
nó hano el caratere del baptismo, ꝙ il quale sacramento
nel ꝙquale dio cioe ꝙ il sacramento del baptismo
dal quale si signa ꝙ la excommunicatione come
habiamo 2. q. i. cap. multi. et sanpaulo ꝑ. da cori. s.
quid mihi c̄. ꝙ.
Anchora nó si ꝙuono excommunicare li ꝙtti i quali nó
anno il uso della ragione ni anchora li furiosi et naci et
similmente tuti quelli es̄ nó ꝙuono ꝙccare ꝙ.

Anchora li quatro ordini mendicati, & cosi li monaci & maxime li heremiti di camaldulj no puono essere excommunicati dallo episcopo. ne anchora interdirli ne suspendere excepto cō sabiamo p particulari licētia & commissioni dal sumo pontifice, & cō li suoi indulti & priuilegij derogano in predicamēti. dist. verbo ad verbū faciano mentione di detti exemptione

Anchora gli subditi delli ordinari dali episcopi no puono essere excommunicati p̄ cō participano delli exemptioni come sabiamo de priuilegiis in l. c°. quanto. versi. cō li exempti p̄ ragioni del delicto cōmesso, & p̄ quella cosa cō si agitta si puono excommunicari come sabiamo in l. c°. p°. de priuilegiis in l. lib. 6. & cosi li subditti li quali p̄ giusta ragioni si fano subditti come sabiamo in l. c°. p°. de Raptoribꝰ

Anchora quelli cō ano priuilegij, no puono essere excommunicati excepto quando quistassano impedimento al vescouo, cō no potessi usare la sua giurisdicioni, in questo caso lo impedito potrebbe excommunicare, no obstante li priuilegij come sabiamo in l. c°. p°. de officio delegati & in l. c°. significasti

Anchora no si puole excommunicare lo imperatore ne anchora il principe dal suo episcopo come sabiamo in la 2. q. 7. ꝯ cū balaam, si puole ben excommunicare lo imperatore, & il Re regularmente do quor la mentione solamente p̄ li delicti notorij come sabiamo. dist. 66. cō. in valitianus

Jnó lo arciuescouo et lo episcopo puono essrè excomicati
dal suo subdito dessligato dal sumpriore comm. sabiamo nella
2. q. 6. c. si quis episcopus.

Jnó nó puoli essrè excommicato colui cs ha ciduttoali
beny p nó essrè piu subdito sancdo ciduto, comm. sabiamo
de solutionibs. c°. 3.

Volendo venirè al particolari et dirè qualcosa delli
sentimi papali li quali ligano tuto il mundo li quali
sono rigistrati nel decreto et nel decretali, nel libo. 6.
nelle clemétine, nel processo della corte romana et nelli
extrauagati cs sono determinati di quisti intendiamo dirè
in particolari et p di quelli qui sono nel decreto et che
sono papali

El p° caso nel decreto il quali soli il papa puoli
absoluere i nel c° si quis suadente. et in 17. q. 4. nella
excomunicatione. li parolli della quali pungo qui. secundo
cs stano

Si quis suadente diabolo huius sacrilegij nefariú vel crimen
in curzerit, q sit clericú, vel monachú vel monialí, canonicú
aút cuiuslibz religionis approbate cónersú, vel cónersá, aút
nouitiú quélz violentas manus sup iecerit anathematis
vinculo subiciatur, et nullus eroz p̃sumat illú absoluere
nisi mortis urgente periculo, donec Apostolico cónspectui
presentetur et eius mandatú suscipiat et de hoc cautio
secundo ofr, nel c°. nó dubium. et nel c°. nemiú. et nel c°.
ad uniuersá. cr. Et cosi intendiamo dichiarare detto canone
tuto li dificultà cs si puono ritrouare, o uero p manifestando
il uero intendimento cs gli dano li doctori —

Circha questa excommunicatione la quale pmisse il
sacrilegio delle mani violente nella psona clericale
hanno a notare certi punti, e pmo essaminando secondo
il philosopho 3 loggano delle cause li oggetti e fatto
dicendo la mano violenta si intende nó solamente la
percussione, ma anchora il gittare di lagua della polue
rine ecc lo esputo, o uero ecc violentia pigliare qualche
cosa di la mano o uero psona ecclesiastica, anchora
pigliare, ritenere, in carcerare, tutti questi acti quando
sono consumati sono subditi alla excommunicatione sup detta
nó già se uno dasse lo exilio o uero li cónfini a uno ecclesiastico
e ecc in questo acto nó 3 la mano violenta cioe la
expulsione uiolenta nella quale stase la forza del
precepto,
Anchora e inferire violentia alla psona ecclesiastica
nó solamente si intende lo executione di tal violentia ma
anchora colui ecc manda et quelli ecc dano cónsiglio, auxilio,
fauore, cónsentiscano, uno quelli ecc hano ratto et firmo
do poi il facto. se nel nome suo 3 facto,
Anchora di la ligie sono chiamati a questo proposito
li cónsentienti et li facienti, iquali cō debbono ire 3,
manifesto ecc possono obuiare, et lassano incorrere
e il ecc quella medesima pena sono ani et subditi
3 questo 3 quel ecc dice san paulo, degni sono mani
nó solú qui faciúi, sed et qui cónsentiúi facientibus
Et e ecc si intende due sono ecc debbano, subiti, o uero
e lo officio, in quanto sono officiali, et questi sanza
dubio alcuno uobligati, se manifestamente se uede ecc
possono obuiare, et lassano seguire lo effecto

o vno in caso d necessita, & sciamo obligati
quando vno ci sotto il carico & nó si puol adiutare
& nó gli dimo, & lo puosi Sublimari; noi siamo
limiti, & quisti tali si manifestamente puono, & la
imputatione della legge sono subiecti a tal ligami
come sabiamo nel e. quanti. di simitia & excommunicati
quisto nó si intende quando có vna intentione nó
volemo impedire, conoscendo & puoano sarla dano
& pericolo ~~puoano~~ obviare tal danno quisti tali
sono in excusabili & in tal acto nó dimino cioe
& intentioni sono cósentiti, & quisti gli obliga lo
articolo della necessita, cosi come li officiali il debito
di lo officio loro,

Hi sabiamo a sapere come la violentia si distingue
da gli acti ingannosi, & fraudulenti, cosi, rapina
& acto distincto dal furto, dil & anchora & la mano
violenta & si alcuno toglissi qualche cosa & la messi in mano
o vero nella persona di chierico, nó dimeno se subito mano
violenta si vno rubbasi li denari & hauessi adosso il chierico
& cosi anchora si gli tagliassi il cingulo el quale ha
cinto & & intendessi precisione & & tal precisione
nó & violenta, ma furtiua & il & nó si corre nella
censura & essa quisti acti distincti

Hi questo nome violentia in questo loco pui dimostra
& nó significa, & anchora & significa tutto quello &
& stordado, & & quello & pocciamente violento. nó dimeno
in tendiamo a quisto proposito anchora ogni mano
ingiuriosa, dil & si vno chierico licitamente cósenta di

essi batuto vel flagellato, tamen si tal verberatione
ci, iniuriosa el verberans ci, excomunicato et similmente
si, il chierico si percotessi et verberassi luisso iniuria
sancti nó mancho sarà excomunicato cá si uno altro
tal iniuriosa verberatione facessi, Et di questo si
suoli uno dubio cá si una monicha procurassi lo
aborso ritrouandosi hauri nel ventri suo concepto
có qualcá siroppo o p via di sallasso o in caliga
altro modo, uelá cascauno di questo commette
dico di nó, cá nó sarà excomunicato, p cá la mano
ancora cá sia violenta alla natura, nó ci, pero violenta
alla psona cósentiente, ni mancho ci, iniuriosa allo
stato ecclesiastico

Si la mano violenta puoli essi sacrilegga in dua modi
o uero absolutamenti o uero p la proibitione di li liggi
si domanda sacrilegga absolutamenti, la iniqua percussione
nella psona di chierico, si domanda sacrilegga p la
positione di la liggi, quando uno iudice secolare p sententia
dassi la morti a uno ecclesiastico et cá la meritassi. p cá
cá ancora la sententia sia iusta, ma ci, pero mala p cá
ci proibita di li liggi, p tanto ci, sacrilegga solo p la
liggi positiua da la quali ha tratto lo origine
cosi ancora p questo modo ci, sacrilegga si uno
monacho p causa di correctione fussi uerberato p uno
secolare, o uero sancta causa uergine, p uno altro
chierico o uero monacho dato abbatti nigotto come sabiamo
nel c. uniuersitatis di sententi et excomunicatione

In questa adunca consiste il sacrilegio si piglia
in tutti dua li modi sopradetti videlicet la mano violenta
sacrilegga, o assolutamente o vero p la proibitione della
legge stassi subietta alla excommunicatione, p il che
qualunque secolare Iudice, o signore, & si muova p zelo
di iustitia cõtra il chierico niente no ᵛ, excusato dal
sacrilegio cioe della mano violenta, excepto in caso
alcui cõcesso & permesso dalla legge, si permette dalla
legge & li officiali secolari possano pigliare, tenere il
clerico, persistendolo p quanto più presto si puole
al suo prelato, quando egli ritrouato & ha commesso
il peccato, notorio o vero ᵛ p farlo, Anchora si
permette a ciascaduno & puossi detenere il clero il
quale furtiuamente gli ha robbato li beni suoi in altri
modo & detto ladro diuertischa di la fuga, p & com-
ᵛ al termine, come possessore quietto, nõ si puotria far
alora violentia, ma mi fugire ᵛ licito a ritornare la
substantia sua robbata in questi acti nõ si fa iniuria
a chierico, ma si attende a seruare la iustitia & massime
quando nõ ᵛ la proibitione della legge, ᵛ cosi nõ ha
loco il sacrilegio ~

Ité si ha anotare & in questo caso, la mano violenta
nel clerico veramente sacrilegga, ᵛ nõ si p messe di
questa excomunicatione. Et ᵉ, quando la ecclesiastica
p sona opera acti veneri cõ la moglie, mre, figliola,
o vera sorella ut ᵛ, p posso ut habuto, come habiamo nel
cᵒ. si vero, di sententia et excommunicatione, si le p cuti

ꝯ vendetta ꝯ cohissi, ꝯ accanirsi mortalmẽte ẽ sacrilego, tamẽ la legge humana cõpatissi al iusto dolore, nistarebbe ninguno, Ma si ninnamissi in gano ẽ falcidia, nisi già si il marito cõfitissi et la moglie, admettissi il chierico a tal acto a fine et lo potissi ricevere, sarebbe excommicato ꝯ colui dolo ꝯ et ingannando lo ingano si tolle la cõpassione de la legge.

Si quali ritrovano in cinq modi et la mano violenta in clerici nõ è sacrilega, p quando la sacra è iusto è quando ꝯ causa di correctione colui et a legitima potesta, legitimamẽte quale exercitata come lo episcopo, ꝯ il chierico, et gli inferiori parlari ꝯ loro maestri ꝯtano il chierico, ẽ così a questo modo bate il pare naturale ꝯ correctione il figlo chierico, il mastro il discipolo, i magiori o altro li antiqui di la chiesia li nepti, et ꝯ tal correctione da loro facta è sacra, tamẽ sarebbe ẽ denunciata sacrilega si tal accione, si fussi ꝯ odio ẽ iniquita, ꝯ il et sarebbano excommicati

Secundo è, quando è licita, cioè quando uno defendendosi o li sui robbe o altro defendendo il ꝓximo suo come dice la Regula. vim vi repellit, cũ moderamine inculpate tutele, è, nõ è, assertta questa licita defesione al caso et altrimẽte, nõ puossi salvarsi o li sui cose ma ragionevolmẽte si extende anchora al caso ne l quale, tamẽ mitigerabilmẽte si potrebbe fugiendo salvare è, nõ è, obligato ꝯ tale vergognosa fugga et uñ piccolo fuga uno quale et lo assalta, ma quale salvare

il suo honori, cosi comi li altri cosi fari; uim ui repudiri
Iamin q̃ questo nó ẏ licito accettari il duello proposto
dal chierico q̃ cõ altra ẏ cosa ẏ uolli combattiri ut
altra cosa a cõsimili si ẽt li losi sue cosa il chierico
nó có minari ma có facti assaltandolo combattiri
Et q̃ cõ nó manchi douimo saluari la castita cõ li altri
cosi, accadendo cõ una dona o maschio fussi assaltato
dal chierico, et q̃ scampari di tal molestia, nó có parole
ma có facti, assaltandolu, pircotti, mordi, nó cadendo
in niuna cõsura, q̃ cõ nó gli licito fugiri, ni manchi
q̃uola crudari, q̃ cõ sirria della infamia, et si q̃ Sanctuar
mi seguissi uni grá excesso, exempta ẏ dalli cannonj
li quali excusano, il q̃ẏ, marito, fratillo, et figlio
comi hauimo dicto, magiormẽti excusa lo agrimi q̃ la
q̃ona propa, nilla mannia uiuenti, ẏ mi giuriosa
Et bastasi il comẽzamẽto di lacto, tentando uiolarri ia
cõmissa facto dissopra

Tertio ẏ quando la mano uiolenta ẏ ingiecta q̃ il
diffecto della deliberationi, comi accadi nilli primierj
mouimẽti, si uno sanza deliberationi mosso da una
subita passioni, mitti la mano nilla q̃ona ecclesiastica
di tal acto, nó ẏ excommunicata, q̃ cõ in tal caso la
mano uiolenta, nó ẏ q̃ffecta di lo acto humano deliberato
ẏ q̃ cõsto nó ẏ sacrilegga, si nó ingiuriosamẽti, la excommu
acioni q̃ suppone lo sacrilegio simpliciter, ut nó scandi
gaidi, comi ẏ questo.

Et a questo modo si può dire tutte le scusioni
tra difensibili come corrette, quando in qualche cosa
excedono, p che tal excuso nó procede dello animo
deliberato, ma più presto è causato di una imperceptibile
passione.

Il quarto modo è quando la mano violenta è inefficace
p difetto di atto exteriore, cioè quando egli tanto
piccola ne fece questa minacciosa, che è reputata nulla
ex è tanto cosa che se fussi fatta a uno secolare nó
sarebbe indicata colpa mortale, ma p che egli è nel
chierico, p che questo nó è subietta a questa excomunicatione
è la ragione è p che nó è sacrilegio, il canone ex p sanctis
p suppone il sacrilegio secundo la ragione cópiuta
del sacrilegio, è, nó secundo il veniale sacrilegio come
è in questo proposito

Il quinto è quando la mano violenta è inefficace p difetto
della forma cioè della intentione, et è quando nó intende
p et principalmente, ó sia che nó intende di fare violentia
quando uerbi gratia uno excede il modo nel castigare il
chierico, et questo procede da una imprudentia p pensando
nó excedere, o uero nó sa che tali persone sia ecclesiastica
è questo è quando si procede p ignorantia, o uero lo
piglia-le ritione, questo nó è come sacrilegio, p nó
hauer intentione, è questo si intende quando la ignoratia
nó è colpabile, cioè douuta et debita sapere, ma nó
uolere sapere questo nó corre nulla cósura

Et a questo quinto modo si riducano tutti li casi
mixti quali solamẽte mancano ut nó formalmẽte
cioè, quando manca la intentione; cõe forma di tal atto
Et similmẽte quando tal atto è fatto nó cõ animo
di ingiuriare, si può dire fare violentia a uno chiesso
ragionolmẽte quando uno scolaro fuggendo uscendo dalli
suoi inimici ritroua uno mulo a cauallo
gli tolle il cauallo acio cõe possi più expeditamẽte saluarsi
Et cosi come nó si domanderebbe questo atto rapina
cosi nó si può chiamare violentia sacrilegga, ma cõe nó
animo di ingiuriare gli toglie il cauallo, ma solo p
necessita di saluarsi, Ancora similmẽte in caso
di disfessione, e uno cõe assaltato, et nó hauendo spada di
potersi diffendere, e, uno chierico cõe ha una spada alato
questo gliela toglie p potersi saluare, questi atti nó
sonó compresi in questo canone, p cõe nó si intende
mai si ritira niuna alla persona ecclesiastica ne
cosi de gli altri simili ~~

Hora hauemo a sapere cõe della denominatione de questo
nome chierico, o uero monacho, si intende nó solamẽte
tutti quelli cõe anno la prima tonsura et tutti gli professi
di religione approbate maschi ut femine, ma anchora si
intende di tal religione, nouicij, cõuersi, nouicie ut cõuerse
cioè quelli cõe coro ut il suo, mutato lo habito in p̃petuo
si sono dedicati adalcuna approbata religione a seruire a dio
Et questo se debbe pure intendere sanamẽte, excepto cõe
tuttauolta inuidicamẽte quali del priuilegio clericali, come

sono li degradati et secundo alcuni gli scritici et
quelli es sano sano doj mogli, et gli manitati li quali
sono santa sabito, et santa consura, e gli apostati et
quelli es vacano enormi peccati quisti tuti sono pri
del priuilegio clericali, secundo li leggi
Delli tercianj li quali si chiamo del tercio sabito de alcuna
religioni, in quanto si domandano solamti del tercio sabito
nó gaudano quisto priuilegio, pt es nó sono religiosi, prima
nó fano profession, pt tacitj i nó religiosi sono distincti da
i religiosi, ni sono cómissi, ni nonicij di alcuna religionj
ni maneso sono clericj, e, pt es in iure nó si nomina
excepto quisti quatro nominati, pt tanto si declude es
sciano primi di tali priuilegio
Ma si volemo ragionar delli tercisabiti et deli soi di san
dominico. et di san francó, i quali si chiamano di lordini
di primitiua et quelli millitti di santa maria e
ifiguati a iguali papa martino s. gli cócisse es potissono
licitamti nel suo stato, fino al piacimito della
sede apostolica diremi quisti dicano alcunj es gaudino
quisto priuilegio, ma il Panormita tiene il cótrario
et quale pt il c. nullus de foro ptcm, et io dico
de iure communj nó gaudeno, de iure particulari, puono
come li tercisabiti et soi del san dominico et sfiguati credo
che sabiano priuilegi da sixto 4o et di questa dichiaratione
se puol cócludere es i commissi o vero tercisabiti di lordini
caldulisi de iure communi d nó godeno, ma sino priuilegio, puono

Sono molti casi nelli quali la psona ecclesiastica
nó gaude il pmiligio canonico p̄ ēs il p̄cuciem. nó
in correctis mēsma, dove sadanottani, ēs tu sono
li pmiligij di gli ecclesiastici il p̄o canonico et quello
ēs ep. notato nel. c. siquis suadente. 7. il 2o. nel foro
iudiciale. cioe ēs nó puono essi iudicati dal Judice
secolare come habiamo nel c. cū. de foro cōp. il terzo
psonale et anchora delli sui robbe. qualuncha. nó sono
obligati a pagar gabbelle et altre exactiōe alli pncipi
ma al nó nro posito, solo p̄ hora intendiamo di quelli
quali nó gaudono il p̄ pmiligio
El p̄ caso ē quando il clerico nó dimostra mēsa del
ordine clericale, ne in habito, ne in tonsura ne qualita
nel suo negotiare, et ē stato tre volte admonito, in questo
caso p̄de il pmiligio come habiamo nel c. cōtingit p̄ō
si distingue il clerico dal secolare in queste tre cose dette
El 2o caso ē quando il clerico nó porta l'habito ne mācha
la tonsura, imo si ritrouua in peccati enormi et
negocij enormissimi di subito p̄de il pmiligio cōcesso
dalli canoni come ben notta il panormita nel c.
primo de apostasia
El 3o caso ē quando il clerico exercita arti ioculatorie
famigerate. o ēs fano il buffone, si p̄ uno anno
exercitano tal arte ignominiosa, irridicamēte p̄dono
il pmiligio come habiamo nel c. unico de vita et
honestate clericor. libro. 6.o

Et 4° ꝯ quando il clerico ha cõtrato cõ una vergine
et nõ porta l'habito ne tonsura, subito perdono il
privilegio delli canoni et il 1° del foro iudiciale, ne
tamẽ portano lo habito la tonsura godono cũnondimeno
come habbiamo nel c° venit de clericis ingr. lib° 6°
tamẽ perdono la exemptione de robbe sue et sono obligati
a pagare li gabelle et li altri angarii, et quãto sia
al foro civile, perdono quanto sia alli actioni civili
et a pagare denari, nõ ha però quanto sia al criminale
idest adalcuna pena corporale come habbiamo de clericis
ingr. nel c° ex parte.

Et perche nel fine di questo canone egli posto che
questa excommunicatione la cui absolutione è riservata
al papa, ne ha però adamostrare come sotto tre
giurisdictioni quali sono experte di approximarsi a
papa per tale absolutione, la 1ª si cõsidera la qualità
della cosa facta, 2°, la qualità della persone, 3° et
lo impedimento che occorre, quanto sia per la qualità del
facto, in tre modi si puole ritrovare la mano violenta
qualche volta è, la minaccia picola, qualche volta è grave,
et qualche volta è enorme, ne egli picola lo vescovo
la puole absolvere, ne egli grave et enorme tale
absolutione singularmente è riservata al papa o vero
al suo legato a latere, a volere fare iudicio, quale è
picola et quale è grave et quale è enorme. sta al
vescovo

Quanto sia dilla ꝑcussioni enorme e manifesta in
iure canonico, in molti modi puoli acadere, ꝑ la
magnitudine dilo effecto, cioe quando si ꝑviene alla
abscissione dil membro o vero ꝑ la grande effusione dil
sangue, ꝑ la grandeza dilla piaga, secundo ꝑ la
ꝑsona lesa, cioe nilla ꝑsona dilo episcopo, o abbate
vertio ꝑ la ꝑsona ch̄ opera tal enorme ꝑcussione
si egli secolare, ~~o vero~~ officiale autoritativamente.
Quarto, ꝑ lo scandalo, cioe quando uno monacho
ꝑcotti uno chierico secolare, e cosa ꝓnderabile — anchora
ꝑ li liggi civili et gli sup̄detti doctori ꝑ la ꝑsona lesa
quando il sacerdote e vestito delli vesti sacri fussi ꝑcosso
Anchora ex irreverentia quando ei ꝑcosso in ꝑsentia
dil ꝑlatto, ex loco quando si facessi nilla chiesia o
vero in piaza. Anchora nil loco dilla piagga, quando
la piagga e nil lochio o nil volto, o vero nil giorno
solemne di pascha natale et simil feste grande, tutti
questi respetti si hano a iudicare, si sono ꝑcussione
enorme, et tal iudicio si aspecta — come habiamo ditto
alo episcopo
Quanto sia alla qualita delli ꝑsone, si sono puti li
quali sciano nili anni dilla ꝑpubierta, fano tal effecto
o vero si sono done, si ꝑuono far absolvere dallo epo
et si talli puti do poi la lor ꝑpubierta domandano la
absolutione, similmente li Religiosi luno cō laltro si ꝑcotino
do modo nō sia tal excesso dificile e enorme

o uno nulla psona dil Episcopo o uno abban. comi
Sabiamo nul c° cá illoz. di simitia et excommunicatiom
Quanto sia a gli impedimiti ẽ accadeno, pª si puono
absolui di qualúg3 excasso in mortis articulo, Ancora
gli infirmi, et quilli ẽ anno infirmita incurabile o
uno de qualúg3 impedimito corporali de natura, ancora
quilli ẽ sono carichi di anni li quali o nó puono caminar
similmiti quilli ẽ sano inimicicii, e ẽ sono pericolosi
di pdir la uita, o uno quilli ẽ pmessa qual pdissero
nó puono andar da la sedde apostolica nil ancora dal
suo ligato, tutti questi si puono absoluer da lo Episcopo
seruando doj modi ationi la pª i, ẽ sotisfatta alla
iniuria facta al chierico, la 2ª i, ẽ iuano quando
essera lo temporali impedimito di appresentarsi alla
sedia apostolica, ẽ comi obedienti siano pronti a quanto
detta sedia gli imponira
Quanto sia alle psone nobili e di magna potentia
dispongano li ligati ẽ sanami ẽ si absoluano debbano
significar e far intendi al pontifici il loro excasso
et poi seguendo il cósiglio di essa sedia apostolica debbano
hauer la solutioni dómodo nó sit pericolo in mora
et in quil caso fassi di loro comi di quilli ẽ sono
impediti seguendo li impedimiti canonicj ~ et questo
basta quanto sia al canom de la manu violenta nulla
psona ecclesiastica, e pcipio dicessimo ẽ
uano tre sorti di questi fec excommunicatiom alcuni
sono nulli de iure alcuni sono nul processo di la cort
romana alcuni sono nulli extraiudicialm ~

34

Per il che nó intendo recitar tutti li casi che sono in li decretali, p nó esser verboso et troppo longo, ma che chi vora uedere potra vedere il Gaetano nella sua summula qualunche uolse tutti li casi et dichiara li materie di canoni secundo la exigentia et bisogno, nelli decretali et decretali sono in numero di casi 52 come nota ordinatamente il beato Antonino archiepiscopo florentino

Hora diremo della excommunicatione delle cose che sono nel processo della corte romana secundo lordine che tiene il B. Antonino Arc. fiorentino nella 3ª Parte al Titulo 25. cº 72.

1º Excommunica tutti li heretici
2º Excommunica i signori et ogni altro che nuovi pedaggi et gabelli imponano a pagarsi nelli sui terri
3º Excomunica tutti gli falssarii
4º Excommunica, gli pirati cioe ladri maritimi
5º Excommunica tutti gli Christiani li quali portano alli saraceni et turchi, arme, ferro, legname et tutte le altre cose proibite, có li quali impugnano li Christiani anchora Extra cº. Ad liberandá de Judeis et saracenis excommunica quelli che vendano a turchi et saraceni galee et nave Et anchora quelli che sono al governo delle nave di pirati saraceni et tutti quelli che prestano favore et cóseglio aiutorio ne dispendio di terra santa questi tali secundo lus comune tal excommunicatione, Episcopale ma secúdo le extravagáti pª di Gregorio .9º. di Nicolao 4º. di Clemente 5º. Et di Bonifacio 8º. E gli pagani nelle quali excommunicano tutti che portano merce et robbe vetuate nel tempo delli guerre in Alexandria o vero in quelli terre che sono subiette al soldano o vero nelle terre dello Egipto

6° Excommunica tutti quelli che impedissano o vero ritinano quelli che portano vettuaglia et ogni altra cosa necessaria al viver della corte romana

7° Excommunica tutti quelli che pigliano ritinano spogliano dano delli fedeli amalano, quelli che vano o ritornano dalla sedia apostolica, et non solo loro che fano ma quelli che fano fauori o vero mandano.

8° Excommunica tutti quelli che spogliano, feriscano amalano i romipadi et peregrini quali vano in peregrinatii causa devotione, et cosi quelli che vano a roma, et non solo quelli che fano ma tutti quelli che dano fauori cosilio o auxilio

9° Excommunica tutti quelli et semedesimi o vero et altri diuitamente o indiuitamente, sotto qualuncha titulo colore occupano, tengano, o vero ritenendo, che in tutto o in parte alma Roma o vero citta, terre loci, et le ragioni quali si aptengano alla romana chiesia cō gli adiacenti, fautori et difensori di quelli, o vero quelli che fauori cōsilio auxilio ne in le sopradette cose

10° Excommunica quelli i quali senza giurisdicione o vero ordinaria o deligata che stano in curia a proposito ritenuta pigliano, spogliano, o vero di proposito volendo batano, feriscano et amalano, et non solo quelli che fano ma anchora quelli che fano fauore o vero mandano

11° Excommunica quelli che spogliano batano feriscano amalano quelli che non consentono li cause et negotii o vero procuratori advocati, o vero iudici i quali sono sopra le dette cause, et non solo quelli ma tutti quelli che dano cōsiglio fauori et auxilio in qualche cosi sopradetti

xiij° Excommunica tuti quelli i quali nó vogliano
vbidirà alli lettri o uero mandati apostolici o uero di sug
legati, o nuntij, quissi, executionibus o uero quarno
alter. jurisdictioni, fruti uditi ve quelli quali nó uorano
ejsumbuosamẽ excusano

xiij° Excommunica tuti quelli quali si fogliano ptinacamẽ
della vbidientia del Romano pontifice et in qualung
modo deliberarsi deliberano, et ancora quelli ꝯ dano
fauori, et cõsiglio e auxilio, 7

xv° Excommunica tuti quelli ꝯ si ejsumano di absolvere
quelli li quali p tal pcesso sono excommunicati excepto
in articolo mortis, data prima la sotisfactioni o uero
idonea cauctioni ad stari alli mandati di la santa mẽ
chiesia, nó obstante qualung pjuilegio o cõcessione apostolica
li quali nó fano prima et expressa di tal pjbitione,
mentioni, ni manchi tal absolutioni mquisa vadi
dil ꝯ Paulus 2° molti altri casi hauea posto i quali
nó uolea ꝯ si intendessi p neuna cõcessioni, si especialmẽ
nó erano expressi, ma Sixto 4° solamẽti si
e riserbo a quelli expressi dil ꝯ i casi di quale 2°
in questo sono amissi et si lassano

Item si adiunxi qualmẽte Sixto 4° in una sua
extrauagati la quale cõmicia et si dominici gregis
excomunica tuti quelli ꝯ absolueno a qualung dilli suprador
o uero dispensano nel uotto transmarino, limina apostolor
sancti Jacobi in cõpostilla et castitatis p qualuque cõcessioni
da lui hauta, si nó fano expressa mentioni di detta extrau
in detta cõcessioni, et pmissa verbo ad verbũ.

La Angelica tit. x. excommunicatio s. casu 31. §. 9
dice es nó si intende di li cófessionarij dati nel tempo
della cruciata alli comissi come chi obtenti dal
detto sixto q. auribus ꝑpijs.

Hora hauemo a uedere le excommunicationi es sono
nelle extrauagante, nominando li autori di quelle.
El 9 i es excommunica ꝑ auto a. qualuncha si sia in
dignita ꝑfulgente, dando pigliando, es cómetta simonia
et qui i stato mediatore, o sia ꝑ ordini, o ꝑ beneficio
et cosi si cóclude es tutti li simoniacj ꝑ ordini o uero
ꝑ beneficio, solamente, sono excommicati, gli altri simoniacj
nó. ma solamente casc sono nelle pene cótra loro date
in iure. Anchora el sixto nella extrauagante qual cómicza
Et si dominicj gregis excommica li simoniacj sup ordinj
et beneficj et la absolutione i riserua al papa et nó
uole es ꝑ li cófessionarij da lui dati, pno sono essi à absoluere
nó fano special mentione di detta extrauagante, le altre
moderne extrauagante, seguita la materia di la symonia
nó hanno, come quella di martino. 5. es cómicza ad nabilis.
et quella di eugenio, es cómicza de stabilimenta, hora sono
in uso casi, ꝑ nó usarli, et queste erano gia quelli es
sapeuano es si commetteua in corte di roma simonia et nó
reuelauano. et il papa lo sa et tace, ꝑ tanto nó sono
fonte di mali

El 2º caso i sup la Rubrica de sepulturis et i. dicto bonifacio
8º. la quale comicza detestande: uuole excommica quelli
es scorticano li corpi morti, o uero cosendogli acio es possano

Si ynarani li ossa da la carni. a fini cẽ si ynossano portari
vr si ynchiri in unaltro loco, nó dimino, si ynde altro rispecto
si facissi tali sinarationi comi vidi già si facissi ynodio
o ynsanzá intelligentia di li mirti ossa ouiro muscoli
cẽ tanto si aptinni allarti di cirugia, o uiro si si moissi
fra infidili vr uolendo asportari quilli ossa mili si ynsteri
infidili nó cascarimo, ni dicta extravaganti, ynde cẽ sola liga
si cundo li ynanoli, vt ynrispecto di la causa aduta. La absolutia
di tali excomunicationi vi, risirvata al papa

Lo secundo caso vi, in extravaganti di Benedicto 12 cẽ cómila
quia nó nulli. uni excomunica tutti quilli cẽ li lictiri
papali impugnano, duchi da quista ocasioni cẽ sanami
la sua incoronatione nó ynoli exercini lo officio suo
comi sabiamo dist. 23. c. in nomine dñi

Lo quarto caso vi, nilla extravaganti di Alixandro 4. la
quali in cómila, et Alto: doni excommica quilli cẽ
fanno libelli famosi o uiro carmina, scritti, et altri scripti
uiro ynblicano, ynde infamari lo stato vr ordini ynd carerio vel
minori, ancora excommica, quilli cẽ ynd icano, risignano
di fendano cẽ li ynfacti ordini di frati nó siano in stato di
ynfectione, o uiro cẽ nó gli sia licito uiuiri di elimosini
o uiro cẽ nó ynossano yudicari cófessari, di licamia dil papa
o uiro di li ynlati ordinari, sanza cósinso di curatti vt
tali excommunicatiom nó si ynoli absolviri ynfuyto dal
papa

Lo in uno ynilegio di papa Bonifacio .9. il qual cómila
Sacri Religionis similmẽti excommunica i simpradetti.

Il quinto caso è in la Extrauagante di Paulo 2°. dove
Excommunica quelli che cose o uero beni ecclesiastici
alienano, o uero fano pagare y trasferiti il dominio
excepto in quelli casi che sono cõcessi in iure
Il sexto caso è in la Extrauagante di Nicolaj dove
excommunica tutti quelli che nelli scolli exponano et
glosano altrimenti che scripture che la lettera nó dica
et nelli climentine che comiza Exiuit de paradiso dove
expone la regula di sanfranc°. et dice il
Beato Antonino Archiepo fiorentino che detta Regula
fu suspisa da Joannj. 22°. la qual suspensioni dice
hauer reuocata
Il septimo caso Recita il detto beato Antonino in 3ª P.
al Titolo 25. c°. 70. che sono excommunicati quelli che
intrano nelli monasterij delli monache di ordine predicatorio
o uero minori, senza licentia et senza i casi cõcessi nelle
lor cõstitutioni et Regula, la qual absolutioni, excepto
in caso di morte, è riseruata al papa. et questo
è semplice latta y il papa nella bolla cõcessa al ordine
vero è, che detta bolla nó fussi mai stata publicata in
una cita, che in questo caso potrebbe esser excusato.
colui che y ignorantia intrassi nel monasterio et nó
sarebbe excommunicato, domedo, nó gli intrassi y malefare
ma se gli intrassi cõ questa intentione di malefare, la
ignorantia nó lo excusa come vole Sancto Thomaso
y che detta ignorantia è colpabile

Il octauo caso è nil ꝓuilegio di frati ꝓdicatorj
et è di Bonifacio ꝯ comẽza, uirtuti: ꝯ excommunica
tuti quelli ꝯ tenano nelli suoj monasterii o nelle suc-
chiese gli Apostati di lordine ꝓdicatorio do ꝓuoj ꝯ sono
ꝓ detti frati admoniti, ꝯ debbano talli ciantiare.

Il Nono caso è nelli chiamãti ꝯ excommunica li frã
minori, et heremitani ꝯ uccidano li frati ꝓdicatorj
ꝓfessi sanza speciale licentia del ꝓntifici cõ la derogatiõ
et domandata la licentia a suoj ꝓlati et obtenuta di questa
extrauagãte, et questo confirma Alexandro. Ad heremitas

Il Decimo caso è nel ꝓuilegio di Alexandro il quale
comẽza Ex alto, excommunica i mastri, Rettori delle
Arti, et gli scolari di lo studio ꝓfessi i quali publica
mẽte o occultamẽte ꝓfessano del consortio et excellano
di la uniuersalita di lo studio ꝓfessi, li frati ꝓdicatori
et minori, la qual absolutiõe, è riseruata al ꝓntifici

Il xi° caso è di Martino .5°. nel cõcilio costanciese dou
excommunica tuti li Religiosi mẽdicanti, i quali uano
a dati ordini o nõ mẽdicanti, Anchora ꝯ habiano licentia
indulto, Apostolico, generali: Anchora excommunica quelli
ꝯ gli riceuano, Excepto di quelli ꝯ uano a li cantoni
comi specialmẽte in detta extrauagãte sono exempti,

Il xij. caso lo recita il Beato Antonino nella sua 3ª P.
al titolo. 25. c. 30. Et he registrato nel libro della ꝓmissa
ria del sumo ꝓnitentiario, comi excommunica tuti quelli uano
al sepulcro di ꝑ. et cõ causa di deuotiõe sanza licentia
del ꝓntifici et la absolutiõe è riseruata al ꝓpria omno
al sumo ꝓnitentiario

38

Il xiij caso ⁊ nella sextina et cómiza et si dominus
gregis dove excommunica tutti quelli cõ cõspirano ꝯra
la ꝑsona o vero dello stato del Romano pontifice, o vero
sia Calumg offesa, o vero inobidientia o rebellione
al detto pontifice o vero a detta sedia, vt ⁊ nayali
la cui absolutione, nõ si puoli, hauri ꝑ il cõfessionali
cõcesso a detto papa Sixto, si nõ fa speciali mentione
di detta extrauagante verbo adurbis
Il xiij caso ⁊ nella extrauagante di Iouanni 22.
la quale comiza (sup illius) dove excommunica
gli incantatori et quelli cõ tenano libri di arti
magica ⁊ di incanti, ⁊ di cose diabolice ⁊
Il xv. caso ⁊ nella sixtina cõ comiza et si dnus
gregis dove excommunica tutti quelli cõ ꝓhibiscano cõ
li casi nõ rivoluano alla curia romana vt ⁊ nayali
et ⁊ cõfirmata da Innocentio vltimo.
Il xvj caso ⁊, nella medema sextina dove excommunica
tutti li violatori dello interdicto posto dalla sedia apostolica
et ⁊ nayali la absolutione
Il xvij caso ⁊ nella extrauagante di Paulo 2. che
cõmenza (Romanus) la quale excommunica tutti gli
officiali et ministri del papa ⁊ cõ fussano essi (Excepto
cardinali ⁊ quali exercitano qualcuno officio nella corte
di la chiesa) i quali ꝓgliano dõni di calumg sorte sia
excepto cose commestibili, ⁊ potabili, de quali ne
bisogni hanno si cõsumano, et cosi anchora quelli cõ dano
la cui absolutione ⁊ nayali ⁊ loro sono obligati alla
restitutione data in Roma nel anno 2. del suo pontificato

Il xvm caso è nella Extranagante di sixto 4° circha
la materia della conceptione della beata virgine
excommunica lata sententia tutti quelli ꝯ nelli suoi
sermoni al populo, o sia in qualuncq modo affermādo
ꝯ quelli ꝯ tengano ꝯ la uergine sia concepta in peccato
originale sciano poluti et macchiati di macchia di heresia
e similmē quelli ꝯ tengano la contraria opinione ꝯ nō
sia cōcepta in peccato originali, sciano heretici ouero
peccano mortalmēte, egli sono incorsi di tal censure
inodati come è nella Extranagante nominata di detto
Sixto 4 di comitia (Grauis nimis)
Il xvi caso è nella Extranagante di leone x. nel
cōcilio Lateranense doue excommunica quelli ꝯ impugnano
gli mouti approbati, come il mōte della pietà della farina
et gli altri della sancta chiesa cō priuilegii approbati
Il xvii caso è in Extranagante contra quelli ꝯ fano
Extampare libri, e gli stampatori, senza la approbatione
et ꝯ siano veduti da gli inquisitori di gli diocesani et
in Roma dal maestro del sacro palacio, siano excommunicati
Il xviii caso è contra quelli ꝯ si Appellano al futuro
cōcilio et è di Julio 2° et sono excommunicati et nō
solo loro ma quelli ꝯ gli prestano auxilio fauore et
et tali si ha come scismatici

Simili li casi hora hauemo uisti a cst modo
peccano li participanti cõ li excommicati; p cosa
certa si tiene ch pparticipa in diuinis cõ lo excommicato
pecca mortalmẽte si intende nelli casi nõ liciti, ma
nelli casi liciti, se si participa solo pecca uenialmẽte.
gli casi liciti sono extra diuina, si cõtengano in questo
uerso, utili, lex, humili, uis ignorata, necesse, nec
quinq3 faciunt anathema ne possit obesse, et cosi
si exponano, utili, cioe p utilita propria, p es a me
e licito dallo excommicato, domandare, exigere, e pigliare
quello es mi ha adare, Anchora p utilita dellanima
dello excommicato, p es licito a puocare, admonirlo
illuminarlo, insegnando la salute dellanima sua, anchora
es intalli ragionamẽti si gli interponesi alcuni altri cosi
per altri es piu facilmẽte et fructuosamẽte si puossa
fare; Lex, Matrimonij, p es la moglie licitamẽte cõmunica
cõ il marito excommicato secundo es dicano li canonj
et parimẽte il marito cõmunica cõ la moglie excommicata
in quelle cose es sono obligati luno cõgiugi allaltro, humili
questo si intende p la subiectione, ut li canoni explicano
figliuoli, seruj, ancilli, ufficiali seruitorij, et si intende
di quelli es stanno alli suoj seruigij hauendo es fussi
excommicato, et p cõtrario lo superiore cõmunica licite
cõ lo subdito, in quelle cose es lui e obligato secundo il
suo officio, (Rs) Ignorantia facti uel iuris
quando excusa, quiste anchora secundo li doctorj
et cessa alla participatione nis diuinis

39

(Necessi) nlo Articolo dilla necessita cessa la cagion
dil peccato, Ma p es in molti modi si puol dir
necessita, sapi prima es la necessita dilla violentia
come si uno retinuto p forza es in diminis co li
excommunicati, in tal caso basta bauer la intention
di nó ussir in tal participation in diminis et p niente
nó fa tal communion, ma solamen p assister quanto alla
spiritual consolation, ma quanto sia al corporal nó
gli puol far violentia, Anchora p il bisogno
dil uiuer, nó potendo comprar quanto mi necessario
da altri es da excommunicati, come expressamente fabriano
in l c° quoniá multos xi. q. iij. Tercio p necessita
di sustentar corporalmen lo excommunicato, e licito dar
elimosina acio si puossano sustentar, similmen, medicar
nella infirmita et in simili altri casi, che sono necessarii
al uiuer uiuer suo, quarto p necessita di euitar
il danno, p il contrato gia fatto, a mi e licito continuar
co lo excommunicato alla expedition di l contrato p es
lo excommunicato p nó uol disfarlo, et io acciochi
nó mi cuenga in l danno, essendo innocente, puosso seguir
come expressamente e, in l c° si uero, de sententia
et excommunicatione Quinto p necessita
spirituale cioe p il cósiglio p me o altri p altri
p nó hauer altro sufficiente a dal quale possi uenir
p bisogno di l cósiglio spirituale

Per cõ si ꝛ, omni licito communicare có lo excommunicato
ꝙ salute dellanima sua, ꝙ cõsiguente a mi ꝛ licito
ꝙ bisogno dellanima mia, cõmunicare cõ lui Sexto ꝛ,
ꝙ timore, quanto sia impartecipare indivinis, nõ
excusa il timore, come noi habiamo expressamẽte
dalli canonj c. sacris, de his qui ui metus causa
fiunt, ꝙ cõ tal ꝙticipatione indivinis nõ ꝛ, sanza
peccato mortale, ꝙtanto ꝙ niuno timore ꝛ cõ cadesi
in cõstantia uirili, Nõ si debbe peccare mortalmente
Ma quando sia a communicare có lo excommunicato fora
di ꝙticipare indivinis, indubitatamẽte il timore
(maxime cadente in cõstantia uirile) lo excusa ꝙ cõ
li Legi mi cõcedano cõ licitamẽte ꝙuesso communicare
có lo excommunicato, ꝙ bisogno di euitare il dãno ꝙ
il cõtracto facto, maggiormẽte ꝙ euitare il danno cõ
a mi uiene ꝙ tal timore, il quale ꝛ magiore dil ꝙmo
cio dil cõtracto facto, cõ gienti mi seguj, li beni temporali
ꝙ mi questo si tiene, della uita, cõ ꝙdigna cõ li
substantie della fortuna

Gli casi illiciti, ~~qualifi~~ có gli excommunicati si cõtegano
in questo uerso, os, orare, ualj, commio, mesa nigrum
si ꝙ delictis materia quis efficiatur, ꝙ così si
expongano, os, si mi rendi, il ꝙlare, cõ nõ ꝛ licito
a ꝙlare có lo excommunicato, mi manesto, ꝙ nũtio, mi
ꝙ litere, mi uocauit dõmj mi mandau, ꝙ si sigli
scriuesse nõ si debbe nella litera salutare, ma in loco di
la salutatione, dare spiritũ sanctũ cõsilij

40

orari, cioè, communicari nulla oratione o uero in diuinis
et cosi si intende quando nisciuna cõ lo excommunicato si
fa, oratione, o uero si odde la missa o uero lo officio diuino
fanné odendo la predica o uero lectione quantũq; theologale
nó incurrirebi, ꝯ et tal predica uel tal lectione nó
si cõputarebi inter officia diuina — Salvi a questo ypposito
(Vale) cioè, salutari, nó si debi salutari lo excommunicato
ma nó loco dilla salutatione dirgli dio ti illumini o
simil parolle tamé si potrebbi leuari da sedere senza
parlari, nõ già fargli riuerentia
(Comunio) è proibito a cõmunicari cõ lo excommunicato
in casu facto dilla humana cõuersatione et precipuamẽ
nelli acti legitimi, nimo debbi fari cõtracti cõ lo excom
cato, cioè priuato cõtracto, facto cõ tali, sicundo Innocentio
il quale dice et tuti li contracti facti cõ li excommunicati
uel et si sapia ex diuersa excommunicatione cioè
uel cõ quilli si quali agini cõtra lo excommunicato, ma
lo excommunicato, nó quali agini ꝯ virtu di tal cõtracto
si prima nó ui, absoluto, —
(Mensa) nó ui licito mangiari cõ lo excommunicato
è notta et in quisti acti nó si abinde la propinquita
uel alla identita dil loco, cioè et si una medema camera
quono si separatamẽti mangiari, fari orationi, sonda communi
cato excommunicato mangiando uel orando, comi a cadi
quando si sona la ave maria, o gruppo privatamẽti uel ꝯ si
la dici, ꝯ et nó si sona ꝯ orationi comuni, ma privati

Et similmẽte in una medema chiesia si uno oldi
messa in una capella, et lo excomunicato in una
altra capella nõ comunicano insieme, comunicarebbono
si ambidui oldissono il vespro, o una p messa o
uero fussano in una processione, ancora ch uno fussi in
capo et lo excomunicato fussi nella codda della
processione ancora ch detta processione si extendissi
p doi miglia et di giusto si intende ch si uno
excomunicato passasi p la chiesia o uero si trouasi
in chiesia nõ p causa diloldere il vespro, ma p
sua negotio, et ancora ch passando si in genochiasi et
orassi alcuna oratione, et christo nõ comunicarebbe cõ
quelli ch dicano il vespro, si come chi nõ comunica
cõ quelli ch stanno in giusto mimo pecca
finito questo si apertiene alla excomunicatione maiore
A dilla excomunicatione minore ora vedremo dilla excomunicatione minore, et p che si
differentia trouasi fra queste due excomunicatione
in doe cose sono differenti, p la excomunicatione
maiore, nõ solo priua dalla participatione et comunio
ne di sacramẽti ma ancora dalla comunione di fideli
et suspende ab ordine, la minore excomunicatione
solo priua passiuamẽte dilla participatione de sacramẽti
cioe nõ p quelli ricieue mimo sacramẽto, come habiamo
nel c° si celebrat extra de clericis excomunicatione
et differenti p rispetto dilo effetto, cioe si lo excomunicato
di excomunicatione maiore celebra mene irregulare

nó già quello ch̃ excommunicato di excommunicatione
minori, diuine in angulari celebrando unde dice il
Panormita nel detto c°. si celebrat, ch̃ puole exercere
quelli cosi ch̃ sono di iurisdicione alcuna, p̄ ch̃ tal acto
è extrinseco alla participatione di sacramenti et
similmente se celebra nó casca nella irregularita
p̄ ch̃ nó è suspenso dal ordine et dallofficio p̄ tal excommu-
catione minori; come sabiamo nel c°. a nobis; ma p̄ch̃
participar di sacramenti exercendo lo officio, pecca,
similmente sel cósisse sacramenti, tiene tal collatione
tamen pecca, p̄ la sup̃detta ragione
Ancora secundo il panormita nel c°. ab excommunicato
de sententiis: et nella glosa p̄. dice ch̃ puole eligere nella
electione canonica, et puole absolvere della excommunicatione
et li altri acti ch̃ suono di iurisdicione, come nó puole
esser electo, p̄ ch̃ la electione è ordinata alla administra
tione delli sacramenti dallaquale inhabilitato è, privato
ne ancora puole absolvere da peccati p̄ ch̃lla medesma
ragione, ne, ancora lui puole esser absolto da sua pecca
Sanami la absolutione della excommunicatione, p̄ ch̃ egli
omnino privato della participatione passiua di sacramenti
et di ogni cosa ch̃ sia meglio a tal participatione
Ancora nó puole ricevere beneficio p̄ ch̃ sono mia di a
questa participatione et administratione di sacramenti
come sabiamo nel d°. c°. si celebrat, ch̃ si intende ch̃
si ministra actiui sacramenti, pecca, celebrando, absolvendo,

Anchora è grande differentia a uno excommunicato di excommunicatione minore, a ricevere li sacramenti è si intende passiva, et ministrare attive li sacramenti et è si ricevere virtù già il sacramento di ordine ma pecca, et poi anchora è ricevere ordine, nó ricevere la executione, Ma si dà ordina altri dico è pecca, tamen lo riceverà nó solo ricevere ordine ma anchora ricevere la executione et è nó è equale quanto adaltri similmente si si fa absolvere di sua peccati nó riceve la gra et pecca, ma si absolve altri da peccati lo absolto riceve la gra, ma chi absolvendo pecca et così delli altri sacramenti, tamen si absolve uno excommicato, nó peccando ut tal absolutione harà il suo effecto, et di questi ragionamenti si può sapere è cosa è excommunicatione minore altro nó è et privia l'huomo della participatione, passiva delli sacramenti, è giusto si intende è è privato passivamente a presso alla chiesia et corá deo, ma activamente solamente a presso adio, come dice s. Thomaso nel 4º dellsent. d. 18. q. 2 Ar. 2º.

Anchora si a notare come hanno il cócilio cóstantiense assai si incorreva in questa excommunicatione, participándo có excomunicati, ma do poi tal celebratione di detto cócilio, solamente in doi casi si incorre se si participa có uno excommunicato denunciato, nominato, publicamente

Secúdo si si participa có excommunicato ꝑ sanir
posto la mano violenta nella ꝑsona ecclesiastica
manifestamẽte, in questi doj casi participando si
in corre in la excommunicatione minore, si intende
participando, nelli casi et nó sono ꝑmessi dalla
legge ma in quelli et sono ꝑmessi ~~nó~~ si in corre
in tal excommunicatione - E qui uole uedere il tenore
del decreto cóstantissi, trouasi registrato dal Beato
antonino, nella sũma 3.

Anchora, uno excommunicato di excommunicatione
minore, pecca di peccato di sacrilegio si si ingerisse
alla participatione di qualũq3 sacrificio, passiue, et
essendo excluso dalla ecclesia, indignamẽte gli recce

Anchora participando cõ uno excommunicato di excommu
nicatione minore nó si corre in censura, et la
excommunicatione minore, nó passa alla terza ꝑsona

Anchora la absolutione dila excommunicatione minore
si, riseruata al ꝓpio sacerdote il qual quele absolue
dal peccato mortale, nó già et la excommunicatione
minore sabia amisso il peccato mortale, ma et si,
uinculũ di ecclesiastica iurisdictione, imo uno diacano
o altro uno simplice clerico sapendo la iurisdictione
quele absolue dilla excommunicatione minore, e
dalla magiore, et ambi doi absolutione si aprobano
nó alla potesta di ordini, a ma alla Iurisdictione

Di tutti li sup̃detti ragionamẽti manifestamẽte si
vide di quanta maligneta sia la excommunicatione
e quanti mali porta seco, & tanto noi habiamo
a schivarla anchora ch̃ ingiusta fussi, la excommunicata
quale essa ingiusta o vero, & rispetto de lo excommu-
cato, & ritrovarssi inocẽte di tal causa & il ch̃ è imposto
quale essere ingiusta & rispetto de lo excommicãti
il quale, o & odio, o & gra, o & forse la manda, o vero
ex ordini, cioè & falssi testimoni, o vero, nó serva
quello ch̃ debbe servare, cioè, le amonitioni, o vero le
scritte. & tanto se schivare come dice Sancto Gregorio
nella omilia de la tolta di pasqua, Sentẽtia
pastoris, sive iusta sive ingiusta semp̃ est timida
et̃ & la colpa epoi & la pẽna & ch̃ pecca peccato
de inobedientia se nó la salua in sino ch̃ procura
la absolutione, dove havemo a ttolare secundo li doctorj
ch̃ allhora la sentẽtia è nulla, è, nó servandola
nó seguie scandolo niuno, ne giusto nó è, da schivarla
ne servarla & & tanto nó ne corre pena niuna
Allhora anchora ch̃ sia nulla, a nó servarla ne
seguie scandolo, et ne giusto si debbe servare & ch̃
ratione scandali & sforzato di servare come habiamo
nel c°. de scandalo, Allhora si trova ingiusta & calũ-
causa, tamen nó è, ipso nulla, giusta si sa schivare
cioè có humilita sustinerla et servandola et quanto
più giusto debbe cercare la absolutione et ne giusto
nó ne corre pena niuna dalle ligge & ostan-

si q̃ sammetta nó la scriua q̃ cómetto, di ni iusta
viene iusta, et ni corre nulla colpa et nulla pena
della legge, Alcuoli tiene vt ꝫ iusta, ma ꝫ secreta
in tal modo ẽ ne lui ne manebo gli altri lo sanno có li
quali cómersa, quista nó seruandola nó ni corre
ni colpa ni pena iuris, ma potrebbe ni corre
alcuna pena facti, Alcuoli tiene vt ꝫ iusta et lui
ne ha qualẽs probabili cognitioni, ni giusto si debbe
tenere vt seruare, q̃ ẽ nó seruandola peccarebbe
et ni correbbe nulla pena della legge Alcuoli tiene
vt ꝫ iusta et lui solo sa come gli ẽ excommicato vt
debbe tenerla vt seruarla, nó seruandola pecca et
ni corre nulla pena della legge, nó dimeno nó ꝫ
sospeso quanto sia a gli altri, Alcuoli lui vt alcuni
altri lo sano, tamẽ nó ꝫ pro notorio, imo ꝫ tolerata
et ni giusto debbe tenerla vt seruarla, nó seruándola
ni corre ni alcuna pena, ma nó tutti, vt alcuni altri
suoi tengano, alcuni nó, come di sopra habiamo detto
Alcuoli tiene vt ꝫ iusta vt notoria facti, o scia pena
sentenzia, o uero q̃ prouã cófessione iuridica o uero
q̃ probationi di testimonij sufficienti, dana debbe tenerla
vt seruarla, e nó seruandola ni corrisponde ni tutte le
pene della Legge, nó altro quanto scia della materia
delle excommunicationi, giusto ꝫ quello ẽ ni occorre al
presente, molte altre cose sanno ni iuni, et nó mi
ꝫ parso ẽ in questo tratato siano necessarie

Hora volendo risolvere una sotile questione
cioe si la communione da ambidoe li specie sia
necessaria a ognuno, intendendo anchora li fanciulli
picoli, Anchora è differentia fra li sacerdoti et
li altri adulti, et più è differentia sichome fra
quilli chi cōficiano il sacramēto et quelli chi no lo
cōsecrano, et così vedemmo di risolvere detta difficulta
Nestorio et pelagio cō li suoi sagaci diterminorono
chi si dovessi sumere il sacramēto della eucaristia
sotto ambidoe li specie, ma finirno divergi gionto
alle ragioni, Nestorio si mosse chi credeva chi in nulla
specie del pane si trovassi il corpo di x̄o solamēte
et nulla specie del vino solo quello fussi il sangue
et la sua ragione la fondava sopra la morte di x̄o.
chi il sangue fu separato dal corpo, et tanto diceva
chi necessario era a sumere ambidoe li specie, acciochi
si pigliassi integramēte x̄o in memoria della sua morte
Pelagio più sotilmēte si mosse ella sua ragione fondo
sopra li parolle del sacro Evangelio li quali sono registrate
da san Giovanni al sexto capo, dove dice (nisi manducaveritis carnem filii hominis et biberitis eius sanguinem
non habebitis vitā in vobis) et exponeva detti parolle
chi [illegible] exhortandoli anchora alli puri batizati et
diceva si nō potranno la specie del sacramēto sumere, si
haverā a cōtentare cō il sangue et dargliado a bevere.

mettendolo nella bocca del fanciullo et si p̄ hauerano
nó lo uomisi ne es̄ fuora lo uccidessi, quello si douesse
brugiare nel foco a similitudine del precepto di lo agnelo
paschale nella antiqua legge si ne hauessero mirma, quelo
si mettiua nel foco, et questo uso di communicare gli putti
uso li bohemi lo autore del quale fu uno certo Jacobello
es̄ ritrouo questa nouita di communione, sotto ambi due le
specie, ne segnando a detti bohemi et cosi questa essere
es̄ martino luthero co li suoi seguaci sono tolto da
li sup̄anominati la sua falsa opinione di comunicare
cō ambe due le specie, et similmēte li putti.
Circha questa difficulta, noi prima respondemo alla
ragione di nestorio, il suo errore proviene es̄ nō
sapeua es̄ nō solamēte nella hostia cōsecrata trouasi
il corpo, ma si anchora il sangue l'anima, et la diuita
ma uero e, es̄ p̄ uirtu delle p̄role della cōsecratione
nō e nel hostia il sangue, nell'anima nella diuita ꝑcipal
mente, e, la ragione, e, es̄ dette p̄role nō fanno mētione
di altro, es̄ del corpo, ma p es̄ nō si troua il corpo
uiuo senza l'anima ne senza sangue, ne senza la diuita
p tanto ini sono nō p uirtu de le p̄role ma p una certa
cōcomitanza, et cosi si puole formare la ragione
quando sono alcune cose, es̄ talmēte sono unite
ne si ꝑtano es̄ nō si puono separare, si cōcludi dun
e, una sono tutte, et cosi dun e, il corpo di x ini e,
il sangue, l'anima et la diuita, p essere cosi inseparabile
p tanto la ragione di nestorio, nō e, uera, ma falsa

Quanto sia alla ragioni di Zelaggio noi diciamo ch
falssamiti ha exposto li parolli dil sacro euangelo
q̃ uolsi mostrare la necessita di saluti, alli putti
i quali si nó sumano il sacramito della eucaristia
nó hano vitta in loro cioe vitta eterna, p̃ questa
opinioni si uerifica, q̃ cõ cõcludi cõ il batissimo
nó sia sufficiente alla saluti nra et dicti putti
ne seguiti cõ q̃ il batismo nó habiano vitta in loro
Et q̃tunque si morissano solo cõ il batismo, nó hauri
ano vitta eterna et questa è chiarissima gia damnata
Anchora si da il sacramito della Eucaristia come
alimito dellanima, e q̃tunque si da sotto speciè di pane
et di uino, e q̃ cõ lo alimito nó si da excepto a
uiuenti, (q̃ cõ la morti nó quono sumere) q̃tunque nó
si da si nó a quelli i quali hano alcuna operatione
uitale, q̃ cõ in danno si ponessino lo alimito in
bocha alo stomacho il quale nó lo potessi usare, cosi
il putto batizato nó ha niuna operatione uitale
parlando della vita spirituale, adonqua nó gli cõmi
cano lo alimito spirituale cõ è, il corpo di xpo
Et se alcuno arguimitassi cõtra la predicta ragione
dicendo cõ li putti batizati hano alcune operatione
uitale di spirito, cioe credendo, et abrenunciando satana
Et se bene cõtali acti nó sono idest q̃ il suo spirito. è
pro dello spirito della santa chiesia, come si puole
vedere manifestamiti quando si batiza il puto rispõda
no li cõpatrini i quali rapresentano la chiesa.

Si puoli facilmẽti rispondere a questa replica, p cõ
se cosi fusse la santa chiesa harebbe acomodato le
operatione vitale alli putti nella susceptione del
sacramẽto della eucaristia, cosi come ha acomodato nella
susceptione del batesmo, e p cõ in uno loco se ritrova
questa acomodatione esser facta p rispecto della eucaristia
et cõsigenti, questa ragione è solo nolitaria et nõ ha
in se verita niuna, p tanto la prima mia ragione cõtra
pelagio romane verissima. Anchora repugna alle
parolle dilo euangelo, le quale p̃ dicano (quando fu
datto questo sacramẽto) Accipite et manducate, et
in questo mi segna cõ solamẽti si a, adare questo sacramẽ
to a quelli cõ puono mangiarlo corporalmẽti, p cõ
si come nõ è regenerato del batesmo se nõ è natto carnal
mẽti, cosi nõ si sume questo sacramẽto se nõ si mãgia
carnalmẽti, e p cõ li putti nõ puono mangiar carnal
mẽti il pane, e p tanto sono excluse a questa mandu
catione sacramẽtale

Hora havemo havidere se è necessaria la communione
sotto ambe doe le specie a quelli cõ lo cõsacrano, e chiara
mẽti se vede la resolutione di questa questione, p il
decreto di Gelasio papa come habiamo de consecratione
dist. 2ª c°. comperimus dove dice esser grande sacrilegio
a colui cõ celebra, a communicarsi solo in una specie, e
più nel presente. c°. damna quelli cõ celebrando in niuna
specie si communicano, et p cõ questo nõ si ne ha dubio p tanto
poi la lassiamo come resolta

Rimane a vedere se sia utile a sumere la Eucaristia
sotto ambedoi le specie, & no sia sotto una sola.
E prima aduco la ragione, che quelli che erano
più utile assumere sotto ambedoi le specie che no è una
sola, e così fanno la sua ragione, il sacerdote
celebrando assumpto il sacramento sotto la specie del pane
domando, si doppoi sumendo sotto la specie del vino si
a guista qualche utilità spirituale, o no, si risponde che
ricevi qualche cosa spirituale nella anima, sa il suo
instinto, cioè che è più utile assumere il sacramento sotto
ambedoi le specie, che una specie sola, e così parimente
noi prossimo diremo di uno laico, che è una medesima
ragione quanto sia alla assumptione del sacerdote e del
laico, adonca li laici saneano più utilità a sumere
sotto ambedoi le specie che una sola ——— si dirai
che niente di utilità a guista che la assumptione del calice
adonca segue che tal beneficio sacramentale no consiste
al sacerdote, quello che significa, e, che guista instituto sia
no grieve e difficile del sacramento, che quel calice è
calice di vita, no solamente contenente, ma anchora collocante
ne anchora prohibente da parte del sacerdote, che semplicemente
che dignamente celebra, adonca segue che assumendo
un volontariamente si priva tal fructo nella assumptione
del calice cioè nella seconda specie ———

Rispondendo a questa ragioni, dico in dua modi in questo Sacramento se cotieni una cosa, o uno per virtu del Sacramento cioe per virtu delle parole della cosecratione, in questo modo solo nella hostia trouasi il corpo di X, nel sangui, ni lanima, ne manebo la diuinita per tal cosecratione in detta hostia si trouano, et similmente nel calice, per virtu delle parole solo si ritroua il sangui, et no il corpo ni anima ni la diuita si trouano lo la specie del vino, in uno altro modo, il quale chiamano li Theologi per cocomitantia et a questo modo no solo nella hostia si ritroua il corpo di X ma, il sangui, lanima et la diuita et cosi parimente nel calice, per cocomitantia no solamente il sangui, ma il corpo lanima, et la diuita, da questo noi cocludiamo ch lanima et la diuita, no sono in questo Sacramento, se no per cocomitantia, stanti questo ordine noi diciamo il no dubio et diuina sosi il fructo spirituale della Eucharistia no manebo e causato dalla anima di X et dalla sua diuinita, ch dalla corpo et sangui di X, ancora ch la diuinita et lanima di X sia cosa existente per cocomitatia nel Sacramento, adunca seguita ch no manebo causa il fructo spirituale della eucharistia ancora ch sia per cocomitantia cotenuta, ch quella cosa ch si ritroua per virtu del Sacramento cotenuto dil ch si cocludo ch nel calice et nella hostia no sono diuerse virtu colatine delli gli spirituali, ma una tanto sola cosa ch gli e et tal gia cosi nella hostia come nel calice, ch X per similitudine

sancta minima virtu media, q̃ cō ſegno nō vſa minor
miſtromito a cōſtitir il ſancto dilo ſpirito coſi nel
calice come nel hoſtia ma mediante q̃ ſumidemo q̃
il cō è vnica cauſa coſi nel hoſtia come nel calice
cō cāſa tal gia, quanto ſcia a riſpondere alo argumento
dico cō ſi il ſacerdote riceue magior vtilita, in amb
dor li ſpecie cō in vna ſola, guiſto nō viene da
parte del ſacramēto ne dilla coſa cōtenuta nel ſacramēto
ma viene q̃ nuoua diſpoſitione del ſacerdote cō q̃ ui
ſi muoue, do poi la ſumpta hoſtia nella aſſumptione
del calice, ma ſi minor diſpoſitione, ſa il ſacerdote
eſcripto quella cō ſa nella aſſumptione del hoſtia
q̃ nō diceua, minor augumēto di ſancto ſpirito
q̃ la ſeconda ſpecie del calice, q̃ cō come ſauemo
dicto, la cauſa è vna in amb dor li ſpecie. Et a guiſto
ſi q̃ſti aggiungeno cō li laici nō ſono ditenti
q̃ſſitione cō a guiſto augumēto ſi q̃paratio q̃
nuoua diſpoſitione, q̃ il cō nō è di magior vtilita
cō il populo ſi communica ſotto amb dor li ſpecie
cō ſotto vna tanto, in ſegno del cō nō ſono mai ben
li populi quali in gnia parte dou ſi communicano
ſotto amb dor li ſpecie, cō no ſono guiſti populi
cō ſotto vna tanto ſpecie ſi communicano. come
ſi vede nella parte nō di ſtalia

Vltimo si domanda si egli sia utile o sia
expedient alla santa chiesia che il popolo si
communica sotto ambe doi le specie.

Et prima apar di si per questa ragioni, per che noi
dovemo imitarsi la primitiua chiesia, nel qual
tempo il popolo si communicava sotto ambi doi le
specie come habiamo nella 1ª Epistolla alli corinti
al 11 capo.

In opposito sammo la cõsuetudi de la chiesia
Romana et innumerabili altre chiesie

Per emendantia di questa questioni noi sammo
a sapere quomo si trova doi usi della eucharistia
cioe, primario, il qual aspecta al cõsecrami, et
il secundario il qual aspecta al popolo, fra questi
doi usi vi questa differentia, che il primario, debbe
cõformarsi alle specie del sacramẽto, per che la effectione
del uso primario, aspecta alla effectione del sacramẽto
come fine, et questo come habiamo detto il sacrador
sarebbe reo di sacrilegio lassando la communione del calice
celebrando; il secundario uso communi come cosa cõgiun
alle specie del sacramẽto per che si prende nõ la effectione
del sacramẽto come habiamo detto, et che la communione
del popolo sisti nel secundario uso del sacramẽto, per che
da parte del sacramẽto communi tale uso cioe la communio
del popolo sia cõforme alle specie del sacramẽto id
che si cõsacra sotto ambe doi le specie

da parte del recipiente cioè del popolo gli conviene
a tal uso la reverentia, e obligato il popolo a
communicarsi senza irreverentia sino cō riverentia
a tanto sacramento debita e tanto si ha avisare
de una parte la communione del popolo sotto ambe
doi le specie cō il pericolo dalla irreverentia del
spargere il sangue di Xpo, dall'altra parte vedendo
la communione popolare sotto una tanto specie del
pane cō la secura reverentia del sacramento et così
discernendo li ambe doi pare si potria cognoscere
la verita di questo sotil dubio, Manifestamente si
vede si noi cō diligentia risguardiamo ēt la communione
popolare sotto ambe doi le specie cō il pericolo della
irreverentia ha seco cōgiūcto il peccato del sacrilegio
il quale no solo si ha da imputare al communicante, ma
anchora al popolo et alli autori della ebrietà
ma la communione popolare sotto una tanto specie
di pane, niuno ha alcuno peccato, niuna irreverentia
nisi dāno quivi si ritrova] dechiaro tutti li detti casi
ēt la communione popolare sotto ambe doi le specie
habia annexa la irreverentia al sacramento la experientia
cō la ragione lo dimostra, et ēt nel
popolo è tanta dificulta di communicāti, ēt è impossibile
si possa fare senza espansione del sangue di Xpo
communicandosi sotto ambe doi le specie

cō tal ignorantia sia peccato di sacrilegio, giusto
ẽ, & si manifesto, & cō ẽ, ignorantia di una cosa
sacratissima, mi si può excusare dicendo cō
tal commissione nō ẽ, & mi hanno, mi ancora uolontaria
ma ẽ, & mi causata, & inadvertentia ẽ accaduto tal
ignorantia, a questo dico cō la specie del peccato si
piglia dalo obiecto, e, nō si piglia & la occasione del
peccare come noi diamo cō la biastema di dio nō
si move dalla sua specie, & dire cō mi contento ẽ, & simil
questi simil circōstantie ẽ, excusano a tanto, nō in
al tutto,

Quanto a quello cō tal sacrilegio ẽ, mi reputato al
popolo et alli uictori di la chiesia, si manifesto &
questo, cō questo sacrilegio nō ẽ, numerato mi quelli
casi cō nascono inopinati o uero cōtingenti, come
sono quelli cō accadono di raro e incōtingenti, come si
il sacerdote celebrando spargesi una gocciola del sangue
ma alla imprudentia di uictori, si ha imputare quelli
defecti i quali nō rare uolte accadono, ma sempre, e mas-
sime potendo & uedere et nō gli prouede

Quanto sia a quello cō la communione pogulare sotto
la specie del pane tanto, niuno prudente peccato
questa la ragione, cō si la communione sotto la specie
del pane tanto fusse peccato, mai nō sarebbe licito
e, questo si manifesta cō il sacerdote il uenerdi santo
sotto specie del pane tanto nō solo si communica licitam
sotto specie del pane tanto nō e peccato similmente sotto una tanta

Adonecha e, expidiente al christiano poyuto communicarsi sotto la spetie del pane tanto, p̃a euitare il sacrilegio, et ala obediencia de la sedia apostolica — et de magna reuerencia, magnificando yesu el sacramento con nr̃a fede la ffede y ꝑfection es sano a ambedoj la spetie

Vno bonus modo circha la elections del Papa canonica

Noi ritroviamo, in Jure tri forme o vero tri modi di elegere il Papa come habiamo nel c. quia, per, de elect. per il che quella election che non si fa per uno di questi modi non è ualida per che in Jmo, quelli che tentano altro modo che questi che noi hora poniamo, quali di sotto, meritano di esser primi di tal elections come manifestamente si proua per il sopra detto c. qz propter.

a Forma si chiama, scientimo, il qual modo se debbe esser ualido, necessariamente gli conuene queste condicioni

Prima che tuti quelli che debbano, uogliano, possano in uno loco secundo la consuetudine siano congregati et quelli che non debbano, non uogliano o non possano non si debbano sforzare, ne manchano, computati nel numero,

Secunda si debano del collegio assumere tri ligadi habiano ascultati li uotti di tuti li electori

In decretale de elec. et elect. potestati.

et nó debbono esser in piu ni meno secundo la
opinion comune, uno e, se il collegio fusse
tanto picolo, si potria fari códoj, p questa ragion
pongano li doctori ch tal forma seria nulida
e questo tiene Jnocétio, et il Panormitta in l
.c. supdetto

Tercia ch questi tri secretamte scrutano li notti
a uno p uno, di tuti quelli dil collegio

Quarta ch nó lassano niuno, p ch se si lassasse
uno solo, tal Electione nó seria nulida. et questo
si intende quando si continoa; quello ch p presti-
ma se nó si chiamasse uno alla electione, p questo
cóctmtto nó seria la ellectione nulla, ma seria
irritanda p ch la uocatione di tuti nó e della
forma substantiali.

Quinta, ch si scriuano tuti li notti p uno delli
scrutatori, o uero secundo il p panormita pole esser
uno notaio secular

Sexto ch, da poi ch tuti li notti sono scripti, nominatamti
si publicano in comuni in media. sanza niuno

acto intermedio qual sia cõtrario,

Septimo facta la pubblicatione, si debbe far
la colatione numerij ad numerũ et p tanto
apresso alcuni bastasi eb il numero maiore
e quello eb prevaler

Octauo eb dicta electione, solenne sia denũtiata
pubblicamẽte et queste condicioni siano ordinatamẽte
observate, secundo eb sono poste p eb cosi hãno disposte
le leggi

se nõ è libera

Item electio debbe esse libera, nõ nata, p eb repugna
alla denominatione, si chiama electione, e, poi fusse
coacta, nõ è, canonica, et maxime, quando gli
electori sono sforzati di eligere uno determinato
p eb nõ è, electione dove nõ è, uolunta libera
come, manifestamẽte habiamo nella 23 q. 5. ve
è, tutto notando nel c. ubi periculũ, nel. ff. ceterũ

Item in nelectione, o uero postulatione, o scrutinij
nõ nascono i nodi condicionali, in certi ne
alternatiui, uerbi gra, Io consento in m. L
tali, m. L quali; il tal ha cõsentuto, overo

se nó posso hauer il tal, cósento nel tal
giusto modo q̃ le leggi approbato com-
habiamo de electionibus eo titulo, lib. 6. Et quini
si notta secundo il p̃ anormita nel c. ecclesia
vña: eo titulo, qualmẽte li uoce nó si debbono
dare p̃ fabbr. o uero suppini p̃ quel textto il
quale nolle ẽ ha nalidita di la elections, si debbe
sapere quella parte ẽ piu ragionuol ẽ la
chiamano sanior pars, la quale nó si puole sapere
p̃ li suppini o uero p̃ li fabbri, nó dimeno
giusto modo, si puole seruar dou ritrouasi
la cósuetudine, eo q̃ li priuilegii cófirmata
com. hãno li Romitti camaldulesi

Item quella elections si debe annullare qual q̃ fac-
ta uno solamẽte ricerchato, et hauanti sia electo
consenti ẽ tal elections in lui si facia, p̃ che
si presume ambicioso come habiamo nel c. cú
post petitá, et anchora secundú Iura niuno si
puole eligere se medemo come habiamo nel
c. cumana. nel medemo titolo,

Item si quello ꝯ electo, si metti alla adminis-
tione, hauanti sia cõfirmato, si debi remouer di
tal officio, com habiomo nel c° qualiter, et
questo si intende quando minis̃a coma ꝑlato
ma se minis̃a com vicario, com agent. acio q
le cosse t̃porali o vero spirituale nó vadano
a mali il panormita tiene ꝯ nó perdat ius
officij

Item se vno religioso electo in ꝑlato, in vno
altro monastero, fora del suo, proꝓo, et nó domãda
licentia, et obtenuta, cõsenti, tal cõsenso non ꝙ
valido et tal elecione perde la sua virtu

Secunda forma si chiama ꝑ compromisso, et tal
modo, si fonda nel c° supradetto q̃ ꝓpter
ꝑ ꝯ nó solamẽt vno puole ꝑ se medemo elegere
ma puoli comettere, et a questa forma si
ricercha alcune cõditione de necessitate. Et
ꝑ° ꝯ li cõpromitẽti siano cõgregati in vno loco
quelli ꝯ uolse, debbano, et possano, secundo la
forma de sopradetta dil scientimo comi; nel c° q̃ ꝓpter

2° ꝯ ditti compromitenti si compromettano, in uno
o uero in doi o tri, et ꝯ nó è numero determinato
pur è meglio secundo li dotori ꝯ sia numero
dispari, et questi nó importa ꝯ siano del collegio
pur ꝯ siano clerici comè habiamo nel c. gregis 7

3 ꝯ scrutano secretamẽte tutti li uotti a uno et uno
o uero et uolutini come di supra è ditto

4° ꝯ fiano la electione in quello ꝯ ha cõsentito
la magior parte del capitolo — dicendo in questo
modo Ego n. compromissarius de consensu et
uoluntate compromissariorum meorum uirtute compromissi
in nos facti, eligo talé.

El 2° modo si chiama compromisso simpliciter, quando
li compromissari pono eligere quello ꝯ uoleno
et questo modo nó si può fare, se tutti nó
cõsentono, ꝯ se uno cõtradicente nó uale 7

Tercia forma si chiama et comunè inspiratione
come si troua nel supranominato c. gregis.
A tal forma gli fa bisogno doi condicioni ꝯ
sono de substantia acio uaglia

Pª ch tal elicione sia facta da tuti, ch se si ritrova
uno solo cótradicente, nó valli; p ch si vede
nó esser facta inspiratione dio come tiene lo
arch.o 8. q. 1. c. nó è nouú ch si intende, ch tuti
siano cógregati, quelli ch debbono, et uoleno et
posseno acomodatamẽte, secundo ch dicto in la
prima forma

2ª ch sia facta senza vicio di symonia, et senza
veruno patto et tal forma nó è subiecta
a prima forma, ma è semedema forma p ch
è facta da tuti unanimiter

In doi modi si faquista, o inspiratione de dio
o uero expressa et manifesta come fu quella
di S.to Nicolao, di S.to Ambrosio et di S.to Severo
come habiamo nel a. 62. dist. §. his omnibus
a questo modo si chiama p inspiratione simplicita
et nó ha bisogno di confirmatione de homini
p ch è cófirmata da dio

In uno altro modo, cioè nó expressamẽte, ma quasi
p inspiratione di dio si psumi sia facta

Ma com̃ si saueria a far se si uolesse eleger
uno del colegio p̃sente, et par de una
p̃ar cõ nó si possa, p̃ cõ ouero lui cõsẽti
o nó, se cõsenti; lui se dimostra ambicioso, se
nó, et si uede cõ nó tuti cõsentano, com̃ e, de
necessita di tal election, dellaltra p̃ar si hum
de si p̃ nó si debe p̃ indicar; p̃ la sua uoce
di lo ellecto nó si debbi ponir nel numero
p̃ cõ altra cosa e, cõ lui cõsenta a li suoj fratelli
chiamádolo, a tal election, et p̃ questo nó in
corr nella notta di la ambition, et altra
cosa e, cõ lui si eleggi saluam̃ cõ gli altri
lo eleggano com̃ habbiamo di sum̃ nel titolo
de elecio. §. 4°. p̃ il cõ se lui nó si cõtradica
anchi se cõsenta in tal election, tiem̃, et e
ualida, ma semper dubio se lui cõtradicessi
p̃ cõ la forma dice cõ niuno habia a
cõtradir, et habebe e uidemia quando p̃tinacem̃
cõtradicessi, ma se humilmẽte se excusasse
et si aquietasse uedendo la uolunta di tuti seria canonica

Electio canonica est alicuius persone ad
dignitatē uocatio, questa diffinitione ponasi nel
.c°. cū in cūctis, co. §. q. pp. et hostiensse meglio
la pone dicendo, ch̄ la electione altro nō e, ch̄
una uocatione, facta, seruata la forma canonica
di alcuna p̄sona idonea ad alcuna dignita, o, uero
ad alcuna fratrina societa, et questa medema
diffinitione pone il panormita nella Rubrica
de postullationibus.

Aqui se aspecta la electione, si responde ch̄ de
Jure communj ch̄ si aspecta al collegio, p̄ che
ogni cōgregatione, se debbe de, iure eleger il suo
prelato, excepto ch̄ la cōsuetudine fusse in gratio
come habbiamo de electionibus .c°. p̄. 16. q. fin. nel
.c°. gregatio. unde aquelli aspecta etiam si nō
fussono, doi ouero tre, come habiamo, co, titulo
et de cōsue;. c°. cū dilectus, Jmo secundo hostiensse
et Jnocētio et communamēte li doctorj ch̄ ius prele
remanene in uno solo, et tuti gli altri morti
et aquesto modo nō sono aspecti a seruar forma mins

Qui sono quelli ꝯ nó ꝓssono eligere. Rᵈᵉ
Innocẽtio or il ꝓnouisita ꝯ molti sono ꝑuati
1° li excomunicati di excomunicationi maiori come
habbiamo nel cᵒ. cõstitutus de Appellationibus, ma
nó sa quello ꝯ è excomunicato di excomunicatione
minori ꝑ ꝯ nó lo ꝑua excepto passim nó
Atim, come habiamo de clericis ex. minori. ex.
nel. cᵒ. si celebrat,
2° li suspẽsi ab officio come habiamo de cõsue. cᵒ.
cũ dilectus, nó sa se fussino solo suspẽsi dal benificio
come habiamo nel. cᵒ. Apostolici. de excep.
3° li Interdicti come habiamo de electio. cᵒ. cũ inter.
4° quelli ꝯ sono interdicti del suppetior cõ causa
ragionevole come habiamo de elicti. cᵒ. finali
5 quelli sapendo hãno celebrato nel loco interdicto
se nó sono sopra questo ꝓuiligiati come habiamo
de sente, excõ. lib. 6ᵒ cᵒ. is qui
6° quelli ꝯ sapeuano, et hãno electo indigno secunda
ma. come habiamo de elect. cᵒ. cũ in cũctis. et
similmẽte sono ꝑuati quelli ꝯ hãno peccato nella forma della
elettione

7° Pupilli .r. nulli masculi sananti al'anno .14.
et nelle femine sanami al Anno .12. et in questo
la malicia nó puole supplire alla etta come
habiamo nel. c°. et eo.
8 quelli cß p Abuso laicale sono electo nó seruado
la debita forma canonica come habiamo nel c°. 45
9° quelli cß Non háno electo nel tempo debito o
dale leggi determinato. come habiamo nel .§. 7°.
10° laici o uero guerssi nó puono elegere, excepto
p antigua cósuetudine secundo Innocentio, come
habiamo nel c° 2°. de institutionibus

Có cludendo, p° quelli cß. nó sono pfessi, nó
háno uoce, ne puono habere nó solamente p la
pibicione de le leggi, ne anchora p minima cósuetudine
2° minimo cómesso no a uoce de iure comuni, se nó
l'ómo et antigua cósuetudine, semp̃ pero siamo
proffessi
3° quelli cß la loi Regula o uero cóstitutione
o ordinatione o uero p antigua cósuetudine gli
proibisse, 4° li clerici seculari cß nó sono

subdiaconi nó hanno voce.

5° Clerici regulari ꝓfessi, nó ghe proibito de jure comuni, ancora ꝯ nó siano subdiaconi ne in sacris

6° nel ordine de ꝓdicatori, sono proibiti quelli ꝯ nó siano stati quatro anni do poi la profession nel ordine et questa ꝓibicion ꝑ virtù delle cóstitutione sue:

7° Ancora nel medemo ordine ꝓdicatorio nó sono ꝓibiti ꝑ sue cóstitutioni quelli ꝯ nó sono in sacris

8° In el medemo ordine ꝑ il capitolo generale fu dichiarato ꝯ quelli ꝯ nó erano in sacris nó hanno voce. Si salva ancora ꝯ le cóstitutioni siano in grazia,

10° Cosi nella sacra scrittura, ꝑ le sue cóstitutioni ꝯ sta nel scrivere, sei mesi do poi la profession ha voce, in capitolo se ser a judicato idoneo di tal cósorte

11° Ancora ꝯ ꝑ le cóstitutioni siano dimessi quelli ꝯ anno sei mesi, do poi la ꝓfession, nó dimeno ꝑ uno breve, sono ꝓibiti quelli ꝯ sono stati ꝓfessi di altre religioni, in fino al terzo anno da poi la ꝓfession come manifestamente si scrive

Quando se debe fare la electione, secundu Jura
si Risponde ꝯ nelle chiese cathedrale e regulare
in termino di misi tre, se nó revolve la autorita
al Superiore, come habiamo de Electionibus in cº
mi xp diffinm.

In qual loco se debe fare la electione canonica
risponde, in qualuncha luoco, honesto, ma primamente
se debe attendere alla cósuetudine, come habiamo
nel cº. cansis co titolo, domodo nó se facia nel
loco clandestino, come nelle cameve e occulta có-
uenticula come habiamo nella 79. dist. cº. 2º
et nel cº. sitransitus.

Qui se debe chiamare, tuti quelli ꝯ sono ꝑsemi
ali quali se aspecta tal electione, quelli debono
volere, possono, Et gli absenti se hano a chiamare
et axpetare, tamen se intende secundo la cósuetudine
come habiamo nel cº. corá. co titolo, ~~tamen~~ anchora
ꝯ de Jure quelli ꝯ sono absenti se habiamo
a chiamare. come habiamo nel cº. qr xx. tamen
la cósuetudine quale introduce ꝯ nó se chiamano

et la electione sera nulla come tiene
il panormita nel c. cora & nel c. cumana.
In che modo si hano a chiamare, có la voce, o uero
có scripto, ouero có il cósueto signo della
campana et in questo si ha, ha saluare la cósuetudine
et quelli che nó si cóuocano uenire nó si debbono
cogere.
Se nó fussi chiamato, et lassato come inciémpto
uno delli electori, puole uolendo, cassare la
electione, ancora se lui uole puole quella ratificare
et aprobàla come habiamo nel c. g sicut. uo titolo
et se lui uenuto il giémpto si puole cósentire
Dole ogni electore renóciare la uoce sua come
habiamo .c. de iure. l. si q. in scribendo.
Qui sono quelli che si debbano eligere, Rispódo
secundo il d. sto Thomaso nella 22. q. 185. ar. 3.
che secundo li canoni basta eligere il buono o
uero il sufficiente. et nó habia niuno impedimento
canonico et questo si intende nel foro giéstioso
ma nel foro della cósciemia e, obligato a eligere

il miglior, nó simplicitr. 1. secundo chr
miglior secundo la carita, ma si intende miglior
atal ꝑlatura vr atal governo cꝫ possi tal coligio
in servir, defender, vr ꝑficamẽte governar
similmẽte nelli qualibch c. 8. dice cꝫ nó si debr
eligere il miglior simplicitr, ma il miglior
a quisto officio; si vno eligi vno manchr
idoneo atal officio pecca, nó r possibilr
cꝫ chi doj Nó si eligi vno e se nó ꝑ qualchr
rispecto in quelo cósiderato, quel cꝫ si cósidera
in quello il qual r manchr idoneo acio cꝫ ꝑfersi
quello cꝫ piu idoneo, altro nó r, cꝫ qualchr
códitioni cꝫ lo move indubitamẽte, cioe, o vero
familiarita, vel affinita o utilita particular
o simil rispecto, vr tal electioni, nó r, santa
machia di accettationi di ꝑsone la qual
nó puoli esser santa peccato
Vtin quel chr eligi nó il milior, pecca mortalmẽte
vr a parí secundo S.to Thomaso di si. ꝑ cꝫ lui
r accettatori dipsona vr r, gran peccato

Et se debbe intendere quando quello sa o
lo crede. Anchora secundo S.to Thomaso il
peccatore nó pole usare o exercitare la
platura santa peccato mortale Et colui ch̃
lo eligge pecca mortalemẽte

Utrú colui il qual eligge uno alui incognito possi
salvari la sua cõscientia, secundo il panormita
nel cap.o bone memorie de postula. dice di non
p̃ch̃ nole habia di lui piena noticia, ch̃ si intẽde
p̃ se, nel p̃ psone chigni difide, come habiamo
nel c.o scripti. eo titulo.

Quali sono li impedimẽti canonici, sono molti
Primú. Se eglie malle co di malla vita come dice
sancto Th. p̃ ogni peccato mortale, se fa indegno di exercitare
lo officio dila platura
Secundo. lo excomunicato di excomunicatione maiori c. g̃stitutus
Terzo lo excommunicatione di ex. minore, p̃ch̃ lo pua c. finali
Quarto, quello ch̃ suspeso, interdicto, o uno violator di interdicto. c. dilec
Quinto quello ch̃ nó è legitime natto, la eta debita. Item natus
Sexto il Religioso, mẽdicante, nó puole esser electo nel c. cũ cuct
ordine di nó mendicanti. cosi mimo Religioso nó p̃ puole esser
electo in p̃lato in una altra religione secunda Jura.

Una brieue cõtemplatione sopra gli atti della passiõe di christo nõ comune uditore

Cõciosia cosa cõ ogni creatura sia stata prodotta, acciõ l'anima nõa in quella cõsideri il suo fattore et al medesimo seruano tutte le scritture, infiniti sono gli oggetti della nõa cõsideratione, aliquali nõ bastando la uita nõa tu debbi scieglier quelli cõ piu sono al diuino amore cõduttini santa il qual ogni pẽsiero é, uano come hano fatto i filosophi cõ quanto piu abbõdonorono in curiosa scientia tanto piu si discostorono da dio et se tu uoi in un breue libro ritrouare il tutto studia sempre christo humanato uno libro di nitta scritto di dentro et difori pieno essempio de ogni anima sitibonda, et perõ cõ il modo di studiar questo libro é, stato scritto da molti santi et sciẽtiati huomini, nõ uoglio io nõ in breuita transcorrere chel cõ con infinite charte nõ potrebbe essere espresso

a sufficientia lasciando al deuoto meditatore
come in questo campo debbia di cotinuo
affaticarsi.

Ma chi potrebbe dire quanti et quali frutti
nascano in la cósideratione di questo sanctiss°
misterio? Prima tu puoi estendere a
ripensare il cósiglio diuino sopra la salute
nra per si marauigliosa incarnatione del
suo figlio procurata dove un pelago di
bonta infinita se ti rappresenta, poi del mo
do ti cócorso imaginarti qual méte dio
mi pose allangelo suo che ti salutò la uergine
m. la cui bellezza et humilta et innocentia
harai molto di stupire et come da poi l'
accettatione del diuin uolere allangelo
cósentendo, fu per opera del spirito santo
fatta madre di dio nil qual misterio s'
offeriscano si p̃ el gaudio de gli angeli, si
per la redentione de gli huomini molti si
mosi di ralegrarti e benedire il figlio et
la matre con tutto il cuore.

Indi haurai poi materia di meditar come
La vergene fecunda visitasse la già sterile
vecchiarella, nel qual cógresso nó solo le
madri, ma anchora li figli nó nati fecero
festa, dove có correr il nascimento di cio dim
& l'opera marauigliose che dio mi fece, sci
oglie do la lingua del muto padre, có un ca
ntico profetico & pieno di diuina laude
Et reimpiendo di gaudio & stupore tutta
la contrata

Apresso ti occorre il ritorno della vergene á
casa sua & la pena che sostene pel sospetto
del suo sancto consorte il qual uolse occul
tamente abbandonarla mentre fu dall'angelo
asserenato nel qual caso potrai comprender l'humile pacientia della vergene
la qual nó harebbe hauto ardimento cósu
mar la propria innocentia se da dio non
fusse stata giustificata

Cósidera poi come di precetto del tyranno

Imperatori, ambi dui se ne uano in Beth-
lem nella qual pellegrinaggio sopragiunto
il tempo del parto uergineo, ridotti furono
per bisogno in un uil diuersorio di animali
doue nascendo il figliol di chio fu reclinato
nel presepio, quini da molte parti tornaui
ocupar il cuor tuo se cósideri il compatir
della madre il patir del tenero figlio, il
gimbito degli angeli, il cócorso de pastori, l'
insolita luce apparsa et altre cose, secó
do ch'lo spirito t'indurrá a pensare-
Vedilo poi l'ottauo giorno il suo primo sangue
sparger nella circócisione, nó per sanar
la sua, ma la nostra piaga, nella qual
considerationi, nó solamente sentirai tene-
rezza, ma mescolando le pietose lagrime
della madre, et con l'innocente sangue del
figlio, sanarai gli ardenti stimoli della lus-
uria, et la nobil gema della castita otterai
Nó manco copioso ti sara il misterio della pre-

sentationi, quando il vecchio Simeon
prese il fanciullo in mano, et vedendo
quel tesoro di cui magior in terra vedere
non poteva, fatto goditor del longo desiderio
suo chiese á dio già c̃ lo spirito suo in
pace ricevesse dove quanto bebbe di có
tento, tanto più alla vergine lasciò di
amarico, quando profetando li predisse
l'anima sua dover dal coltello del dolor
esser trafitta et manifestando gli occulti
giudicij di dio disse il fanciullo dover
esser in ruina et ristauro di molti
Contempla poi la fede de i magi condotti
dalla stella ad adorarlo et da lui partir
la fraude de herode, dal qual fugendo la
vergine col figlio ti manifesta da un canto
la malicia degli huomini dall'altro la
pacientia di dio, ne ti fia grave a compi
agnar quel povero coligio mille essilio
per te sostenuto, acciochè alla patria ti

vdirese promettédo sempre esser fidele
che nó meno harai il merito accompag-
nando lor có la pietosa cósideratione, che
se có la propria persona mi fussi stato
Quel ch in Egitto facessero la scrittura non
dice, ma per li stesso porrai molte cósidera-
tioni cauare circha la sua fanciullezza
ch le riduranno a diuotione, cosi nel suo
ritorno imaginati andar sicco di passo in
passo et hor porgeli qualch aiuto per cam-
mino, hor dilui cósimi có la virgine, et col
riputato padre, hor dolcemente cófabulado
et accarezzando il figliolino ebrii dichi che
l'accetti na suoi eletti, nel qual colloquio
il cuor tuo diuentara tenero, et dalla
dimestichezza del sol di iustitia cócepira
lumi et fauori
Parimenti quando di dodeci anni fu nel
tempio, dalla Virgine smarrito et do poi
il doloroso cercharlo di tre giorni ritrouato

nel mirro didottori nó ti aggrauino
dando cacchando secco et dolenti essen
della sua dolce presentia privo, che
se fidelmente il cercharai ti sara cócesso
gustare la sua sapientia per la cui chia
rezza ogni altra curiosa dottrina spu
rarai

Molti anni scorsero in seno al tempo del pri
cai suo de quali nó ve scritto cio ch egli
facesse, ma nel meditare suo, nó debbi credere
che fussi ocioso anzi habbi per certo che
nella sua salute fu sempre occupato et ch
potrebbe ripensare quanti molte il giorno
có la notte si cógiungesse in orationi; qua
nti amari cordogli dalla sutura sua
passioni chiaramente prevista sentisse
quanti molti sopra il peccato suo com
madre sopra il figlio suo Et unde morien
s' amaricharsi ch certo quanto piu era in
nocente, tanto di tutti e peccati del mondo

fu aggiunto & quanto tutti gli huomini
& gli Angeli eccedeua in charita, tanto
di maggior pena nolle essi ripieno &
quanto più volontario fu il dolor suo, tanto
& dimostar l'infinita sua largheza il più
si magiore

Quando fu il tempo di manifestarsi al
mondo il tuo signore si mando al deserto
dove molti discorsi tu fabricarai nel cuor
tuo facendoti presente il suo licentiarsi
dalla madre l'andar solitario & misto in
una oscura selua, il digiunar continuo di
quaranta giorni, il piangir sempre il tuo
peccato, l'offerirsi al padre suo in sodisfar
per te nel suo sangue, l'esser dal demonio
in diuersi modi tentato, la sua triumpha
nte vittoria, il ministerio degli angeli, &
si meglio a fatti suoi ripari cõ dolersi, sarai
anchor pena lui & cõ lui del peccato & del
demonio vincitor

Vedi poi cō dal seruo suo Gionanj battista
riceuj il battesmo, nō per lauare il
suo diffetto (essendo senza ogni diffetto)
ma per dar all'aqua uirtu di potere
lauar il peccato tuo, nel qual misterio
f' occorsero molti testimonj della sua di-
uinita, perch il padre dal cielo per suo
diletto figliolo il chiama, il Spirito santo
in guisa di colomba, sopra il corpo suo si
ferma, Gionanj profeta costui essa quel
toglie il peccato del mondo donde tu potrai'
da lui e da l'altro cauar essempio cō humilta
speranza di uinia, amor di pouertta e
desiderio d adorar il tuo dio per ti humi-
liato

Molto piu harai da meditar in quel chri-
sto, come uolendo dal mondo espugnar
il tiranno demonio, nō sauj, nō potentj, ma
pouerj peccatori in sua compagnia elesse
cō quali discorrendo sparga la sua dottrina

Et có miracoli mandati confirmava le
parolle: hor quini harai copiosa materia
di conoscer la smisurata sua charita
verso di lui, per la qual nó perdono a
fatica, ne pena et tanto si dimostro
esser magiore, quanto da gli huomini
per la cui salute si fidelmente s'affatica
ne altra ricompensa nó riporto, se nó
có tradition, in giurie, infamie, pena
et morte dove se ritrouerà cósidera quá
nto et qual sia costui, quanto fidelmente
l'ama, có quanta ingratitudine li risp
ondi da ogni parte vistarai stupefatto
Nel contemplar i suoi miracoli nó solo debbi
ubidire alla virtu divina la qual adogni
creatura si faccia ubbidire, ma ancora
orando procura ch'si fatti miracoli nelli
anima tua spiritualmente s'adempiano
, come nella illuminatione del cieco natto
tu poi la tua cechita ristituire supplicando

perch̃ ti dessi vero lume di conoscerti
et ti et il tuo creatore, cosi nella libera-
tion del paralitico, cosi dalla spiritual
paralisia ti risani, Parimente nello in
demoniato potrai la mente tua da furiose
passioni agitata ricognoscere et cõ le pietose
sorelle potrai pregare ch̃ dal sepolcro
della cõsuetudine a nova cõversione
come a Lazaro fece ti transformi.

Quivi s'impara l'oration del cuore fatta
più col desiderio, ch̃ cõ le parolle et questo
ragionevolmẽte puoi fare cõcio sia cosa
che molto peggior sia la miseria dell'ani-
ma che del corpo et manco mal sarebbe
da langori et demonij et morte, essere cõ
la nostra voglia tormentati che disponta
nra volunta lasciarsi dal peccato miser-
abilmẽte possedere, peroche nulla cosa
si può chiamar vero male fuora del
peccato

Per tal modo da ogni attione et parolla di
& riceverai dottrina utile et aiuto sacro
ma singularmẽte nell'ultima passion
sua ti sentirai commosso nella qual
tutto il sforzo fece l'amor suo nella salu-
tifera che sulla millesima parte del dolor
suo gustar volesse sarebbe atto da ogni
labento di peccati disficare, almeno
ti prego volgi con breuita quelli pia-
tosissimi misterii trascorrendo di quali
ciascuno meritarebbe tutta l'industria
nostra

Chiama adunque tutti li potentii dell'anima
tua et commãdali che licentiato ogni
altro pensiero a questa sola considerationi
si racoglino et come se nella tua presen-
tia li sui spemi fussero rappresentati
così vivacemẽte risguarda l'innocente
signor tuo dalla sua madre, che più che
se stesso l'amava, apertoli prima il

maligno consiglio di Giuda fare amaro
dissentio, donde sentirai il cuor tuo inhe-
rirsi, s'attendi cõ ch̃ animo potesse
la madre at tal madre licentiare il suo
figlio at tal figlio alla morte at tal morte
et cõ ch̃ animo poi il figlio pacientissimo
doppia morte accettasse, prima dalla
madre sua, poi dalla propria vita pre-
uder licentia

Appresso s'offerisse l'ultima cena sua nella
quale uidi come con suoi spauentati dis-
cepoli hauer il scritto tradimẽto, uidi poi
partire cõ gli altri promessa di mai abba-
donarlo et Giouanni per cordoglio sopra
il petto suo adormentarsi, ma più com-
passioneuole spettacolo è uederlo lauato
da misa a guisa di famiglio accingersi
et a piedi di pietro tutto più di tristitia
et uergogna inginocchiarsi, il quale qua-
si sdegnatamẽte lauato a gli altri ficcil

midesimo al abéchos per ciascuno ch
possi al cum bello essempio ritrar-
si ch ripregi come a apriddi del tradi-
suo s' abbassasse ch lauasi quelli piedi
ch subito douuano correr alla morte
sua sendi cósmetto contemplando la du-
ssa della uno ch l' humilta dell' altro
di piatosi lagrimi lauar la faccia sua
No mmo di deuocioni ch sumpsi riporta-
ndi si mirri del proprio corpo ch sangui-
ni forma di pane pascendi suoi discipoli
dom ch l' amor suo smisurato ch la gran-
dezza della sua potentia per tal nouo
miracolo ch il frutto ch da tal cibo di-
gnamente ricevuto s' aquista ch l' ho-
rrendo giudicio, ch agli ostinati, qual
era Giudda rindi succede ch sia manifi-
si dimostra

Ascolta poi il bellissimo sermoni ch fe-
tornato a mássa fece, essortando i suoi

a pacienna et exorta per suo exsempio
et ultimamente có lagrime rivoltádosi
al padre suo, vidi come il suo giuggi
quale vide a poco dovea restar senza
pastore, li ricomanda et offerisce et
benedice: nel quale caso, nó dico gli
huomini ma li fieri, anzi li sassi a
compassion si movevano
Ne sabbandonar col pensiero il signor
suo nel suo pensoso ramaglio sempre-
ramentandosi che tutto per sua caggion
sopporta vidi come pensoi la mia ve-
rso il loco dove sapeva l'insidie essergli
preparate et ivi pervenuto pieno
di infinita tristitia, tre volte ricorse
alla orationi et vedendosi da suoi discepoli
et dal padre suo derelitto et sapendo tanto
più debboli la carne, quanto più forte
el spirito venir meno, cadendo in terra
di sudor, di sangue tutto inondato nel quale

spectacolo a chi s'appartiene cósolarlo poi
ch̄ da tutti è abbandonato et se altro nó
gli altri con alcuna lagrima farli
compagnia

Contempla poi come Santa vien l'angelo
la risposta portare et rimigliato alquanto
il spirito prontamente s'offerisce quasi
vittima al sacrificio et ritornato a discepoli
et assaltato da crudeli ministri, nó solo nó
si difese, ma conosca ch̄ nulla difendendo
mentre data loro fora la sopra di se stesso
fu preso, ingiuriato et condotto alli palazzo
dove et la pena del misfatto et la fuga
di discepoli et la ingratitudine della madre
le indurano a molta compassione

Lasso a chi considerare l'ingiurie ammassate
gl'insulti di famigli et soldati l'allegrezza
de scribi et farisei nel quale principio
fugina da chi la distatione, ma sopra tutto
se contempli, spirito vinto dal timor

negar il suo misfatto et giurar di non
conoscerlo et poi dal sguardo del signor
compunto, piangir il suo peccato colgual
qual potrai tu pacinimi ricordandoti
delli offese fatti a dio cõdolor di penitentia
Eccitarti
Quanto li fussi quella notti amara non
posso scriuer, ma inquella per ti stesso
molti pomi ritrouerai da condolerti et
piu s'attendi a quel ch'la matina succ'
esse, t'indura a memoria come sono la
guardiata inanti ad Anna ricevuta l'
accusationi appò caipha et poi appo
pilato, il scorno fattoli appo herode et
la publica infamia nel popolo la crudel
flagelationi et coronation di spini la pri'
sentationi nel conspitto del popolo et li
tumultuosi gridori ch'la morti del'innoce'
nti ogno bramauano
Ben sarai duro se si fatti oggetti nesti immobili

ma se a quel che seguita nó sospiri sarai certo durissimo quel cuor nó si commouerebbe de uedendo il figliolo de dio da rei huomini sententiato a morte fra dui ladroni, col peśado legno sopra le lacerate spalle dalle gemme amare essa conducto, qual era l'aspetto suo, qual era le lagrime et sudori et sputi, et sangui et dolori nó parea piu de huomo, nó dico de dio huomo qual fu la pena della madre sua fra tanti cordogli uedendo et nó potergli soccorrere qual fu la tragedia quando spogliato ignudo sopra il duro legno con mani et piedi confitto et leuato in alto sopra la forza de aspri chiodi pe deua, mancano gridi et li parolli et li concetti, ne per altro miglior modo si potria esprimere tal caso, se nó che et la terra tremasse et li pietri si rompessino et tutto il cielo si uestisse di nigro et

gli Angeli si lamentassero amaramẽte.
Se fu desiderio in questo Espectaculo essere com-
ponto ripensa prima come per ogni cõdi-
cione la morte del signore tuo fu de excessiua
gravezza si perche da gentili fu crucifisso
a quali hauea predicato et fatto molti mi-
racoli, donde poteva giustamẽte aspettar pre-
mio, si perche fu nella vita piu atta al
al patire et nel tempo piu solẽne dove
infinita turba concorreua et nel luoco piu
manifesto et di supplicio piu infame
et piu alli sconoscenti che per profeta
et santo era conosciuto, oltre che era di nobili
complessione, che piu una picola pontura
gli offendeva, che ad un altro una gran per-
cossa
Poi fu di membro in membro tormentato si che
si poteva chiamar huomo di dolori, le mani
et piedi furono stracciati da chiodi il petto
s'appresse et le gionture tutte del suo luoco

si mossero, il capo hebbe pena per le spine, la faccia et la barba per le percussioni, la gola per la sete il corpo tutto per li flagelli,

Grande fu adunq il patir corporale, ma molto più quel che interiormẽte sostenne per compassione il che pochi stimano ma sappi che tutte le creature insieme nó harebbono potuto sostenere quel che egli sostenne, come di carità tutti amãzava et lasciando la pieta ch'l crucciava per la madre et discepuli, solamẽte dico di quelli per cui si vedeva morire indarno alcquali per prova ingratitudine la sua passione nó sarìa stata fruttuosa ma più tosto occasion di maggiori damnatione la qual pena tanto era più grave quanto vedeva la passion sua a tutto il mondo esser sopra abbondatissima

A queste cose aggiongi ch'l patir suo nó fu

dimisso, tal che parti patissi per uno parti
peralchro ma fu cosi vniuersal per tutti ch̃
particolar per ciascuno, unde tu poi vera
mẽte credere ch̃ egli ha patito cosi per te
solo come si per altro patitto nõ hauessi.
dallaqual considerationi sarai eccittato a
fugir la colpa ch̃ di tanta pena sarai
giõ. & tanto sarai d'humilta nasar
ai ch̃ nõ solo maggior tra gli altri peccatorj
ti stimarai ma anchora vnico peccatorr
nõ vedendo altro peccato che'l tuo & quanto
potrai credere che per te solo sia stato speso
un bene infinito ch̃ contiene ogni bene
cioe la vita de ☩, tanto anchor ti parera
ogni peccato solamẽte in ti essere adunato
come se in altro ch̃ in ti et per ti nõ si fusse
nasse

Nõ ti maraviglhar s'io ti inuito a una smisurata
& infinita vsbassatione, perche a questo t'
obliga l'infinito eccesso della diuina charita

per xpo passo alla qual se nó rispondi
con infinito desiderio sarai sempre macc
hiato d'ingratitudine et inuidia verso ogni
nulla di se riseruando ha datto per te in
preda, come nó ebbi tu per amici mei
patia suo tutto trasformarti come paulo
qual dicea Io son confitto in croce có xpo
anchi per debbito di ragion sei tenuto nó
solo con tutte le potentie d'lanima tua in
lui solo occupárti, ma anchora esser dispo
sto per amor suo in ogni malli così hu
mani come chiamo esser precipitato et
così infinitamente odiar te stesso come egli
dovria da te infinitamente esser amato
Q uando a questa prontezza sarai pervenu
uto allaqual col cótinuo sguardo di
christo crucifisso si perviene- allhora ue
ramente amarai dio et perché nó si ritrova
uerà amor se nó in lui, amarai anchor
te stesso et il prossimo tuo così il santo

odio ti mdurrá al santo amore, come
l'amor disordinato di t'stesso t'mducena
perder dio et ti stesso et ogni bene
Ecco quanto lume ti nasce dal meditar gli
atti et misterij del tuo redentore et pero
t'essorto ch̄ sempre col pensar tuo bcompagni
et massimamēte in croce dove languido per
tuo amore ti provoca ad amarlo vedilo
come fornace accesa dalli sui feriti come
da spinaghi gettar fiame de amoroso fuoco
Ascolta li parolli sue ch̄ inde risonano atte
á rompere ogni orecchia sorda, quando dice
Padre perdona, chiedi tu insieme de tuoi
peccati perdonáZZa, quando si duole di
esser abbandonato, promittasi di mai abbándo
narlo, quando al fidel ladrone dona il para
diso, Prendi tu fidanza per essempio di tanta
largitta prigalo có diovanij esser alla ma
dre sua racomandato et nella sua estrema sette
mó ti aggrani al mano offeringli le lagrime

dil cuor tuo et vltimatamẽte rassegnargli
il tuo spirito in mano come egli morendo
fece al padre suo

Do poi aiutta quelli cõ il corpo lacerato deuotamẽte
nel grembo di l'afflitissima madre dilettarsi
ascoltar li suoi lamenti sopra il suo figliolo
et sopra la crudelta de peccatori qualli
sempre le piaghe sue rinouano nel cuor
mentre poni anchor esso, porgi mano
a quelli cõ al sepolcro il portano et lacrimando
rigga li feriti sue nõ manchi grato ossequio
cõ se col preciosso unguento il riconforti et
nõ prender da lui licentia se prima il
cuor tuo nõ lassi bramoso della sua sepoltura

Nõ sarà cagion nocendoti enseguai di vana
la vagabonda imaginatione et orare nelle
interiori del tuo spirito ho discorso sopra diuersi
misterij di la passion di xpo, et uno nõ ritrouerai
soggetto di maggior merito, nel qual senta la mente
tua migliore cõtra ogni distratione, quanto giusto.

Seruum Romitta scripsit

come l'huomo si marauiglia cõ l'anima si possi vnir co
dio, et qual sia il modo. secõdo il mõ modo humano

Se di quel cõ bona lecto habbiamo,
nelli diuini lettei et maxime di xpo
car.no mio alcuna cosa ti mouj a
marauiglia parendoti sopra la cõdici
on de gli huomini, sappi cõ assai mag
ior marauiglia sarebbe potuta esprimer
la grandezza di tali diuini misterij, quali
nella perfetta vnió tra dio et l'anima
si ritrouano, cõ come dio supra ogni sap
ientia nostra incomparabilmẽte, et di
sui nõ sapiamo quel cõ sia, ma quel cõ
nõ sia, cosi della vnió tra dio et l'anima
nõ habbiamo cognitione, Eccetto in ombra
et Anchora quelli cõ con esperientia l
hanno gustata, nõ l'hanno potuta esspri
mere, cosi Zaccaria dopo la visione del
angelo diuenuto muto. il cõ benchẽ dica
la scrittura cõ fu per la dureza del suo
credere, nõ dimeno possiamo dir cõ l'alte
zze diuine horrendeno ogni concetto (nõ

cõ ogni parolla & solamẽte deuono col
sacro silentio esser honorate, col qual assai
meglio s'e esprimano poco almeno si con
fessa esser tali che con parole nõ si possa
no comprender & allhora secondo la
sua conditione & grandezza si conoscono
quando restano incõprensibili, doue s'alcun
si persuadesse hauerle comprese, giudi
carebbe nõ hauerle à pena gustate, questo
fu adombrato in moyse il qual do
la uision di dio si scusaua seco di accettar
il gouerno di quel popolo dicendo al
signor che hauendo ragionato seco era
diuentato balbutiente & certamẽte
dou le parole abbondano spesso la
sapientia vien meno perche nõ è lecito
à l'huomo parlar de gli alti secreti
del cielo, li quali etiamdio da gli angeli
nõ sono interamẽte compresi che nel
pelago infinito & ineffabile della

diuina grandezza, sempre si ritroua
noua proficere. et quello iui si cósuma
có la perfetta satietà il cótinuo desiderio
Et se pur desideri ch̃ io t'accénni qual
sia il fondaméto di tutte le marauiglie
quali dio adopera nelli santi suoi dico ch̃
l signor nostro xpo Giesu vero dio per
noi humanato venédo al compimento dell'
opera sua, nel suo ultimo ristaméto, qua
ndo có lagrime orando al padre suo li rac
commandaua e suoi discipoli disse, Padre
mio io voglio ch̃ siano uno, come noi siamo
uno et come tu sei in me et io in te, cosi
questi miei discipoli ve anchor quelli ch̃
per mio in me crederanno siano nel me
desmo modo uniti a noi, acciochè il modo
creda ch̃ tu m'hai mandato, Io credo che
tutte le lingue nó potrebbano atingere
la minima parte di questo secreto, et nó
mi marauiglio di quel ch̃ si legge de una

donna, & ascoltando vn ragionamẽto
di simil soggetto, nõ puote contendersi nella
angustia della carne, anzi il spirito suo
si vnisce parti dal corpo, nõ potendo per
altro modo gustar quál fusse la diuina
vnione, o secreto ineffabile, o eccessiua
forza d'amore, qual cosa nõ sara possibile
se questo è possibile. Cessa o anima mia
di marauigliarti nella coppia delli doni
concessi a discepoli nell'aduenimẽto del
spirito santo & l parlar in diuersi ~~dimoi~~ idiomj
& profetare & sanar gl'infermi, poco
ti turbi, anzi si fatti grauie ancora á
vn probi sono concessi, ma di questo, nõ cessar
di stupirti, come sia possibile & la creatura
s'vnisca al suo creatore cõ quel modo
col quale il creatore è vnito á si stesso &
quel medesimo ~~modo~~ spirito il qual tanto
perfettamẽte vnisce il figliol col padre
& gli vniti & l'vnione sono vna medesima
essentia

1 o trini mistri Amoris

cógiógi l'anima nostra á dio & in dio trás
forma, & in dio fa unione di unità nó più
mutabili, ma immutabili qual è esso dio
Contempla il modo di questa unione et
uederai ch̃ nó há modo, misura questa
trasformatione & la nouerai senza mi
sura et quanto è più smisurata, tanto è
più uera, perch̃ nella prima uerità
si ch̃obra & quanto è più una tanto è
più perfetta unione perch̃ è fatta con'
~~esca~~ unità uera et uerità una ineffabile
Se questo nó credi guai á te ch̃ ben dimos'
ti nó hauer del christiano altro ch̃ l nome
& se tu cófessi christo esser ueramẽte dio
& huomo, perch̃ ti pare impossibile ch̃
l huomo diuenti dio & sia ueramẽte huomo?
anzi sol per questo dio è fatto huomo, accio
l'huomo in lui possi farsi dio et esser fãtillo
di christo & coherede & amico, uista di ma'
ranigliarti di quel ch̃ hai udito del tuo sig̃.

christo giesu come sanasse gli infermi, su-
scitasse i morti, calcasse l'onde del mare
aumitasse il pane et simil cose, ma vco
gli: fatto il cuor tuo et sol di questo ti ma
raviglia, ch̃ dio et huomo siano fatti una
medesima cosa che quanto fece Moyse in Egitto
et nel deserto quanto fece Iosue, et tutti
i profetti, quanto fecero gli Apostoli, tutti
i santi, nulla riliuano appo questo ve-
questo stupendo et vnico miracolo, qual è
dio huomo sono stati prodotti tutti gli an-
tiqui et moderni miracoli et infiniti simili
et maggiori potrebbono essi prodotti, che
nó mai huomo alcuno harebbe fatto cosa
maraviglhosa, se nó hauesse partecipato della
diuina unione la qual è stata compita in
christo giesu; Nó trouerai già parole
atte á dir tanto misterio, se nó prorompi
in eccesso, uorrei dir ch̃ questa unione
fusse qual è fra l'anima et corpo, anzi

sonla misura c, magiore, nonsti dir
ch la creatura sendo unita in dio perde
l'esser creatura et diventa esso creatore?
anzi c, più creatura et nó c, però meno
unita al creatore, et ch nó c, più in sé, ne
opera qual c, in sé, ma unite et opera
nel creatore et in lui vive et opera il
creatore, nonsti dire ch sendo nel creator
có corre a tutte l'opre del creator così della
gratia come della natura, et ne anima
nó più, ritorna al basso, et mentre stai
nel corpo nó restar giamai di render
gratie al signor tuo ch di forma promessa
t'ha fatto beato, nó ti ansiar di notitia
sapra il modo di questa unione, ma sol
attendi a lodar l'author tuo, in questo mezzo
nó sarai otiosa, havendo li occhi aperti
del signor tuo in testimonio di questa mist-
eriosa unione, quivi fabrica il tuo nido
quivi riporta ogni tua cógitatione, sol

giusto ti dilecti pensare, in giusto spedi
fidelmente tutti li portimi della anima
tua, tacci ormai lingua balbutiéte ut
in desiderio mio á modo di folgore corru
scante corri et ricorri sempre ha me
el cavator mio, nó piu, nó piu che
manchano le forze.

D. Selvano Romitta scrisse

Jesus

Lecito al venditore vender la cosa p quanto la vale, alcuni, p ben che a altri la non valesse tanto, qñ vende p servire, overo p amicitia

Quello a chi è proferta una cosa p .p., et egli prima che la voglia pigliare, ricerca quanto me possa haver da altri, et ritrovone .p.y. et dipoi la piglia p .p. dice, non pecco, p ciò ch'el esser certo del guadagno nō è peccato, ma è meritandosi sua industria, over fatica. Et anche p che il prezzo delle cose, non consiste in indivisibile, ma consiste in certa latitudine. Onde anchor che la cosa p .p. fusse buon mercato, et p .p.y. ben venduta, pur che non intervenga errore, o, fraude nō è peccato.

Non è anche peccato guadagnar della cosa comperata p ben che la sia mossa di loco, ne migliorata. Pur che così la comprede come la venditore, non esca dell'honesto prezzo, come habbiam detto qui sopra.

Chi p differir il pagamento, over p pagar prima, vende, o, compra la cosa, a indebito prezzo, si che esca della sopradetta latitudine, commette usura, et pecca mortalmente in cosa mortale, et è tenuto restituire.

Ma si era veramente deliberato di non vender allhora, venendo peccato, secondo la comune oppenione, over estimatione de prudenti, che la cosa sua, sia p valere, in tanto al tal tempo et valea a quel tempo riserbarla, et sol p compiacer, o, servire ad alchuno la vende, può vendere a quel prezzo che si estima che valerebbe vendendola altempo ch'esso vender la volea considerato p le circostantie, ciò è si la cosa patisca pericolo, di guastarsi, o, di diminutione, o d'esser rubbata, o, dannificata, et da simili p ch in tal caso, sarebbe da farne uno pocco più appiacere, secondo la buona discretione.

Et medesimamente pagando prima è lecito comprar la cosa p quel prezzo che si crede verisimilmente che valerà quando gli sarà data p ben che allhora qñ il pagamento corre, si tal cosa fusse in essere non varrebbe più.

Così è lecito dar la cosa in uno tempo, et riserbare il prezzo, ad altro

tempo cio è come sarebbe, vender il grano di ottobre, & quello ch'el varra el tal dì, over il tal mercato di magio, facendo espressa mentione del giorno, o, mercato, già el venditore in vendita [illegible] la roba riserbare, & venderlo a quel tempo et non prima, usando la discretione come habbiam detto di sopra, già la cosa fra quel tempo patisca pericolo di danno. Ma non è già lecito, vender à quello che valera il tal mese, per esempio il mese di magio, à piglian passato che sia il mese, il mercato nel quale più sia valuto, & che in tal vendita bisogna star a ventura, et nò a certo, et mentre il giorno stanno, vaglia poi, assai o poco, secondo la sorte. Vender la robba un poco più, quando si ha da aspettare un tempo il pagamento, di quello che si vende havendo il denaro alla mano, è lecito pur che non si esca del honesto pretio, & che correndo el denaro alla mano colui che vende si serve del denaro, et quel che compra, vuole buon mercato. Et li pretii nò consistono in indivisibile, come già è detto

Comperare su el raccolto, o, su le vendemie, & suo uso, over & mercatare et guadagnarsi el vivere, over soccorrere a poveri, o, altro buon fine non desiderando, che poi incarisca le simil robbe & guadagnare, non è peccato. Ma chi comperasse le frugie quando si cogliono & incominciano, et guadagnare & anarita, over & far meglio valer le sue, pur & anarità, peccarebbe mortalmente, et sarebbe tenuto dispensare tal guadagni alli poveri.

Si la cosa che si vende è differtuosa, et il suo difetto, benche sia dannoso nò è pericoloso, vendendola & quanto la vale così fatta, et nò più nò è tenuto manifestare il difetto, Et si el difetto è manifesto, eziandio, ch'el fusse pericoloso, nò accade manifestarlo.

Et si quel che vende & non sapere del difetto vende la cosa come buona nó pecca allhora, ma advedendosene poi, è, obligato restituire tanto del pretio al comprarore quanto, importa el danno, del mé valore della cosa & causa di coral difetto.

Chi à buona fede, nó sapendo ne sispicando, ne hauendo causa di sispi-
care di furto, compra cosa furata non pecca, ma subito che lo sapia
é tenuto restituirla al padrone con que fruti che si ritrouano in essere al-
l'hora quando el sene auuede la cosa esser rubata, ma nó gli passati, et
puo adimandare al padron della cosa, ogni spesa fatta p quella, eccetto
che il prezo p quanto á conscientia.

Chi compra cosa rubbata p utilita del padró suo, con uera intentió di fare
p lui, debbe rendergene con tutti li frutti di quella, et quanto al foro del-
la conscientia puo adimandare il prezo dato, et ogni spesa ragioneuo-
le fatta p tal cosa: Ma quanto al foro contentioso, si non protesto
di comprarla á requisition del padrone, potrebbe esser costretto render
la cosa, con li suoi frutti, et perder il prezo sborsato.

Si el padrone non uol ricuperare la cosa sua, che trouata fue compra-
ta á sua istantia, quello che la compro la puo ritenere p se, presu-
ponendo che cosi consenta il padrone, non uolendo ricuperarla. questo
é detto secondo l'oppenion di qualche dottore.

Si lecito sia comprare li pegni dalli usurari, l'oppenioni fra dottori sóo
diuerse, et p ho ben é non li comprare, et non dannar di pecca-
to quelli che li compramo, p esser cosa dubbia.

Chi presta denari á fine di conseguirne qualche utilita, che altramente
non presterebbe, come prestare accio che uno andasse alla bottega sua
o de simile, commette usura, et é obligato dare cotal guadagno á pouci
Ma si presto gratis et nó p riceuerne guadagno, et nó dimeno gli proue-
ne qualche utilita del prestare, p gratitudine di colui á chi presto, puo
riceuer, et ritenere tal utile, et non commette p ho usura.

Si el creditore prolunga con suo interesse, il tempo del pagamento p utile sua
a requisitione del debitore, puo riceuer la restauration del suo danno, p conto
di tal interesse, nó p la prolongatió del tempo.

Et cosi qñ contra il suo volere gli è ritardato el pagamento, può ricever dal debitore, oltra la summa del debito, la restauration del danno alui seguito p non esser pagato al tempo.

Chi assolutamente vende la sua possessione, et fa la vendita libera, et di una parte del pagamento ne fa tempo al compratore, non può pigliar de frutti di detta possessione che sene cauano fra esso tempo, per la portione del pagamento che gli resta havere, p ciò che havendo né data la possessione libera, né è più sua, et di cosa nō sua né debbe haver frutto, eccetto di dopo il termino sinó è pagato, può ristorarsi del dáno ut s
Ma sila vendita è condittionata et né libera, et benche sifacesse il prezzo di tutta la possessione dipresente, dicendo nel contratto, che p allhora vende sol tanto della possessine quanto merita la portione del dinaro che lui cone, et promette rendergene il resto ogniuolta ch gli dia il resto del prezio, può pigliar la parte de frutti, p quella portion delpodere, della qual non ha ricevuto il pagamento, p che nō è trasferito il dominio di quella parte anchora ch sia promessa a

Si uno ha veramente deliberato non vender la cosa sua p allhora, non gli parendo che faccia p lui darla p il prezzo che corre, et vole stra anedere sipotesse havernе più fra corre tempo, et sia richiesto da ql che p soma che ghivenda allhora, può dargene p servire l'amico, et vendergene con tal conditione, di fare il prezzo qñ altri parra, pigliā do el prezzo commune, di quel tempo, p fino qñ era deliberato di non né dar ma stare a vedere, et fermato che l'habbia il prezzo secondo il cō mun corso, né lo possi mutare, p ben che gli prezzi accrescessero i cō mune poi, et come è detto ellegendo prezzo allhora corrente qñ lo elegge, o pone, ma nō già pigliando prezzo già corso, et passato, p ch bisogna che stia alla ventura et nō al certo. Et p che il prezzo della cosa fra quel tempo che tardo serbare, potrebbe così calare come crescere, stā patir perdere, si come ragionare, et p ciò è lecito.

Chi presta grano vecchio accio che gli sia reso del nouo, et lo presta più
ripalmente p̄ hauer quel miglioramento, et nō p̄ seruire, pecca, et com'
mette usura. Ma si lo presta p̄ seruire à chi nolo richiede, ouero p̄
conseruarli suo sen̄ altrui danno, nō pecca.

Quello ch' ha dibisogno di uinire con l'unihta del denaro che si ritroua
traficandolo in mercantie, ouer spendendolo in possessione, et così e. p̄
fare, costretto poi da quegli di uno ch' ha bisogno, gene presta p̄ seruirlo
puo in recompensation dell'interesse, del guadagno cessante, ricever cio'
cha quel tempo ragionevolmente era p̄ rendergli il suo dinaro di gua-
dagno spendendolo come hauea deliberato, et nō come usura, p̄ che
nō piglia p̄ conto dell'uso del denaro, anzi riceue p̄ ristoro del suo danno.
Ma si uolontiri et non p̄ seruire, anzi p̄ hauer il guadagno più certo, presta
altra ch'el comette peccato di usura, e' obligato restituire quel tanto che l'
hahauuto di guadagno, p̄ conto di tal denaro.

Si uno ebreo pregato presta ducati 100 duc. et riceue in pegno una casa
o, possessione et uuole comprare gli fructi che nascono in conto del ca-
pitale prestato, restituendogli el debitore fra termino di uno certo tempo
il resto delli suoi denari. Ma con tal condition et pacto, che nō gli rissi-
tuendo fra il detto tempo, il debito cada in cōmisso, et la pigniorazione
se intenda et uenuamente sia libera uendition. Passato che sia tal tem-
po, si el debitore nō ha uoluto restituire el dinaio, puo il creditore scrit-
turalmente ritenersi la casa, o, possessione hauea in pegno, et più dio chi uolesse
duc. 110. p̄ che nel contracto da cordo così fu fatto, sottomettendosi il debitore
uolontariamente à tal pena. Salvo qui nō hauesse restituito, p̄ esser di-
uenuto impotente senza sua colpa, p̄ ciò che in tal caso nō sarebbe honesto
fargli pena, nō essendo egli in colpa.
Ma si il prestatore non hauesse comprato li fructi nel capitale prestato, come
habbiam detto di sopra, il contracto sarebbe innalido, et sarebbe esso p̄storore

tenuto restituire il pegno con li frutti, non obstante la conditione posta ch
nó recuperando fra tal tempo la impignoratione, sia uendition, e che il
contratto nó fu ualido, in foro conscientię ne lecito, et gli frutti presi di
cosa ch nó era anchor sua.

Quando nelle uendite intermine conditione che sustenda la uendita, si
che la cosa non s'intenda uenduta domente che non sia seguita esse
conditione, come se uno uendesse con patto che un certo altro sene
habbia a contentare, in tal caso la uendita starebbe sospesa e fino ch
nó fusse seguito il consenso di quel tale, dimodo che non si trasferrebbe
il dominio della cosa uenduta, et e cio il compratore non potrebbe lecita
mente pigliar il frutto di quella, anchora ch el hauesse sborsato il prezo
e nó esser sua domente ch la condition nó sia seguita.

Ma se la conditione é aggiunta alla cosa uenduta et nó alla uendita, co
me sarebbe dire ch el compratore fusse tenuto pagar ogni anno le impo
ste del comune, la uendita terrebbe, e ch simil conditioni nó sospendono
l'atto,

La uendita fatta con promissione et patto di riuenderla al uenditore, pri
ch uende dice diueramente uendere, et ch compra intende ueramente
di comprare, et il prezo sia giusto, et nó patto diminuto e com
pato, e, uera et lecita uendita. Et che cosi sia in cio si dimostra
ch si la cosa pegioraße, et il uenditore nó la uolesse piu ricompa
rare, il danno sarebbe de chi compero come cosa ueramente sua.

Ma si e tal patto si compraße gmediuso prezo, sarebbe il compratore tenuto
render la possessione e casa comprata et compirar gli frutti nel precio da
to, ouer accordo aggiungere al giusto prezo, et fer buoni li frutti, et
dourebbesi rifare il contratto, e ch il primo nó fu lecito.

Et affittandosi al medesimo uenditore debbesi dare e raggionenol fitto et
nó piu e rispetto del patto posto nella uendita, et tal affitto nó si debbe
seguitar il numero del dinaio, ma il merito della possessione comprata et
ch allhor si affitta.

Si come Lecitamente possidere si può una parte d'un bene p̃ indiviso così anchora si può vendere, et comperare, pur ch'il prezzo corrisponda alla portione che spetta di esso bene, cio è che si vinto il bene val / 1000 / p̃ tanto si dia / 500 / essendo p̃ho la vendita absoluta,

Ma si detta parte si comperasse colligata, cio è con tal conditione, che il resto non si potesse vender ad altri ch'a esso comperatore della predetta parte, o senza sua licenza, over con altra simil conditione, il dovrebbe aggiungere sopra il valore della parte absoluta, quel più che meritasse la ragione, over dominio che detto comperatore acquista nel resto di esso bene p̃ tal conditione. Il fitto poi alocandola debbe esser proportionato alla parte secondo la considerazione del tutto. Questa simil comprede, anchor che Lecita sia, si dovrebbe schifare, maxᵉ del comperare colligata &c.

Si una possessione, over ben stabile val duc. 1000. et il suo possessore vende la decima parte delli frutti di quelle, p̃ duc. 100. nó p̃ho intendendo vender il fondo, anchor ch'esso fondo resti p̃petuamente obligato al comperatore, tal vendita sia p̃ Lecita secondo l'opinion de alchuni buon dottori nó contrauenendo fraude, errore, o, ingiustitia. Per che tre cose qui si trouansi, cio è ben stabile, et ben mobile, et la raggione in ambedue cotal beni. Et in detto contratto nó si vende il ben stabile cio è il fondo ne anche propriamente, il mobile cio è il frutto, p̃ che nó è anchora in essere ma si vende la raggione di ricipere tal frutto il quale è in speranza ben che nó sia presente.

Lecito nel mercatare porre uno il damagio et l'altro la fatica over industria quando la quantita del damagio corrisponde al merito dell'opera di colui ch mette la p̃sona si che non intervenga, ingiustitia, ne usura.

Dare buoi, vache, et altre simil bestie, a stima, all'amico del guadagno o perdita è Lecito, non pigliando p̃ho alcun fitto sopra tal bestie.

Dare buoi in affitto, come sarebbe dire p tanto grano, fanno, e, lecito quãdo il capitale sta in pericolo solo del datore, cosi di morte come di ogni peggioramento, et il fitto sia giusto et ragioneuole.

Ma si per colpa etiam lene del conduttore che non gli hebbe cura periscono esso conduttore è tenuto satisfare, sia p sua causa periti, o, p causa de suoi ministri.

Chi piglia denari a usura, da chi è solito et preparato à prestare a usura, senza urgente necessita, pecca,

Et chi senza extrema necessita, induce colui che nõ era solito, ne preparato a prestare usure, pecca mortalmente. Extrema necessita. se intende quando non ce altro modo alcuno da sostentare la uita, et chi ha el denaro non gene uuole prestar gratis. Et non prestando, come è tenuto in tal caso, uerebbe a esser causa della morte del bisognoso, ode commetterebbe maggior peccato ch prestando a usura.

Quelli che con fraude, inganni, violentie, o, altri indebiti modi, acquistano p illoro padroni: cio è come fattori dmercatanti, soldati, saccomanni et de simili, sono obligati restituire in solidũ el male acquistato nõ restituendo il padrone.

Chi prestasse a uno suo debitore p indurlo a dar sicurta, o pegno dell'uno et l'altro debito, ouero a p sona che gli uolesse fare ingiuria, o, torto, acciò che nõ gene facesse, et de simili, non commetterebbe usura

Ma si prestasse, con patto expresso, ouero con questa intentione che un'altra nolli imprestasse allui, o, gli dia fauore, o, aggiuto, ouer p conseguire altra utilita, commetterebbe usura exterior nel primo caso, et meglio altri usura mentale, et oltra el peccato, sarebbe tenuto restituire quel ch gli fusse prouenuto de guadagno p conto di tal mutuatione. Et questo s'intendere delle cose che mutuando si trasferisse il dominio di esse, come denari, grano, et de simili, et nõ de quelle che si adoperano, ouer comodano, restando il dominio al

padrone, come buoi & altri animali, & vestimenti, gioie, & altre cose de simil natura. Le quali si dice comodare, o Locare, quando se dano, & nó si dice mutuare, p che nel mutuo si trasferisce il dominio, si che nó si ha piu a restituire quella medesima cosa a chi la diede &.

Cosi nelle cose spirituali comettrebbe simonia mentale, & peccarebbe mortalmente, chi dese beneficio, ministrase sacramenti, riceuese p sona in religione, predicase, udise confessione, principalmente p conseguire, guadagno, fauori, aggiuti, seruitij, o, altra utilita temporale

Si el giudice riceue dono p far contra giustitia, é tenuto restituire nó a chi dide ma lo debbe dare all'ingiuriato. Et si riceue dono p far giustitia, o, p non fare contra giustitia debbe restituire a chi gonedide.

Chi dona al giudice p hauer la sententia, etiam hauendo ragione peccagrauemente, eccetto qñ altramente nó potesse indure il giudice a sententiare p che in tal caso puo redimere la vexation sua.

Ben che Secretamente, quello che non puo in altro modo esser pagato dal suo debitore, posa p l'autione ch'el ha contra di lui tore d'inascosto tanto del suo che si paghi, senza pho scandalo, & offesa daltri, & senza periculo suo Non tamé é lecito a chi nó ha che fare, pigliar la robba daltri furtiuamente, p pagar il suo creditore, anzi facendo questo peccarebbe,

Si una cosa rubbata fu tolta a p sona che la tenina giustamente, p che era sua ouer l'hauea in pegno, o, in presto, o, insalmo, o, in altro modo lecito debbesi restituirla a chi fu tolta, ma si tal p sona la tenina ingiustamente debbesi darla al uero padrone, & si fusse morto, darla alli suoi heredi p tanto, & non a legatarij, & essendo lontani, mandarla, o, depositarla, & essendo in cognito el padrone, o, suoi heredi, darla a poueri p l'anima di quello.

R ichiamando la sua cosa propria che gli fue tolta, esser appresso d'huomo che la tiene in deposito, o, in salvo, o, in pegno, o, imprestanza, ouer in altro giusto modo, non è lecito pigliarsela furtivamente, p̃ ciò che sarebbe aggravare il depositario à restituirla, ouero provare di non nebomer colpa. E p̃ che chi furtivamente piglia la cosa sua in detti modi ritenuta, oltra el peccato sarebbe obligato rifare di ogni danno colui che appresso di se giustamente la tenea, ma di restituire la cosa che veramente è sua in conscientia nõ sarebbe obligato, anchora che il peccasse ministrandosi giustitia da se, il che non è lecito p̃ niente, gli si possa rihaver il suo p̃ via della ragione.

A douer esser lecito pigliar la cosa sua furtivamente, bisogna che queste sei cose vi concorrano, p̃ Certezza che la cosa sia la sua, p̃ che altrimenti peccarebbe mettendosi a pericolo di commettere furto 2º, che non si possa rihaver p̃ via di giudicio, p̃ non poter provare, o, p̃ altro invincibile contrario, 3º, che non sia p̃ uscirne scandalo alchuno, 4º. che nõ ne segua infamia à se, o, adaltri, 5º, che non incorra in pericolo della sua, ouer altrui p̃sona. 6º. Che la conscientia fermamente gli detti, di potersi pigliare senza peccato, si ch̃ non faccia contra conscientia.

B enche il furto in genere suo, sia peccato mortale, nelle cose minime non è mortale, salvo gli la volonta cria di pigliarla grande seghi fusse nemmo fatto ouramente, p̃ ben che l'animo suo p̃ niente sarebbe di pigliar cosa grande, et pure unole pigliare la piccola, senza urgente necessita, non curandosi di scientemente molto contristare et scandeleggiare il padrone, in tal casi peccharebbe mortalmente, et sarebbe tenuto restituire.

M a si pigliando cosa minima contrista cosi un poco il padrone, ouer nõ sirendendo contristarlo punto, lo contrista molto, o, che la pigli costretto dalla necessita che secondo il giuditio di p̃sona dabene, in quel caso il padrone gene douresse concedere, non pecca mortalmente,

De simil casi spesso auuenir sogliono à chi passa p̃ le altrui possessioni, al tempo de frutti.

Quelli che danno causa, senza la quale non sarebbe tolta la cosa dalli, partecipando ad esso furto ouer non obviando si sono tenuti p officio, et posto obviare, sono obligati alla restitutione in solidum, ma quello che partecipa nel furto, et non p che fu causa che si commettesse tal furto, p ciò ch'anche senza lui andavano gli altri a rubbare, è tenuto p quella portione ch'el hebbe della cosa rubbata. Et sino satisfacesse interamente, gli altri sarebbon tutti libberi. Ciò è, si el principale, o, chi hebbe la cosa rubbata restituisse, quelli che diedero causa se che erano tenuti come secondarij sono poi liberi, Ma satisfacendo alchuno delli detti secondarij p haver dato causa, contro nó ne habbia havuto parte, gli principali sono obligati allui. Sono tenuti alla restitutione della cosa tolta, colui che comanda, quello che la piglia, quella a istantia del quale fu tolta, havendo esso raxo, anchora che nó comandasse. Così chi dà ad altri consiglio senza cui nó sarebbe seguito il danno. Chi lauda il torto, o, il ritenere si che p tal causa la cosa sia tolta, o, nó restituita. Chi riceve la detta, o, la cosa rubbata, qñ tal ricetto è causa del furto. Et si molti huomini insieme a commettere un furto, al quale uno senza l'altro nó andarebbe ognuno de'loro è obligato in solidum: ma si gli altri andarebbono in ogni modo anche bene alchuno d'essi non curandosse andare, quel tale è obligato p la rata sua. Et così è tenuto in solidum quello che tace et nó ostando possendo et appartenendogli p officio, come giudice, ouer officiale, qñ p che il possa senza pericolo della persona, o, stato suo ostare.
Et come chi hebbe la cosa restituissela al padrone, tutti sono libberi in conscientia.

Q uanto a cancellare il peccato de furti, rapine, usure, et danni dati al prossimo nella robba, bisogna il vero pentimento, con ferma deliberatione di satisfare possendo, o, qñ il possa. Ma si poi el creditore, ouer domandato remissione spontaneamente motu proprio, ouer indutto da compassione o preghiere del debitore, essa libera et una remissione, esso debitore non è più tenuto alla restitutione, sicom dio che la cosa indebitamente tolta si rimanga appresso dellui, di libero consenso et dono del creditore. Anzi

Et anchora qñ il debitore con fermo proposito di non restituire q̃ modo al
cuno adimanda rimissione dal suo creditore, et non usa fraude, ne forza
ne alchun'altro in debita causa, o, modo, q̃ indurre, over inchinare
l'animo del creditore, alla sua dimandata, rimettendoli spontanea, et
liberamente, e' libero, et nõ più obligato alla restitutione, Ma q̃ se
viene nel peccato mortale, si la cosa era di momento, q̃ fino ch'el non mu
ta la volonta, et remanga l'intentione dimodo, che inuerita uorebbe
sodisfare, se non gli fusse stato rimesso: et si disponga far penitentia a del q̃.
Et medesimamente, si el debitore inuerita confessa il debito, et si proffersi
se di sadisfare uolendo il creditore, et del tutto si rimette et sottopone al uole
di quello, et pure gli adimanda misericordia di tutto, o, parte, non usãdo
fraude, ne forza, ne altro modo alchuno illecito, over atto à causare dis
peratione, nel animo d'esso creditore, et mondimeno quello generalmen
te q̃ che dispera di ribauere mai nulla: detto debitore i coscientia è libero
q̃ che non ha usato cosa ch'douesse uitiare il consenso.
Ma chi patteggia et d'accordo La riduce in una parte, nõ è già libero i
coscientia, q̃ ch'la rimissione nõ uiene spontanea, et liberamente, anzi uie
ne q̃ disperatione indebitamẽte causata, del poter ricuperar il tutto.

Et hor da notare che quel che habbiam parlato circa gli predetti casi di
coscientia, parlato habbiamo sempre ifforo della coscientia, il qual risguarda et
giudica nõ solo le cose exteriori, et apparenti, come fa suole il foro contẽ
tioso che giudica q̃ le cose manifeste, allegate et prouate, ma risguarda
oltra la natura dell'atto, anche, al fine, al modo, al loco, al tempo, agli
mezi, et altre circostantie sue, et precipue riguarda all'intentione del
agente, q̃ che essa è quella che da la specie, et forma alle morali
humane attioni, Onde spesse fiate addiuiene ch'el foro exteriore giudica esser
lecito, quel che non è in coscientia lecito, et cosi di converso. Sia quel ch'io
detto et quello ch'io dico, à gloria sempre del glorioso Idio, Et me correggo
ogni un si errato homesso.

Amen

cc. 80 modernamente numerate
più 1 c. di guardia al
principio e 1 in fine.

aprile 1971
MR

1132.

Camaldoli

N.°

Ihesus . delli Indulgentie

a Sancti Cosmi Canaldoli . A. C.

II—19

P

Del nascimento delli indulgenti se ritrouar si
puoli cerca vna, questa è la verita et niuna
autorita dili sacri et diuini scriptori, e mancho
li antiqui dotori grici o vero latini a nostra noticia
expressata. ma solamente habiamo letto come il
beato Gregorio instituite li Indulgentie delli stationi
come il dottore sancto Thomaso aquinate nel quarto
delli sententi ha detto, do poi p longo spatio di tempo
habiamo letto come alcuni dauano alcuni indiscreti
et superflui indulgentii, come dice Innotentio 3°. nel
capitolo, quia ex, co. extra de penitentia et remissione
e anchora p forsi. di piu di anni quadragento Sauani
habiamo ritrouato risolta vna questione da Alexandro
tertio delli Indulgentie date dalli episcopi come
si vide nel . c°. gd aut. Sauemo di nouo ritrouato
da Innocentio 3° come appare nel c°. excommunicamus
extra de hereticis paragrapho. catholici, qualmente cocesse
la Indulgenza a coloro quali andauano in subsidio di
terra sancta, et anchora ch no si ritroua iri Iure;
[illegible]
cruc
e qu
nel
vic
e co
nou
si n

1